



Proposta n. 1745 / 2024

PUNTO 27 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/10/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1213 / DGR del 22/10/2024

OGGETTO:

Modifica e conseguente sostituzione dell'Allegato H "Piano di gestione acque in zona C" della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e s.m.i., al fine di regolamentare l'attività di Ostreicoltura nelle aree lagunari della Regione del Veneto.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Valeria Mantovan	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Modifica e conseguente sostituzione dell'Allegato H "Piano di gestione acque in zona C" della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e s.m.i., al fine di regolamentare l'attività di Ostreicoltura nelle aree lagunari della Regione del Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Al fine di fornire strumenti atti a diversificare le attività di acquacoltura e di regolamentare l'allevamento di Ostriche (*Ostrea edulis* e *Crassostrea gigas*) nelle acque interne della Regione del Veneto, con il presente provvedimento viene modificato e sostituito l'allegato H "Piano di gestione acque in zona C" alla DGR n. 1747/2022 e s.m.i. di approvazione della Carta Ittica regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 hanno riallocato in capo alla Regione, tra le funzioni non fondamentali precedentemente in capo alle Province, anche quelle relative alla pesca. La Regione ha pertanto avviato un percorso per dotarsi di tutti gli strumenti idonei per programmare gli interventi in materia di protezione del patrimonio ittico e di sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne e marittime interne. Tra questi strumenti acquisisce particolare importanza la Carta Ittica regionale che ha il compito di individuare le modalità di gestione, sfruttamento ed utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi che professionali nel rispetto delle esigenze di conservazione.

L'oggetto e i contenuti della Carta Ittica regionale sono definiti dall'art. 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così come modificato dall'art. 1, comma 4 della L.R. n. 30/2018, il quale prevede che al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.

La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1747 del 30 dicembre 2022 ha approvato la Carta Ittica regionale ed i suoi allegati, tra i quali anche l'Allegato H – Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C nel quale vengono delineate le modalità di gestione delle aree lagunari per il periodo di validità della Carta Ittica stessa. In particolare al paragrafo 3, del sopra citato Allegato, vengono definite le "Linee di gestione delle attività di molluschicoltura" attività di acquacoltura svolta in mare o nelle acque lagunari salmastre della Zona C volta all'allevamento di una o più specie di molluschi. Vengono inoltre identificate le aree idonee a tale attività con riferimento alla venericoltura intesa come lo specifico allevamento delle diverse specie di Vongola, tipicamente lagunari, appartenenti al genere *Ruditapes* (*spp.*).

Successivamente, la Giunta regionale con DGR n. 819 del 12 luglio 2024 ha approvato la Prima Variante della Carta Ittica regionale, dopo aver acquisito il parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022.

Con riferimento alle specie di ostriche, in considerazione dei recenti risultati ottenuti nel Delta del Po con l'allevamento di alcune tipologie di ostriche, tra cui l'ostrica rosa, molti venericoltori stanno valutando con molto interesse la possibilità di affiancare al tradizionale allevamento di vongole veraci anche l'allevamento di ostriche, specie che risulta essere più resistente alle nuove sollecitazioni ambientali sopra descritte. In particolare nell'ultimo anno gli uffici delle sedi territoriali regionali, afferenti all'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, hanno registrato un incremento nelle domande di autorizzazione all'ostricoltura.

Risulta quindi indispensabile fornire agli operatori del settore gli strumenti atti a consentire in modo agevole di diversificare le attività di acquacoltura e definire alcuni indirizzi generali per l'allevamento di Ostriche (*Ostrea edulis* e *Crassostrea gigas*) nelle acque interne della Regione del Veneto.



In questo contesto, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le organizzazioni datoriali di categoria della pesca professionale e dell'acquacoltura, appare opportuno modificare pag. 31 del paragrafo 3.6 "Previsioni di piano per altre attività di molluschicoltura" dell'Allegato H – "Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C" alla Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e s.m.i. inserendo i seguenti capoversi:

"Per quanto riguarda l'allevamento di Molluschi non appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, occorre distinguere tra allevamenti di tipo orizzontale specificamente dedicati alle Ostriche messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostricole o poches, cestini o paniers), che occupano in generale superfici significative di fondale lagunare, e allevamenti di tipo verticale (dedicati principalmente a Mitili e Ostriche) su fondali profondi (almeno 2 metri) che utilizzano pali di ancoraggio e cavi ai quali sono sospese linee di lanterne, reste o retine in verticale ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che occupano in generale superfici di fondale lagunare più limitate.

Nel primo caso, relativo ad allevamenti di tipo orizzontale messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostricole o poches, cestini o paniers), si ritiene che l'attività possa interessare le medesime aree individuate dalla presente Carta Ittica regionale quali aree idonee all'attività di venericoltura e eventuali ulteriori aree individuate dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nel limite di una superficie massima pari ad un ettaro e mezzo per ciascun addetto dell'impresa interessata. Inoltre, qualora nel Comprensorio sia stato individuato dalla Giunta regionale il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, si prevede che l'attività di molluschicoltura di tipo orizzontale dovrà essere svolta esclusivamente nelle aree di competenza del Soggetto gestore, previo ottenimento di autorizzazione da parte dello stesso Soggetto gestore.

Sarà cura inoltre del Soggetto gestore unico, dare priorità, nell'assegnazione di nuove aree, all'attività di venericoltura, e solo nel caso tali aree non fossero utilizzabili per l'attività di venericoltura potranno essere destinate alle attività di Ostricoltura.

Qualora, invece, nel Comprensorio la Giunta regionale non abbia provveduto ad individuare il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, le attività di molluschicoltura di tipo orizzontale possono essere svolte previo ottenimento da parte dell'impresa interessata della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale, dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari".

Risulta necessario inoltre riformulare nel modo seguente l'ultimo capoverso a pag. 31, del paragrafo 3.6 dell'Allegato H – "Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C" alla DGR n. 1747/2022:

"Per quanto riguarda invece la localizzazione di aree idonee all'allevamento di molluschi con tecniche in sospensione verticale (mitili, ostriche) ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che non richiedono occupazione di fondali lagunari su superfici limitate, non si ritiene necessario individuare cartograficamente aree specifiche, fatte salve le necessità di ottenimento delle concessioni per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari".

Le modifiche sopra descritte sono state presentate formalmente alla Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 19/1998, nella seduta del 7 ottobre 2024 ed hanno ottenuto all'unanimità parere favorevole.

Si tratta di modifiche puramente gestionali con le quali si prevede che l'attività di ostricoltura sia di fatto equiparata all'attività di venericoltura ed effettuata esclusivamente nelle aree già individuate a tale scopo dalla Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e modificata con DGR n. 819/2024.

Si propone, pertanto, di provvedere all'approvazione dell'**Allegato A** – "Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C" alla presente deliberazione, per farne parte integrante, contenente le modifiche sopra descritte che sostituisce integralmente l'Allegato H – "Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C" alla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e s.m.i. in modo da definire un quadro organico ed univoco di riferimento aggiornato.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica regionale ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n.19”;

VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 “Approvazione della Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell’acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fornire agli operatori del settore strumenti atti a diversificare le attività di acquacoltura e regolamentare l'allevamento di Ostriche (*Ostrea edulis* e *Crassostrea gigas*) nelle acque interne della Regione del Veneto;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche a pag. 31 del paragrafo 3.6 “Previsioni di piano per altre attività di molluschicoltura” dell’Allegato H – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla DGR n. 1747/2022 e s.m.i. inserendo i seguenti capoversi:

“Per quanto riguarda l'allevamento di Molluschi non appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, occorre distinguere tra allevamenti di tipo orizzontale specificamente dedicati alle Ostriche messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), che occupano in generale superfici significative di fondale lagunare, e allevamenti di tipo verticale (dedicati principalmente a Mitili e Ostriche) su fondali profondi (almeno 2 metri) che utilizzano pali di ancoraggio e cavi ai quali sono sospese linee di lanterne, reste o retine in verticale ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che occupano in generale superfici di fondale lagunare più limitate.

Nel primo caso, relativo ad allevamenti di tipo orizzontale messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), si ritiene che l'attività possa interessare le medesime aree individuate dalla presente Carta Ittica regionale quali aree idonee all'attività di venericoltura e eventuali ulteriori aree individuate dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nel limite di una superficie massima pari ad un ettaro e mezzo per ciascun addetto dell'impresa interessata. Inoltre, qualora nel Comprensorio sia stato individuato dalla Giunta regionale il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, si prevede che l'attività di molluschicoltura di tipo orizzontale dovrà essere svolta esclusivamente nelle aree di



competenza del Soggetto gestore, previo ottenimento di autorizzazione da parte dello stesso Soggetto gestore.

Sarà cura inoltre del Soggetto gestore unico, dare priorità, nell'assegnazione di nuove aree, all'attività di venericoltura, e solo nel caso tali aree non fossero utilizzabili per l'attività di venericoltura potranno essere destinate alle attività di Ostreicoltura.

Qualora, invece, nel Comprensorio la Giunta regionale non abbia provveduto ad individuare il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, le attività di molluschicoltura di tipo orizzontale possono essere svolte previo ottenimento da parte dell'impresa interessata della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale, dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari”;

4. di approvare altresì la seguente modifica dell'ultimo capoverso a pag. 31, del paragrafo 3.6 dell'Allegato H – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla DGR n. 1747/2022 e s.m.i.:

“Per quanto riguarda invece la localizzazione di aree idonee all'allevamento di molluschi con tecniche in sospensione verticale (mitili, ostriche) ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che non richiedono occupazione di fondali lagunari su superfici limitate, non si ritiene necessario individuare cartograficamente aree specifiche, fatte salve le necessità di ottenimento delle concessioni per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari”;

5. di approvare pertanto, l'**Allegato A** – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato H - “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





REGIONE DEL VENETO

CARTA ITTICA REGIONALE VARIANTE N. 1

CODICE DOCUMENTO	CONTENUTO: PIANO DI GESTIONE ACQUE DI ZONA C
R 0 6	
FILE	
Allegato_H_R07_Piano di gestione_Acque lagunari salmastre_AS_rev05.docx	
TIPO DI DOCUMENTO	COMMITTENTE: Regione Veneto Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia Tel. 041 279.5419-5546 - Fax. 041 2795494 e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Relazione	

REALIZZAZIONE PROGETTO:	TIMBRO RESPONSABILE:
 BIOPROGRAMM Soc. Coop. 35124 Padova – via Lisbona 28/A Tel 049 8805544 - Fax 049 7629627 31024 Ormelle (TV) – via Gen. C. A. dalla Chiesa 1/a Tel 0422-809171 – Fax 0422-809169 bioprogramm@bioprogramm.it www.bioprogramm.it SOCIETÀ CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 SOCIETÀ CERTIFICATA UNI EN ISO 14001:2015	
 AQUAPROGRAM s.r.l. 36100 Vicenza – Via Luca Della Robbia 48 Tel. 0444/301212 - Fax 0444/315436 postmaster@aquaprogram.it www.aquaprogram.it	
THOMAS BUSATTO Biologo	
Dr. THOMAS BUSATTO biologo 30100 VENEZIA - Via Andrea Palladio 20	

05	14/01/2024	SESTA EMISSIONE	BIOPROGRAMM	P. TURIN	P. TURIN
04	30/11/2022	QUINTA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
03	31/05/2021	QUARTA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
02	31/03/2021	TERZA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
01	24/02/2021	SECONDA	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
00	29/05/2020	PRIMA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



34f5a5fa



INDICE

1	PREMESSA	5
2	LE SPECIE ITTICHE DI ACQUA SALMASTRA DEL VENETO	7
3	LINEE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA	11
3.1	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MOLLUSCHICOLTURA: REQUISITI DI ORDINE GENERALE	11
3.2	STATO DI FATTO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DA VENERICOLTURA	13
3.3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE ALLA VENERICOLTURA	13
3.4	PREVISIONI DI PIANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VENERICOLTURA E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	16
3.4.1	<i>Laguna di Venezia</i>	18
3.4.2	<i>Lagune del Polesine</i>	20
3.4.3	<i>Laguna di Caorle</i>	22
3.5	INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA VENERICOLTURA NELLE AREE LAGUNARI DEL DEMANIO MARITTIMO DEL VENETO	22
3.6	PREVISIONI DI PIANO PER ALTRE ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA	29
3.7	ATTIVITÀ DI PRE-INGRASSO	31
3.7.1	<i>Tecniche di pre-ingrasso con strutture a terra</i>	32
3.7.2	<i>Tecniche di pre-ingrasso con strutture in ambiente lagunare</i>	33
3.8	BUONE PRATICHE DI GESTIONE DELLE AREE DI VENERICOLTURA	37
4	ATTREZZI CONSENTITI NELLE AREE DI VENERICOLTURA	39
4.1	INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTREZZI UTILIZZABILI NELLE LAGUNE DEL VENETO	39
4.1.1	<i>Laguna di Venezia</i>	39
4.1.2	<i>Lagune del Polesine</i>	40
4.2	DESCRIZIONE DEGLI ATTREZZI E RELATIVE SPECIFICHE D'USO	40
4.2.1	<i>Rastrelli e rasche manuali</i>	40
4.2.2	<i>Rasche a pompa o idrorasche</i>	42
4.2.3	<i>Rusca o Rasca</i>	44
4.2.4	<i>Draga vibrante</i>	45
5	GESTIONE DELLE AREE NURSERY	48
5.1	LINEE DI GESTIONE PER AREE NURSERY	49
5.2	ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE NURSERY	51



6	LINEE GUIDA PER LA PESCA PROFESSIONALE DEI VENERIDI	53
6.1	LAGUNA DI VENEZIA	54
6.1.1	Modalità di pesca e attrezzi utilizzabili	54
6.1.2	Aree di pesca.....	54
6.1.3	Periodi di pesca	54
6.1.4	Operatori autorizzabili.....	55
6.1.5	Numero massimo di operatori autorizzabili	55
6.1.6	Quantitativi pescabili.....	55
6.1.7	Validità delle autorizzazioni	55
6.1.8	Limitazioni ed obblighi	55
6.1.9	Sospensione dell'autorizzazione	56
6.2	ACQUE MARITTIME INTERNE COMPRESSE TRA LA FOCE DEL FIUME ADIGE E LA FOCE DEL PO DI MAISTRA.....	56
6.2.1	Aree di pesca.....	56
6.2.2	Modalità di pesca ed attrezzi utilizzabili	56
6.2.3	Numero massimo di operatori autorizzabili	57
6.2.4	Quantitativi pescabili.....	57
6.2.5	Validità delle autorizzazioni	57
6.2.6	Limitazioni ed obblighi	57
6.2.7	Sospensione dell'autorizzazione	57
6.3	ACQUE MARITTIME INTERNE COMPRESSE TRA LA FOCE DEL PO DI MAISTRA ED IL FIUME PO DI GORO	57
6.3.1	Aree di pesca.....	58
6.3.2	Modalità di pesca ed attrezzi utilizzabili	58
6.4	ALTRE ACQUE LAGUNARI DEL VENETO.....	59
7	ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PESCA DI OSTRICHE SU BANCHI NATURALI DI OSTRICA CONCAVA.....	60
7.1	AREE DI PESCA	60
7.2	PERIODI E TEMPI DI PESCA.....	60
7.3	METODI E QUANTITÀ DI RACCOLTA	60
7.4	TAGLIA MINIMA.....	60
8	MISURE DI PREVENZIONE AMBIENTALE PER RIDURRE I RISCHI DI IMPATTO DERIVANTI DALLA PESCA E DALL'ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI.....	61
9	ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA E PROFESSIONALE NELLE ACQUE DI ZONA C	63



9.1	ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA IN ZONA C	63
9.1.1	<i>Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistica nelle acque lagunari del Veneto ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort</i>	63
9.1.2	<i>Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistico-sportiva nella Laguna di Caorle e Laguna del Mort</i>	64
9.1.3	<i>Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistica nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella zona C del Delta del Po.....</i>	65
9.1.4	<i>Limitazioni specifiche di cattura per molluschi, crostacei e ricci di mare</i>	65
9.2	ATTREZZI AMMESSI PER LA PESCA PROFESSIONALE IN ZONA C	65
9.2.1	<i>Attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque lagunari con esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort</i>	66
9.2.2	<i>Attrezzi ammessi per la pesca professionale nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort</i>	67
9.2.3	<i>Fiume Po e suoi rami laterali ricadenti in zona C.....</i>	68
9.2.4	<i>Attrezzi ammessi per la pesca professionale nelle altre acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in zona C</i>	69
9.2.5	<i>Limitazioni specifiche di cattura dei ricci di mare in Zona C.....</i>	69
10	AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA PROFESSIONALE CON “RETE DA POSTA” CON COGOLLI O TRESSE”, “REONE DA SEPIE” E “NASSA DA SEPIE”	70
10.1	RETE DA POSTA CON COGOLLI O “TRESSE”	70
10.1.1	<i>Individuazione del numero delle autorizzazioni concedibili.....</i>	70
10.2	REONI E NASSE DA SEPIE.....	71
11	ATTIVITÀ TRADIZIONALE DI PRODUZIONE DI “MOECHE”	72
12	LINEE GUIDA DI GESTIONE DELLA PESCA DEL PESCE NOVELLO	74
13	LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DI CORBOLE E ANELLIDI	76
13.1	MISURE GESTIONALI PER RACCOLTA DI ANELLIDI E CORBOLE	76
13.2	PESCA PROFESSIONALE	77
13.3	PESCA SPORTIVA.....	77
13.4	PERIODI DI DIVIETO	77
14	LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI VALLICOLTURA E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 19/1998	78
14.1	PREMESSA	78
14.2	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	78
14.3	TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO.....	79



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

14.4	SPECIE OGGETTO DI ALLEVAMENTO	79
14.5	SEMINA DEL NOVELLAME	80
14.6	PERIODI, ATTREZZI E SISTEMI DI PESCA	80
14.7	METODI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE.....	81
14.8	DIFESE PASSIVE.....	81
14.9	VALIDITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE	81
14.10	ELEMENTI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER LA VALLICOLTURA.....	81
14.11	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	82
14.12	CONTROLLO E SANZIONI	83
14.13	CAUSE DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	83
15	BILANCIONI	84
15.1	DESCRIZIONE DELL'ATTREZZO	84
15.2	STATO DI FATTO.....	84
15.3	STATO DI PROGETTO: PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI BILANCIONI.....	87
15.3.1	<i>Pianificazione dei bilanciamenti in Zona B</i>	88
15.3.2	<i>Pianificazione dei bilanciamenti in Zona C</i>	90
15.4	TIPOLOGIA STANDARD DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI BILANCIONI	92
15.5	PREVISIONI REGOLAMENTARI.....	93
16	RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE MOTIVATO N. 252 DEL 15 NOVEMBRE 2022 DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS	95



1 PREMESSA

La Carta ittica della Regione Veneto è stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1747 del 30 dicembre 2022.

La presente Variante 1 viene redatta in accoglimento di alcune proposte di modifica della suddetta Carta Ittica pervenute, da parte di soggetti pubblici e privati, alla Regione Veneto - Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - nel corso dell'anno 2023.

Il quadro riassuntivo, in forma tabellare delle richieste pervenute, le modalità di recepimento/rigetto ed il parere del valutatore sono riassunte nell'Allegato V1 al Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) della Variante. In conseguenza all'accoglimento di alcune delle proposte di modifica, così come esposte nell'Allegato V1 al Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), si è quindi resa necessaria la modifica sostanziale dei seguenti elaborati di piano:

- Allegato G - Piano di Gestione Acque Dolci – Zona A e B;
- Allegato H - Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C;
- Allegato K - Cartografia del reticolo idrografico regionale di prevalente interesse alieutico della Regione Veneto;
- Allegato O - Cartografia della zonizzazione delle acque regionali in zona salmonicola (Zona A), ciprinicola (Zona B), salmastra (Zona C) della Regione Veneto;
- Allegato Q - Cartografia delle Zone di riposo biologico integrale, Aree di accrescimento, Zone a gestione speciale di pesca (No Kill; No Kill Catch&Release; No Kill Specifiche; Zone Trofeo) della Regione Veneto;
- Allegato R - Cartografia delle zone di semina di adulti di Trota fario e di Trota iridea della Regione Veneto;
- Allegato T - Cartografia dei campi gara (tipo A e B) e degli ambienti compatibili con le manifestazioni di pesca sportiva nella Regione Veneto;
- Allegato CC - Cartografia dei bilanciamenti esistenti e dei tratti o aree in cui è possibile realizzare nuovi bilanciamenti nella Regione Veneto.

Sono stati inoltre oggetto di modifica formale e non sostanziale, per aggiornamento del layout in esito alla modifica del tematismo di cui all'Allegato O, i seguenti elaborati:

- Allegato L – Zone di presenza della trota marmorata
- Allegato M – Zone di presenza del Temolo, della Lampreda padana e del Gambero fiume.



La Carta Ittica ha come fine primario la ricognizione dello stato attuale delle risorse ittiche del Veneto e l'elaborazione di linee guida e regolamentari per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura, contemperando la necessità di tutela e conservazione del patrimonio ittiofaunistico autoctono e dell'ambiente naturale con lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di acquacoltura, nonché delle attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva nelle acque interne del Veneto. La Carta Ittica individua le modalità di gestione, sfruttamento e utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi che professionali nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione.

Il Piano di Gestione della Carta Ittica, sviluppato nei paragrafi successivi, è quindi lo strumento principale attraverso il quale perseguire gli specifici obiettivi previsti dal Documento Preliminare della Carta Ittica Regionale approvato con D.G.R. n. 1519 del 22 ottobre 2019, che si possono schematicamente riassumere nel modo seguente:

1. Salvaguardare le popolazioni ittiche autoctone al fine di garantire il raggiungimento/mantenimento di stock adeguati funzionali anche per un prelievo sostenibile.
2. Creare le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività di pesca professionale e di acquacoltura, anche al fine di incrementare i livelli occupazionali e di redditività economica, sostenendo il ricambio generazionale e l'ingresso di nuove professionalità.
3. Promuovere le attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva, adeguandone la gestione anche nei confronti delle nuove tecniche e discipline sportive ed evitando sovrapposizioni e conflitti con le attività professionali.
4. Individuare i necessari adeguamenti della normativa regionale (legge e regolamento) anche in relazione al nuovo assetto amministrativo e alla riorganizzazione delle competenze.
5. Contrastare la diffusione delle specie ittiche alloctone.
6. Tutelare le popolazioni di specie di interesse comunitario e conservazionistico.
7. Conservare gli habitat naturali di interesse comunitario e ridurre i possibili impatti sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca.
8. Adeguare la gestione delle attività di pesca, sia professionale che dilettantistico-sportiva, alle mutate condizioni ambientali dovute al processo di cambiamento climatico.
9. Introdurre misure in grado di minimizzare i costi ambientali e contribuire anche alla riduzione delle emissioni clima alteranti.



2 LE SPECIE ITTICHE DI ACQUA SALMASTRA DEL VENETO

Le specie presenti nelle acque salmastre si possono dividere in:

- **Residenti lagunari:** specie che vivono stabilmente in laguna o in estuario;
- **Migratori:** specie che trascorrono parte della loro vita in ambiente lagunare, si dividono in:
 - **Migratori diadromi:** specie di passaggio in laguna durante le migrazioni riproduttive.
 - **Migratori anadromi:** pesci che vivono per la maggior parte del tempo in acque salate e si riproducono in acque dolci.
 - **Migratori catadromi:** pesci che vivono in acque dolci e si riproducono in acque salate.
 - **Migratori marini:** specie marine che compiono migrazioni stagionali nelle acque di transizione durante il corso di tutta la loro vita.
 - **Migratori occasionali:** specie marine che si riproducono in mare che sporadicamente e occasionalmente possono trovarsi nelle acque di transizione
- **Visitatori dulciacquicoli occasionali:** specie d'acqua dolce che occasionalmente, in base a cicli stagionali, vivono occasionalmente in laguna, nelle aree dove sfociano i corsi d'acqua. Questi ultimi sono stati trattati nella relazione delle acque dolci.

Le specie ittiche presenti o segnalate in Regione Veneto sono riportate nella seguente tabella 2.1 e sono da considerarsi tutte autoctone.

Tabella 2.1. Elenco delle specie ittiche di acqua salmastra del Veneto

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	BIOLOGIA
1	Acciuga	<i>Engraulis encraiolus</i>	Migratore marino
2	Aguglia	<i>Belone belone</i>	Migratore marino
3	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Migratore marino e catadromo
4	Barracuda mediterraneo	<i>Sphyrena viridensis</i>	Migratore occasionale
5	Bavosa cervina	<i>Parablennius zvonimiri</i>	Migratore occasionale
6	Bavosa cornuta	<i>Parablennius tentacularis</i>	Migratore occasionale
7	Bavosa pavone	<i>Salaria pavo</i>	Residente lagunare
8	Bavosa ruggine	<i>Parablennius gattorugine</i>	Migratore occasionale
9	Bavosa sanguigna	<i>Parablennius sanguinolentus</i>	Migratore occasionale
10	Boga	<i>Boops boops</i>	Migratore occasionale



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	BIOLOGIA
11	Cavalluccio marino	<i>Hippocampus hippocampus</i>	Residente lagunare
12	Cavalluccio marino camuso	<i>Hippocampus guttulatus</i>	Residente lagunare
13	Cefalo bosega	<i>Chelon labrosus</i>	Migratore marino
14	Cefalo calamita	<i>Liza ramada</i>	Migratore marino
15	Cefalo dorato	<i>Liza aurata</i>	Migratore marino
16	Cefalo verzelata	<i>Liza saliens</i>	Migratore marino
17	Cefalo volpina	<i>Mugil cephalus</i>	Migratore marino
18	Cheppia o Alosa	<i>Alosa fallax</i>	Migratore anadromo
19	Corvina	<i>Sciaena umbra</i>	Migratore occasionale
20	Dragoncello minore	<i>Callionymus risso</i>	Migratore occasionale
21	Ghiozzetto cenerino	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Residente lagunare
22	Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Residente lagunare
23	Ghiozzetto marmoreggiato	<i>Pomatoschistus marmoratus</i>	Residente lagunare
24	Ghiozzetto minuto	<i>Pomatoschistus minutus</i>	Migratore marino
25	Ghiozzo gò	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	Residente lagunare
26	Ghiozzo nero	<i>Gobius niger</i>	Residente lagunare
27	Ghiozzo paganello	<i>Gobius paganellus</i>	Residente lagunare
28	Ghiozzo testone	<i>Gobius cobitis</i>	Migratore occasionale
29	Ghiozzo zebra	<i>Zebrus zebrus</i>	Migratore occasionale
30	Grongo	<i>Conger conger</i>	Migratore occasionale
31	Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	Migratore anadromo
32	Latterino	<i>Atherina boyeri</i>	Residente lagunare
33	Leccia	<i>Lichia amia</i>	Migratore occasionale
34	Leccia stella	<i>Trachinotus carolinus</i>	Migratore occasionale
35	Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Migratore occasionale
36	Mormora	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Migratore marino
37	Mostella o Musdea	<i>Phycis phycis</i>	Migratore occasionale
38	Nono	<i>Aphanius fasciatus</i>	Residente lagunare
39	Occhiata	<i>Oblada melanura</i>	Migratore occasionale
40	Ombrina	<i>Umbrina cirrosa</i>	Migratore marino
41	Orata	<i>Sparus aurata</i>	Migratore marino
42	Pagello fragolino	<i>Pagellus erythrinus</i>	Migratore occasionale
43	Pagro	<i>Pagrus pagrus</i>	Migratore occasionale
44	Pagro maggiore	<i>Pagrus major</i>	Migratore occasionale
45	Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	Migratore occasionale



34f5a5fa



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	BIOLOGIA
46	Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	Migratore marino
47	Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	Migratore marino
48	Pesce ago adriatico	<i>Syngnathus taenionotus</i>	Residente lagunare
49	Pesce ago cavallino	<i>Syngnathus typhle</i>	Residente lagunare
50	Pesce ago di rio	<i>Syngnathus abaster</i>	Residente lagunare
51	Pesce ago macchiato	<i>Nerophis maculatus</i>	Migratore occasionale
52	Pesce ago musolungo	<i>Syngnathus tenuirostris</i>	Migratore marino
53	Pesce ago sottile	<i>Nerophis ophidion</i>	Residente lagunare
54	Pesce balestra	<i>Balistes carolinensis</i>	Migratore occasionale
55	Pesce capone	<i>Chelidonichthys lucernus</i>	Migratore marino
56	Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Migratore occasionale
57	Razza stellata	<i>Raja asterias</i>	Migratore occasionale
58	Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Migratore marino
59	Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Migratore occasionale
60	Sarago fasciato	<i>Diplodus vulgaris</i>	Migratore occasionale
61	Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	Migratore occasionale
62	Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	Migratore occasionale
63	Sarago sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	Migratore marino
64	Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Migratore marino
65	Sciarrano sacchetto	<i>Serranus hepatus</i>	Migratore occasionale
66	Scorfano rosso	<i>Scorpaena scrofa</i>	Migratore occasionale
67	Scorfanotto	<i>Scorpaena porcus</i>	Residente lagunare
68	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Migratore occasionale
69	Sogliola comune	<i>Solea solea</i>	Migratore marino
70	Sogliola dal porro	<i>Pegusa impar</i>	Migratore marino
71	Spigola o branzino	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Migratore marino
72	Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Migratore marino
73	Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	Migratore anadromo
74	Suacia	<i>Amoglossus laterna</i>	Migratore occasionale
75	Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	Migratore occasionale
76	Tanuta	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Migratore occasionale
77	Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>	Migratore occasionale
78	Tordo	<i>Labrus viridis</i>	Migratore occasionale
79	Tordo grigio	<i>Symphodus cinereus</i>	Migratore occasionale
80	Tordo occhionero	<i>Symphodus melops</i>	Migratore occasionale



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	BIOLOGIA
81	Tordo pavone	<i>Symphodus tinca</i>	Migratore occasionale
82	Tordo rosso	<i>Symphodus mediterraneus</i>	Migratore occasionale
83	Tordo verde	<i>Symphodus roissali</i>	Residente lagunare
84	Tracina vipera	<i>Echiichthys vipera</i>	Migratore occasionale
85	Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Migratore marino
86	Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Migratore marino
87	Vaccarella	<i>Aetomylaeus bovinus</i>	Migratore occasionale
88	Zerro	<i>Spicara smaris</i>	Migratore occasionale



34f5a5fa



3 LINEE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA

L'identificazione e la scelta di aree idonee alle attività di molluschicoltura sono fondamentali per una corretta gestione della risorsa.

Per tale motivo la conferma delle aree in essere e/o l'istituzione di nuove zone che vengono previste in questo Piano, dovrà essere periodicamente aggiornata sulla base delle eventuali variazioni delle caratteristiche ambientali degli ambiti lagunari interessati e delle interazioni che tali aree potrebbero avere con piani e progetti di futura realizzazione/attuazione (idraulica lagunare, opere prioritarie di interesse pubblico, ecc.).

In questo capitolo vengono delineate le modalità di gestione delle aree lagunari per il periodo di validità della presente Carta Ittica.

Risulta necessario, all'inizio del presente capitolo, definire in modo univoco il significato di alcuni termini tecnici che verranno in seguito utilizzati. Pertanto, ai fini della Carta Ittica Regionale, si riportano le seguenti definizioni:

- **ACQUACOLTURA** – l'acquacoltura è un'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 4/2012). L'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento (art. 20, comma 1, L.R. n. 19/1998).
- **MOLLUSCHICOLTURA** – è l'attività di acquacoltura volta all'allevamento di una o più specie di molluschi. Le attività di molluschicoltura, per le caratteristiche degli organismi oggetto di allevamento, si svolgono in mare o nelle acque lagunari salmastre della Zona C, prevalentemente riferibili alle aree del demanio marittimo; fa eccezione l'attività di ostricoltura che per le sue caratteristiche potrà essere esercitata all'interno delle valli da pesca, laddove l'organo competente abbia certificato idoneità del sito dal punto di vista sanitario.
- **VENERICOLTURA** – Nella presente Carta Ittica Regionale con il termine di venericoltura si intende specificatamente l'allevamento delle diverse specie di Vongola, tipicamente lagunari, appartenenti al genere *Ruditapes* (sin. *Tapes*).

3.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività molluschicoltura: requisiti di ordine generale

Tutte le forme di acquacoltura, attività che nella Regione Veneto comprende principalmente l'allevamento di specie ittiche e l'allevamento di molluschi, venericoltura inclusa, devono essere



autorizzate amministrativamente dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998, siano esse ricadenti in aree demaniali ottenute in concessione, ovvero, siano esse ricadenti in aree di proprietà privata.

Ai fini della regolarità dell'attività di acquacoltura nelle aree lagunari e deltizie è necessaria:

- a) l'acquisizione della concessione all'occupazione e all'uso dello spazio acqueo demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione oppure, nel caso di area di proprietà privata, l'acquisizione del parere in merito alla validità del titolo attestante la legittima detenzione del fondo rilasciato dall'Amministrazione pubblica competente;
- b) la successiva autorizzazione all'attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 rilasciata dal Direttore della Struttura regionale competente in materia di pesca;
- c) la Registrazione ai fini igienico sanitari dell'attività di acquacoltura da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio ai sensi del D. Lgs. n. 148/2008. L'atto di registrazione dell'allevamento può perfezionarsi solo a seguito della verifica della sussistenza e della validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 in capo all'impresa titolare dell'allevamento.

Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura, sia relative alla molluschicoltura sia relative alla piscicoltura, sono, come detto innanzi, rilasciate dalla competente Struttura regionale in materia di pesca, previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo, individuato nel Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia o negli Uffici Regionali del Genio Civile, ai sensi di quanto dispone l'art. 22 della L.R. n. 19/98.

La validità dell'autorizzazione alla molluschicoltura è fissata in anni 5 dalla data del rilascio; l'autorizzazione è eventualmente rinnovabile. Ovviamente, nel caso del venir meno della validità o dell'efficacia dei titoli di possesso della superficie acquee, l'autorizzazione a scopo di molluschicoltura decade automaticamente.

L'autorizzazione alla molluschicoltura dovrà essere oggetto di monitoraggio con cadenza annuale con obbligo di trasmissione alla Regione del Veneto dei valori di produzione annuale delle zone in concessione, dettagliando i valori di produzione di ogni singola area.

Il titolare dell'autorizzazione, durante l'esercizio dell'attività di molluschicoltura, che deve essere regolarmente assentita, è unico responsabile di ogni danno arrecato a cose e/o persone.

Il rilascio della prescritta autorizzazione obbliga il suo titolare a garantire l'ottimale mantenimento delle condizioni dei fondali delle superfici lagunari e la pulizia delle zone acquee; inoltre dovrà essere assicurato, nell'esercizio della autorizzata attività di molluschicoltura, il rispetto delle norme igienico sanitarie.



Il titolo autorizzatorio, inoltre, è soggetto a decadenza o revoca nel caso in cui la competente autorità proceda alla revoca della concessione demaniale di occupazione di spazi acquei, nel caso di inadeguato sfruttamento della risorsa concessa o per esigenze di pubblico generale interesse.

In tutti i casi sopra indicati, il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

In caso di mancato rinnovo ovvero di revoca, anche parziale, della autorizzazione o concessione, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione di qualsiasi eventuale ingombro esistente nell'area lagunare oggetto dell'attività di molluscoltura. In difetto, vi provvederà direttamente la Autorità pubblica addebitando le relative spese al concessionario.

3.2 Stato di fatto delle superfici interessate da venericoltura

Sulla base dei dati disponibili attualmente le zone interessate da attività di venericoltura coinvolgono, nel complesso, una superficie di circa 1.743 ettari in Laguna di Venezia e di circa 548 ettari nelle Lagune del Polesine di cui circa 376 ettari nelle Lagune Nord e circa 172 ettari nelle Lagune Sud.

Per quanto riguarda le lagune a sud del Po di Maistra ricadenti entro i Diritti Esclusivi di Pesca, si evidenzia che attualmente una piccola parte di tali zone viene specificatamente destinata alla venericoltura mentre tutto il resto delle superfici acquee di queste risulta praticata la pesca alle vongole.

3.3 Individuazione delle aree idonee alla venericoltura

La concessione di aree di bassofondo lagunare per la venericoltura è stata individuata nelle precedenti pianificazioni di settore come strategia obbligata per mantenere elevati livelli di produzione e occupazione e al contempo minimizzare gli impatti dovuti alla pesca meccanizzata sull'ambiente lagunare.

Nel confermare questa scelta generale, il Piano di Gestione della Carta Ittica Regionale individua quali criteri fondamentali per l'individuazione delle aree di allevamento di Vongole veraci, appartenenti ai generi *Ruditapes* (sin. *Tapes*), sia la vocazionalità produttiva delle stesse sia la necessità di tutela delle specie e degli habitat naturali protetti nel rispetto di quanto stabilito dalle Direttive comunitarie e dalle normative nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Nella cartografia di Piano, allegata al presente documento, sono state conseguentemente individuate le aree potenzialmente idonee al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di venericoltura ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge (L.R. 19/1998 e smi, art. 22), fatta



ovviamente salva la necessità dei titoli necessari all'occupazione dello spazio acqueo e di acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste ai sensi delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.

Per quanto riguarda la Laguna di Venezia, le aree idonee per tale attività confermano sostanzialmente le previsioni di vocazionalità contenute nel Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche delle lagune della provincia di Venezia (approvato dal Commissario nella competenza del Consiglio della Provincia di Venezia con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2015) di seguito indicato con l'acronimo di P.G.R.A.V.

Per le zone lagunari del Polesine a nord del Fiume Po di Maistra sono state considerate le valutazioni di vocazionalità più recenti disponibili, ovvero quelle contenute nella vigente Carta Ittica della Provincia di Rovigo (Mistri ed al. 2009) che descrive le lagune del Nord Polesine (Lagune di Marinetta, Caleri e Vallona), con i dovuti aggiornamenti apportati sulla base degli esiti delle ulteriori verifiche e dei rilievi condotti nel corso delle attività di elaborazione della presente Carta Ittica Regionale.

Per le Lagune a Sud del Po di Maistra (Barbamarco, Basson, Burcio, Canarin, Allagamento, Sacca di Scardovari), peraltro coincidenti con le aree soggette ai Diritti Esclusivi di Pesca della Provincia di Rovigo, non essendo disponibili attualmente modelli di vocazionalità si è provveduto a formulare una valutazione dell'idoneità di queste aree mediante una analisi dei dati di produzione di tali zone integrate con i dati raccolti nel corso dei sopralluoghi svolti nell'ambito della fase conoscitiva della Carta Ittica e con altri dati resi disponibili dall'attuale gestore dei Diritti Esclusivi di Pesca.

L'insieme delle aree idonee all'esercizio della venericoltura sono riportate nelle specifiche cartografie georiferite allegate al presente Piano di Gestione, facenti parte integrante della Carta Ittica Regionale.

L'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla venericoltura ha come scopo principale quello di massimizzare la resa economica dell'attività nel rispetto delle esigenze di salvaguardia degli ecosistemi lagunari.

L'utilizzo di aree specificatamente vocate alla venericoltura, nel rispetto dei principi generali enunciati in precedenza, è una scelta necessaria per garantire sia il mantenimento dei livelli occupazionali del settore sia il livello di produzione sia la necessaria esigenza di tutela ambientale.

A riguardo di quest'ultimo aspetto si deve infatti evidenziare che lo scenario ambientale entro il quale si opera, caratterizzato dalla diffusa presenza di Siti Rete Natura 2000, richiede una particolare attenzione in tema di tutela degli ecosistemi con la necessità di operare scelte



gestionali che minimizzino gli impatti dovuti alla pesca delle vongole in generale ed in particolare di quella meccanizzata.

Pertanto, le nuove autorizzazioni per attività di venericoltura potranno riguardare esclusivamente superfici incluse entro le aree individuate come potenzialmente idonee alle attività di venericoltura, come da cartografie allegate al presente Piano di gestione, facenti parte integrante della Carta Ittica regionale, fatta eccezione per le attività di pre-ingrasso di vongole svolte in strutture in sospensione, anche all'interno delle valli da pesca.

In questo contesto va sottolineato che le aree con presenza, anche limitata, di praterie di fanerogame sommerse e le aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1310, 1320, 1410 e 1420 (*aree barenicole con presenza di vegetazione alofila*) non potranno comunque essere autorizzate per le attività di venericoltura, ancorché esse fossero ricomprese entro le aree individuate dal Piano come potenzialmente idonee.

Nelle aree con presenza, anche limitata, di praterie di fanerogame sommerse e nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1310, 1320, 1410 e 1420 è quindi sempre vietato:

- effettuare campagne di raccolta del seme all'interno delle aree nursery;
- l'attività di raccolta dei veneridi
- la localizzazione di aree di pre-ingrasso
- l'esecuzione di interventi che, ancorché rientranti tra quelli di cui al paragrafo 3.8 "Buone pratiche di gestione delle aree di venericoltura" e/o tra quelli di cui al Capitolo 11 del presente Piano di Gestione "Misure di prevenzione ambientale per ridurre i rischi di impatto derivanti dalla pesca e dall'allevamento di molluschi", possano comportare modifiche delle caratteristiche del fondale lagunare.

Si specifica, infine, che eventuali aree attualmente già autorizzate per l'esercizio della attività venericoltura ma esterne alle zone individuate come utilizzabili a tale scopo dalla nuova cartografia di Piano, potranno comunque essere oggetto di ulteriore rinnovo in favore dell'impresa titolare dell'allevamento alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale, fino al completamento del ciclo produttivo; in tal caso il termine di validità della nuova autorizzazione non potrà superare il termine di tre anni dalla data di approvazione della Carta Ittica Regionale, previa dimostrazione di essere state gestite con evidenza di produzioni significative nel corso dei tre anni precedenti all'istanza di rinnovo.

Le aree già autorizzate per l'esercizio della attività venericoltura ma esterne alle zone individuate come utilizzabili a tale scopo dalla nuova cartografia di Piano non possono in alcun caso essere oggetto di subentro o di modifica dell'impresa titolare dell'allevamento.



In ogni caso, trascorsi tre anni dalla data di approvazione della Carta Ittica Regionale le eventuali autorizzazioni ad attività di venericoltura relative ad allevamenti posti al di fuori delle aree individuate dalla cartografia di Piano quali idonee allo svolgimento delle attività di venericoltura, devono considerarsi automaticamente decadute. Tale clausola di decadenza deve essere prevista in tutte le autorizzazioni all'attività di venericoltura, relative ad allevamenti posti al di fuori delle aree individuate dalla cartografia di Piano quali idonee allo svolgimento delle attività di venericoltura, eventualmente rilasciate in data successiva alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale.

3.4 Previsioni di piano per lo svolgimento delle attività di venericoltura e criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni

Si riportano nei paragrafi seguenti i criteri per lo svolgimento dell'attività di venericoltura nelle aree lagunari del Veneto.

Le aree oggetto di autorizzazione ai fini di venericoltura dovranno avere una superficie massima in relazione alla produttività locale ed al numero di addetti coinvolti nell'attività, sulla base dei parametri stabiliti nei paragrafi successivi.

Le imprese che possono ottenere le autorizzazioni per l'allevamento di Vongole veraci devono essere società di persone o società di capitali, incluse cooperative e consorzi, iscritte al Registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aventi nell'oggetto sociale l'attività di acquacoltura, che siano titolari di partita IVA.

In considerazione della complessità dell'attività di venericoltura e della necessità di favorire forme gestionali aggregative, le autorizzazioni per l'allevamento di Vongole veraci nelle aree del demanio marittimo non possono avere una superficie inferiore a 1,5 Ha per le aree del Delta del Po e a 4 ha per le aree della Laguna di Venezia per ciascuna impresa beneficiaria. Per questo motivo, in considerazione dei parametri di superficie massima per addetto stabiliti nei successivi paragrafi, le autorizzazioni per attività di venericoltura non possono essere rilasciate in favore di Imprese Individuali.

Al fine di determinare la superficie massima autorizzabile dell'allevamento, sono considerati addetti dell'allevamento di venericoltura i titolari, i soci o i dipendenti, assunti a tempo pieno e indeterminato, delle imprese ittiche aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, i quali risultino iscritti agli elenchi dell'INPS quali lavoratori del settore agricolo o della pesca.

Al fine del calcolo della superficie massima autorizzabile per ciascuna impresa richiedente, il numero di addetti dell'impresa, così come sopra definiti, deve essere moltiplicato per il coefficiente specifico attribuito per ciascun comprensorio, così come definiti ai successivi paragrafi 3.4.1 (Laguna di Venezia) e 3.4.2 (Lagune del Polesine).



Qualora il medesimo addetto risulti inserito nell'elenco di due o più imprese diverse, le stesse imprese dovranno indicare per ciascun addetto "condiviso" la frazione del coefficiente specifico del comprensorio da attribuire all'addetto per ciascuna impresa richiedente, affinché la somma delle frazioni risulti uguale o inferiore al valore dello stesso coefficiente.

In tal caso ciascuna impresa dovrà allegare alla richiesta per l'utilizzo di aree del demanio marittimo ai fini di venericoltura una copia della medesima dichiarazione sottoscritta dall'addetto interessato contenente il dettaglio delle frazioni della propria prestazione lavorativa dedicate a ciascuna impresa. Nell'eventualità che la somma delle frazioni di coefficiente attribuite allo stesso addetto risulti superiore al valore dello stesso coefficiente, l'addetto interessato sarà escluso da tutti gli elenchi presentati.

Ciascuna impresa richiedente, tenuto conto del valore della superficie massima autorizzabile, avanzerà una specifica richiesta per l'utilizzo di aree del demanio marittimo ai fini di venericoltura, allegando obbligatoriamente alla stessa istanza una cartografia di dettaglio delle aree oggetto della richiesta.

Fatto salvo il valore della superficie massima autorizzabile per ciascuna impresa richiedente, calcolato con le modalità sopra descritte, in caso di pluralità di domande per l'utilizzo di aree del demanio marittimo ai fini di venericoltura che si sovrappongano in tutto o in parte, oltre ai criteri stabiliti dall'art. 37 del Codice della Navigazione, si applicano i seguenti criteri di prevalenza elencati in ordine di priorità:

- 1) domande finalizzate al mantenimento delle attività produttive nelle stesse aree in cui l'attività di venericoltura si è svolta negli anni precedenti, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 228/2001;
- 2) domande di ampliamento in aree contigue a quelle delle concessioni o autorizzazioni esistenti;
- 3) domande di modifica e/o traslazione di concessioni e autorizzazioni esistenti nel medesimo comprensorio così come definito al successivo paragrafo 3.5
- 4) domande avanzate da imprese che hanno svolto attività di venericoltura in almeno 1 dei 5 anni precedenti all'istanza nell'ambito del medesimo comprensorio così come definito al paragrafo 3.5;
- 5) domande di nuova concessione e autorizzazione all'attività di venericoltura avanzate da imprese costituite esclusivamente da giovani di età inferiore ai 40 anni e/o donne;
- 6) domande di nuova concessione e autorizzazione all'attività di venericoltura avanzate da imprese aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al precedente punto 5).

Tra più domande dello stesso tipo, costituisce motivo di preferenza la partecipazione alla compagine sociale del maggior numero di soggetti qualificabili come "addetti" che abbiano già



svolto attività di venericoltura nei 5 anni precedenti la presentazione dell'istanza, nel medesimo comprensorio, così come definito al successivo paragrafo 3.5, dove è localizzata l'area oggetto di richiesta.

L'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, è consentito esclusivamente nei confronti di soggetti che siano soci dell'impresa titolare della concessione. Non sono consentiti spostamenti o traslazioni nel corso del periodo di vigenza della concessione demaniale.

Anche in considerazione della definizione dei criteri soprarichiamati il subingresso nella concessione è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità concedente ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, esclusivamente nel caso di morte del titolare o di cessione dell'attività d'impresa determinata da specifico atto scritto depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Capitolo.

3.4.1 Laguna di Venezia

Le superfici potenzialmente concedibili per la venericoltura sono localizzate in dettaglio nella cartografia allegata al Piano e risultano confermate e leggermente incrementate rispetto alla pianificazione contenuta nel PGRAV (2015).

Nel caso della Laguna di Venezia, il parametro per il calcolo della superficie massima autorizzabile per attività di venericoltura viene stabilito in **3,0 Ha** massimi per addetto.

In considerazione della maggior disponibilità di superfici potenzialmente idonee, nella Laguna di Venezia, esclusivamente all'interno di tali superfici individuate dal presente Piano di gestione, possono essere autorizzate attività di venericoltura anche oltre il valore di cui al periodo precedente, limitatamente ad eventuali attività di venericoltura a bassa densità, basate sul solo reclutamento naturale, che non prevedano alcuna attività di semina di prodotto giovanile.

In termini di scelte di piano per la localizzazione delle aree da destinare alla venericoltura in Laguna di Venezia è stato effettuato un particolare approfondimento sull'area di Valle Millecampi; questo ha portato alla scelta, sintetizzata nella cartografia di piano di cui all'Allegato W), di escluderla dalle stesse così come peraltro avvenuto per altre ampie aree della Laguna di Venezia.

La scelta pianificatoria sul posizionamento delle aree destinate alla venericoltura ha infatti tenuto nella dovuta considerazione sia degli aspetti produttivi legati all'allevamento delle vongole sia degli aspetti ambientali legati alle necessità di conservazione del delicato ecosistema della Laguna di Venezia sia delle interazioni generate dalla stessa venericoltura, che va ricordato costituisce titolo esclusivo di utilizzo del sedime lagunare, verso le attività di pesca professionale ai veneridi.



Per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati alla pratica della venericoltura è stato attentamente valutato l'impatto che l'attività di allevamento delle vongole ha sui fondali lagunari, già colpiti dal fenomeno dell'erosione e della dispersione di sedimenti particolarmente grave in Laguna di Venezia.

In questi termini, come risulta evidente dalla precedentemente citata tavola di piano (Allegato W), le zone destinate alla venericoltura sono state tutte posizionate nell'area cosiddetta a "Laguna Viva" più prossime alle bocche di comunicazione tra la laguna e il mare (Bocche di Porto).

In questo modo sono state individuate le aree dove maggiore è il ricambio idrico, maggiore la presenza di sedimento sabbioso e minore è l'impatto sulla componente ambientale.

Per quanto riguarda la riduzione degli impatti sull'ambiente tutte le aree ritenute idonee alla Venericoltura nell'intera Laguna di Venezia non si sovrappongono in alcun modo né alle aree con presenza di praterie di fanerogame né alle aree caratterizzate dalla presenza di barene, velme e bassifondali tipiche delle zone più interne della Laguna di Venezia come per l'appunto è Valle Millecampi.

Si tratta peraltro di una scelta dettata anche dalla contestuale necessità di conservazione degli elementi di maggior valore che caratterizzano gli Habitat di interesse comunitario presenti in una area umida che ricade all'interno di Zona di Protezione Speciale (ZPS) e di Zona Speciale di Conservazione (ZSC) nell'ambito del sistema di Rete Natura 2000 dell'Unione Europea.

Tali scelte pianificatorie sono state quindi applicate in modo rigoroso ed omogeneo sia per quanto riguarda l'area di Valle Millecampi, localizzata in Comune di Codevigo, sia per quanto riguarda tutte le aree lagunari aventi caratteristiche analoghe, poste più a nord ed ubicate nei Comuni di Campagna Lupia e di Mira.

Si è quindi optato per una strategia di pianificazione avente come obiettivo la concentrazione delle attività di venericoltura in macroaree valutate di maggior idoneità ambientale e produttiva, evitando in tal modo di frammentare le attività di allevamento delle vongole su piccole aree distribuite a "macchia di leopardo" in tutta l'area lagunare.

Tale scelta peraltro consente contestualmente di minimizzare gli effetti del disturbo ambientale causato dalla movimentazione di imbarcazioni che sarebbero state necessarie per raggiungere aree di allevamento disperse in tutta la Laguna e poste a grande distanza dai maggiori centri pescherecci quali Chioggia, Pellestrina, Giudecca, Burano, Cavallino Treporti.

Al tempo stesso però la Carta Ittica non trascurava l'opportunità di valorizzazione, in modo ambientalmente sostenibile, della piccola capacità produttiva naturale di veneridi di Valle Millecampi prevedendo comunque che in tale zona possa comunque essere esercitata la pesca professionale di vongole, rigorosamente con soli attrezzi manuali.



La scelta di indirizzare lo sfruttamento dei banchi naturali di veneridi di Valle Millecampi tramite le pratiche di pesca professionale è basata su almeno 2 elementi di rilievo:

- L'attività di pesca professionale svolta con i soli attrezzi manuali ha un minor impatto ambientale rispetto all'attività di venericoltura, anche a parità di attrezzi utilizzati; questo in relazione alle minori densità di prodotto presenti nel sedime lagunare quando viene praticata la sola pesca professionale in quanto tali densità sono generate dalla sola produttività naturale dell'ecosistema; di conseguenza tale minore densità genera sul posto una minore presenza di operatori e per tempi decisamente più limitati;
- L'attività di pesca professionale, al contrario dell'attività di venericoltura, non richiede l'occupazione stabile di aree definite e perimetrate e quindi risulta maggiormente compatibile con le altre attività di pesca tradizionale a bassissimo impatto ambientale, storicamente esercitate in Valle Millecampi, quale è la pesca professionale di pesci effettuata con attrezzi tipici quali le reti da posta, i bertovelli e altri similari.

3.4.1.1 Individuazione del numero massimo di addetti in Laguna di Venezia

Le peculiari caratteristiche della Laguna di Venezia, sia dal punto di vista ambientale che economico-sociale, hanno determinato nell'ambito della pianificazione contenuta nel PGRAV (2015), la necessità di rafforzare le potenzialità di reddito per gli operatori attualmente impegnati nell'attività di venericoltura, riducendo le previsioni di ingresso di eventuali nuovi addetti in un comparto che si trova anche attualmente in oggettive difficoltà produttive.

La previsione della suddetta pianificazione, basata sul numero di operatori impegnati nell'attività di venericoltura a fine 2013 (517 addetti), aveva individuato una previsione di crescita del settore stimando come possibile il raggiungimento del tetto massimo sostenibile di 750 addetti all'attività di venericoltura nel corso del suo periodo di validità.

Tuttavia tale tendenza di crescita non si è purtroppo manifestata ed il settore si è mantenuto in tal periodo su numeri simili a quelli del 2013 (numero di addetti all'attività di venericoltura al 31 dicembre 2019 pari a 540). Pertanto si ritiene ragionevolmente cautelativo prevedere in questa sede un'ipotesi di possibile sviluppo limitato di questa attività in Laguna di Venezia fissando in 550 unità il numero massimo degli addetti alla venericoltura in Laguna di Venezia nel corso del periodo di validità del presente Piano di Gestione. Nel caso di richieste di addetti eccedenti tale valore massimo, avranno priorità di accettazione le richieste provenienti da soggetti che hanno già operato quali addetti all'attività di venericoltura nell'ambito del medesimo comprensorio.

3.4.2 Lagune del Polesine

Anche per le Lagune del Polesine si prevede un incremento delle superfici potenzialmente utilizzabili ai fini della venericoltura rispetto a quanto attualmente autorizzato.



Questa scelta viene operata in considerazione sia della presenza di ulteriori zone potenzialmente utilizzabili per tale attività sia dell'importante ricaduta in termini economico-sociali che tale attività riveste per tutto il territorio polesano, ferma restando l'inderogabile necessità di una contestuale tutela ambientale di ambiti lagunari ricadenti in aree protette.

Per il sistema delle Lagune del Nord Polesine, il Piano di Gestione prevede per le Lagune di Caleri e Marinetta un'ampia area di potenziale idoneità ai fini di venericoltura che viene riportata nella cartografia allegata al Piano, con buon incremento delle superfici potenzialmente utilizzabili rispetto allo stato attuale.

Anche per quanto riguarda la Laguna Vallona viene individuata una ampia zona di idoneità potenziale per la venericoltura, come dettagliatamente evidenziato nell'allegata cartografia di piano.

Per il sistema delle Lagune del Delta sud comprese tra Il Po di Maistra ed il Po di Goro, ricadenti all'interno dei Diritti Esclusivi di Pesca, si prevede un'importante area di potenziale utilizzo ai fini di venericoltura, come dettagliatamente riportato nell'allegata cartografia di piano, suddivisa tra le Lagune di Barbamarco, Basson e Canarin e la Sacca di Scardovari.

Vengono inoltre individuate importanti porzioni di aree lagunari all'interno delle quali la venericoltura non è prevista con il preciso scopo di garantire una contestuale importante azione di tutela ambientale indirizzata verso la naturale evoluzione di tali sistemi acquatici.

Per le Lagune del Polesine, in considerazione della maggiore produttività delle zone vocate a venericoltura e della minor disponibilità di aree potenzialmente idonee, il parametro per il calcolo della superficie massima autorizzabile per attività di venericoltura viene stabilito in **0,75 Ha** massimi per addetto per le Lagune a nord del Po di Maistra e in **1,00 Ha** massimo per addetto per le Lagune a sud del Po di Maistra.

3.4.2.1 Individuazione del numero massimo di addetti nelle Lagune del Polesine

Il territorio lagunare del Polesine si articola in 2 ambiti ben distinti da un punto di occupazione per quanto riguarda la venericoltura.

Il primo ambito omogeneo che fa parte di questo sistema è quello che interessa i sistemi lagunari a nord del Po di Maistra e che comprende sostanzialmente i sistemi lagunari Caleri-Marinetta e Vallona. In questo sistema operano complessivamente, su aree demaniali, circa 400 addetti (dati aggiornati al 31/12/2019). In funzione delle nuove previsioni gestionali della Carta Ittica si può individuare in questo ambito omogeneo una ulteriore possibilità di crescita sostenibile del settore, fissando in 430 unità il numero massimo degli addetti alla venericoltura operanti su aree demaniali nel corso del periodo di validità del presente Piano di Gestione.



Nel caso di richieste di addetti eccedenti tale valore massimo, avranno priorità di accettazione le richieste provenienti da soggetti che hanno già operato quali addetti all'attività di venericoltura nell'ambito del medesimo comprensorio.

Per quanto riguarda invece l'ambito omogeneo che comprende le Lagune Sud, poste a valle del Po di Maistra e coincidenti con le aree soggette ai Diritti Esclusivi di Pesca della Provincia di Rovigo attualmente gestiti dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, operano nell'attività di pesca gestita ai veneridi 1445 soci (dati aggiornati al 31/12/2019).

In funzione delle nuove previsioni gestionali della Carta Ittica si può individuare per questo ambito omogeneo una possibilità di crescita sostenibile del settore, con previsione di probabile riconversione degli addetti dall'attività di pesca verso la pratica principale della venericoltura e fissando in 1.550 unità il numero massimo degli addetti alla venericoltura potenzialmente sostenibili da quest'area nel corso del periodo di validità del presente Piano di Gestione.

Nel caso di richieste di addetti eccedenti tale valore massimo, avranno priorità di accettazione le richieste provenienti da soggetti che hanno già operato quali addetti all'attività di venericoltura nell'ambito del medesimo comprensorio.

3.4.3 Laguna di Caorle

Le aree salmastre della Laguna di Caorle si caratterizzano per la scarsa idoneità all'attività di venericoltura in relazione alla sostanziale mancanza di superfici acququee con caratteristiche ambientali adeguate, sia dal punto di vista morfologico, sia per i bassi livelli di salinità delle acque, per sostenere una produzione durevole e conveniente a scala commerciale.

3.5 Individuazione del sistema di gestione della venericoltura nelle aree lagunari del Demanio marittimo del Veneto

Come esposto nei paragrafi precedenti, l'allevamento di vongole è quindi un'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, da soggetti aventi finalità di impresa, corrispondenti alla figura dell'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 4/2012, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2135 del Codice Civile.

Tuttavia, a differenza di altre attività imprenditoriali del settore primario, basate soprattutto sulla gestione di beni di proprietà dell'imprenditore e sulla capacità produttiva dell'imprenditore stesso, l'allevamento di vongole è strettamente connesso anche alla gestione di beni pubblici collettivi (e fortemente dipendente da tale gestione), per almeno tre motivi fondamentali:

- 1) l'allevamento si basa quasi sempre sull'utilizzo di aree estese del Demanio marittimo, per cui l'imprenditore che esercita l'attività di venericoltura non può prescindere dall'ottenimento di una concessione d'uso del bene demaniale;



- 2) la produttività dei singoli allevamenti è strettamente dipendente dai parametri ecologici delle aree lagunari in cui gli allevamenti sono ubicati; i parametri ecologici delle aree lagunari sono fortemente variabili; tali variazioni dipendono sia da fattori naturali sia da fattori gestionali programmati e messi in atto dalle Autorità pubbliche;
- 3) uno degli elementi fondamentali per la redditività degli allevamenti di vongole è l'approvvigionamento di stadi giovanili (seme di vongola); in parte tale approvvigionamento deriva da impianti artificiali ubicati soprattutto all'estero, ma in larga parte deriva dalla gestione di banchi naturali di vongola che si formano all'interno delle aree lagunari. I banchi naturali di seme di vongola sono pochi e molto localizzati e la loro produttività dipende anche dalle modalità della loro gestione; essendo pochi e localizzati, la gestione dei banchi naturali di seme di vongola non può che avere carattere collettivo e la distribuzione del prodotto deve garantire un'equa ripartizione della risorsa tra tutti gli imprenditori che operano sulle aree autorizzate dalla Regione, salvo diversa motivata disposizione della Giunta Regionale.

In relazione alle caratteristiche peculiari dell'attività di allevamento delle vongole e all'importanza strategica di tali produzioni nell'ambito del settore economico della pesca e dell'acquacoltura in Veneto, la Carta Ittica Regionale individua tre comprensori gestionali, in ognuno dei quali promuovere specifiche politiche di sviluppo e gestione della risorsa vongola verace, anche differenziate in base alle caratteristiche peculiari di ciascun territorio:

- Laguna di Venezia (comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira e Venezia);
- Delta del Po a nord del Po di Maistra (comuni di Porto Viro e Rosolina);
- Delta del Po a sud del Po di Maistra (comune di Porto Tolle e Ariano Polesine).

In ognuno di tali comprensori, la Carta Ittica Regionale individua puntualmente:

- le aree idonee all'attività di venericoltura, all'interno delle quali possono essere concesse le aree del demanio marittimo a scopo di allevamento delle vongole veraci e possono essere rilasciate le autorizzazioni alle attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19/1998; l'individuazione delle aree idonee è basata sia su un'analisi di idoneità produttiva dei fondali e delle acque sia su un'analisi di compatibilità ambientale ai fini della VAS e della VINCA; la localizzazione di tali aree trova un riscontro preciso nell'allegato tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato "Aree_Idonee_Venericoltura_SDP_01.1".
- le aree nursery, intese come le aree che hanno particolari caratteristiche idonee alla produzione di stadi giovanili di vongola che non possono essere date in concessione a singole imprese ma che bensì devono svolgere un ruolo a carattere collettivo finalizzato



alla massima produzione possibile di stadi giovanili da distribuire equamente tra le imprese che operano all'interno del comprensorio. La produzione di stadi giovanili da distribuire agli allevamenti è strettamente connessa, in modo direttamente proporzionale alla qualità e all'efficacia delle forme di gestione di tali aree nursery; per questo motivo la Carta Ittica Regionale stabilisce il principio che il prodotto di ciascuna area nursery sia destinato, in modo equo e proporzionale, alle imprese che operano nello specifico comprensorio in cui l'area nursery è collocata. La localizzazione di tali aree trova un riscontro preciso nell'allegato tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato "Aree_Nursery_Venericoltura_SDP_01.1".

In linea generale, la gestione dell'attività di allevamento delle vongole nelle aree lagunari del Veneto costituisce un aspetto prioritario, di preminente interesse pubblico, che coinvolge settori differenti quali quello economico legato alla produzione primaria dell'acquacoltura, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa.

In considerazione del quadro sopra delineato, si ritiene opportuno che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei quattro comprensori sia affidata ad un soggetto gestore unico (uno per ciascun comprensorio), in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un'efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

Le principali funzioni che il Soggetto Gestore deve svolgere sono così riassumibili:

1. Elaborazione da parte del soggetto gestore dei documenti necessari all'ottenimento del provvedimento di concessione, per l'insieme delle aree del comprensorio, all'uso di spazi acquei demaniali per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e interlocuzione con l'Ente competente al rilascio del provvedimento (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia per la Laguna di Venezia, Ufficio Regionale del Genio Civile per il Delta del Po). Tale attività include anche il piano pluriennale di gestione (contenente anche le informazioni previste dal regolamento regionale sulla pesca e l'acquacoltura), l'individuazione di dettaglio delle aree oggetto dei provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché una relazione tecnica attestante la rispondenza delle aree richieste ai criteri ed alle prescrizioni previste dal presente Piano di Gestione.



2. Elaborazione da parte del soggetto gestore dei documenti necessari all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 e interlocuzione con l'Ente competente al rilascio del provvedimento (Struttura regionale competente in materia di pesca).
3. Acquisizione da parte del soggetto gestore del provvedimento di concessione all'uso dello spazio acqueo demaniale e dell'autorizzazione all'attività di acquacoltura rilasciati dagli Enti competenti.
4. Attribuzione alle singole imprese dei provvedimenti di affidamento della gestione di parti degli spazi acquee interessati dalla concessione e dalla autorizzazione all'attività di acquacoltura in cui svolgere l'attività di allevamento di vongole, secondo principi di equità, proporzionalità e trasparenza, in base ai criteri ed alle prescrizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale al paragrafo 3.4 e dal provvedimento di autorizzazione all'attività di acquacoltura. I provvedimenti rilasciati dal soggetto gestore alle singole imprese saranno quelli che legittimano le singole imprese a richiedere il codice di registrazione sanitaria per ogni singolo allevamento ai Servizi Veterinari delle ULSS competenti.
5. Elaborazione ed aggiornamento periodico di elenchi di dettaglio degli addetti e delle imbarcazioni di ciascuna impresa autorizzati ad operare all'interno delle aree di venericoltura. Tale attività è di primaria importanza in quanto gli elenchi degli addetti e delle imbarcazioni autorizzati alle attività di allevamento costituiscono gli unici documenti legittimanti gli operatori dell'acquacoltura per la navigazione in acque lagunari con imbarcazioni attrezzate per la raccolta del prodotto ittico. Tali elenchi devono essere oggetto di aggiornamento costante e pubblicazione ufficiale affinché gli Enti pubblici coinvolti e le forze dell'ordine possano in ogni momento fare riferimento a tali elenchi come documenti probatori che consentano di individuare in modo inequivoco i nominativi degli operatori autorizzati e i numeri di immatricolazione delle barche utilizzate.
6. Attività di controllo e verifica delle attività produttive condotte dalle imprese assegnatarie ed eventuale assunzione di provvedimenti di risoluzione del provvedimento di assegnazione, sia nei casi di mancata produttività (art. 47 del Codice della Navigazione), sia nei casi di violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di affidamento.
7. Elaborazione di relazioni annuali sull'attività produttiva da trasmettere alle Autorità che hanno rilasciato i provvedimenti di concessione e autorizzazione.
8. Effettuazione di monitoraggi periodici (almeno due volte l'anno) sulla presenza di stadi giovanili di vongola nelle aree nursery individuate dalla Carta Ittica Regionale.
9. Ottenimento delle autorizzazioni dalla Struttura regionale competente e gestione della campagna di raccolta del seme di vongola nelle aree nursery e distribuzione del materiale giovanile a tutte le imprese del comprensorio secondo criteri di equità e proporzionalità. La gestione della campagna di raccolta seme comporta sia la definizione dei turni e delle



imbarcazioni autorizzate ad operare nelle aree nursery, sia le attività di controllo sul campo affinché le campagne di raccolta si svolgano in modo regolare ed ordinato, nonché al fine di registrare dettagliatamente i quantitativi di prodotto raccolto e la ripartizione di dettaglio tra le imprese assegnatarie.

10. Coordinamento e promozione di innovazioni operative e tecnologiche per valorizzare la capacità produttiva degli allevamenti, favorendo nel contempo la compatibilità delle attività di allevamento con l'equilibrio ambientale delle aree lagunari.
11. Rapporti con gli Enti pubblici e le Strutture coinvolte al fine di garantire le migliori condizioni amministrative e funzionali per le attività di allevamento della Vongola verace.
12. Raccolta dati e informazioni sulle caratteristiche ecologiche e ambientali delle aree lagunari ed elaborazione di piani, programmi e progetti per migliorare la produttività complessiva delle aree ai fini dell'allevamento della vongola verace.
13. Il soggetto gestore svolge le attività assegnate di cui al presente paragrafo senza fini di lucro; il soggetto gestore può comunque pretendere da parte delle imprese assegnatarie di aree per la venericoltura il rimborso dei costi sostenuti, incluso l'onere del canone demaniale

Fatta salva l'opportunità di individuazione di un unico soggetto gestore per ciascun comprensorio, al quale conferire le funzioni gestionali e amministrative sopra richiamate, le attività di vigilanza e controllo per quanto riguarda il corretto operato e il rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni degli atti concessori e autorizzativi, sia da parte dello stesso soggetto gestore, sia da parte delle imprese operanti nell'attività di venericoltura, restano in capo alle Autorità competenti (*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Unità Organizzative Regionali del Genio Civile, Struttura Regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, Struttura Regionale competente per l'igiene degli alimenti e aspetti veterinari, Servizi Veterinari delle ULSS*) e alle Forze dell'Ordine. Tali autorità mantengono la piena facoltà di assumere provvedimenti di diffida, sospensione, decadenza e revoca dei provvedimenti assunti, anche nei confronti delle singole imprese di acquacoltura, anche mediante il mantenimento dei più ampi poteri sostitutivi in caso di inerzia del soggetto gestore.

Inoltre, allo scopo di cui sopra, entro il 31 marzo di ogni anno il Soggetto gestore è tenuto ad inoltrare alla Struttura Regionale competente in materia di pesca una relazione composta dalle seguenti parti:

- a) Parte Prima – rendiconto delle attività amministrative svolte nell'anno precedente, contenente i seguenti elementi:



- rendiconto dettagliato sulle assegnazioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, incluso elenco dettagliato delle imprese assegnatarie, elenco dettagliato delle imbarcazioni autorizzate ad operare nelle aree adibite a venericoltura, elenco dettagliato degli addetti;
 - rendiconto degli atti adottati nell'anno precedente, inclusi gli atti di nuova assegnazione, e gli eventuali provvedimenti di diffida, sospensione, decadenza o revoca che sono stati assunti nell'anno precedente;
 - cartografia georeferenziata in formato shapefile delle aree in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, inclusi i riferimenti dettagliati delle imprese assegnatarie di ciascuna area;
- b) Parte Seconda – rendiconto dettagliato sul ciclo produttivo annuale immediatamente precedente di ciascuna Unità Produttiva, contenente almeno le seguenti informazioni:
- quantitativi e provenienze del prodotto seminale immesso, con indicazioni sul periodo di semina;
 - quantitativi e provenienze del prodotto immesso nelle strutture adibite ad attività di pre-ingrasso;
 - quantitativo del prodotto di taglia commerciale raccolto;
 - quantitativi del prodotto presente nell'Unità Produttiva al termine del ciclo produttivo annuale (febbraio) suddiviso per classi dimensionali (prodotto seminale e prodotto di taglia commerciale);
- c) Parte Terza – relazione tecnica sulle attività svolte nelle aree non assegnate a terzi, contenente i seguenti elementi:
- quantità e destinazione del seme raccolto;
 - parametri produttivi delle attività di pre-ingrasso;
 - risultati delle attività di sperimentazione;
- d) Parte Quarta – piano annuale di gestione e produzione relativo all'attività che la Società intende svolgere.

Il soggetto gestore dovrà sempre verificare il proficuo impiego delle aree assegnate a soggetti terzi sotto l'aspetto produttivo. In caso di accertata improduttività di un'area ascrivibile alla responsabilità dell'impresa assegnataria, il Soggetto gestore dovrà far valere la clausola risolutiva del provvedimento di assegnazione.

La Regione può esercitare in ogni tempo, anche con accessi in loco, attività ispettiva e di monitoraggio, finalizzata anche a verificare che il Soggetto gestore e gli eventuali terzi affidatari osservino gli obblighi che incombono su di loro. A tal fine, le imprese assegnatarie devono



garantire l'accesso alle aree oggetto dell'assegnazione di aree a scopo di venericoltura, alle strutture e ai mezzi adibiti all'attività di venericoltura e alle attività connesse, da parte di tutti gli organi di controllo competenti, nonché di altro personale autorizzato dalla Regione.

In caso di gravi o ripetuti illeciti, di natura penale o amministrativa, connessi all'attività di allevamento o di pesca delle vongole veraci, in relazione in particolar modo alla normativa igienico-sanitaria, nonché di gravi o ripetute violazioni delle disposizioni del provvedimento di assegnazione, il Soggetto gestore è tenuto:

1. in caso di responsabilità ascrivibile a singoli addetti, a escluderli, temporaneamente o in via definitiva, dagli elenchi degli addetti autorizzati;
2. in caso di responsabilità ascrivibile alle imprese, alla sospensione dall'esercizio dell'allevamento o alla risoluzione del provvedimento di assegnazione.

La Regione del Veneto potrà comunque procedere alla revoca del provvedimento di individuazione del Soggetto gestore qualora ravvisi in tale Soggetto gestore imperizia o incapacità nella gestione dell'attività di venericoltura anche in relazione ai rapporti con i terzi affidatari. In caso di revoca, la Regione del Veneto subentrerà in tutti rapporti eventualmente in essere fra il Soggetto gestore e i terzi affidatari.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'individuazione e la scelta del soggetto gestore delle attività di venericoltura al quale affidare i compiti sopra descritti, gli stessi potranno essere definiti con successivo provvedimento della Giunta Regionale, anche in modo differenziato per ciascuno dei quattro comprensori individuati dal presente Piano di gestione della Carta Ittica regionale, sulla base dei seguenti principi di ordine generale:

- il soggetto gestore può essere individuato in un Ente pubblico, in una Società o un'Agenzia a prevalente partecipazione pubblica, o in un soggetto privato a carattere collettivo;
- qualora il soggetto gestore abbia una natura privatistica, dovrà possedere la forma del consorzio o della rete di imprese con personalità giuridica, costituito da almeno il 75% delle imprese che già operano per attività di venericoltura all'interno del comprensorio, le quali devono comprendere almeno il 75% degli addetti che già operano per attività di venericoltura all'interno del medesimo comprensorio, dovendo lo stesso operare con equità, trasparenza e proporzionalità anche nei confronti delle eventuali imprese non aderenti allo stesso;
- nel caso di comprensori interessati dai Diritti esclusivi di pesca (Delta del Po a sud del Po di Maistra), i criteri per l'individuazione del soggetto gestore verranno stabiliti sentiti i rispettivi Enti titolari di tali Diritti;



- nel caso della Laguna di Venezia i criteri per l'individuazione del soggetto gestore verranno stabiliti previo accordo con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e sentita la Città metropolitana di Venezia;
- la Giunta regionale può altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all'individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato. In tal caso i provvedimenti di concessione degli spazi acquei demaniali e le autorizzazioni alle attività di acquacoltura saranno rilasciati dalle autorità competenti alle singole imprese per il periodo di tempo determinato dalla Giunta Regionale.

3.6 Previsioni di piano per altre attività di molluschicoltura

La diversificazione delle attività di produzione e di pesca dei molluschi bivalvi è un aspetto di notevole importanza nell'ambito della nuova pianificazione in quanto ad oggi la molluschicoltura è ancora troppo concentrata in una gestione sostanzialmente monospecifica e basata quasi totalmente sull'allevamento della vongola verace.

I recenti successi dell'ostreicoltura nel Delta del Po, con l'allevamento dell'ostrica rosa, della "Golden oyster" e della "Pacific oyster" sono un esempio indicativo di come vi siano le possibilità per sviluppare nuovi tipi di allevamento alternativo alla vongola verace.

Oltre alle sopracitate ostriche ed ai più tradizionali mitili, anch'essi tradizionalmente oggetto di allevamento nelle lagune venete, tra le altre specie che potrebbero essere oggetto di allevamento in futuro, in alternativa alla vongola verace, vi potrebbero potenzialmente essere, anche cappelunghe (*Solen marginatus*), cappeltonde (*Cerastoderma glaucum*) e canestrelli (*Chlamys spp.*).

Vanno invece, in linea generale, evitate previsioni di allevamento di quelle specie che non rientrano tra le specie ritenute idonee alla molluschicoltura nelle acque lagunari. Appartengono a questo secondo gruppo di specie, ad esempio, la capasanta (*Pecten jacobaeus*), il tartufo (*Venus verrucosa*), il fasolario (*Callista chione*), la tellina (*Donax sp.*) e la vongola adriatica (specie *Chamelea (=Venus) gallina*).

Queste specie, di origine più francamente marina, non sono fisiologicamente preparate a sopportare le condizioni chimiche e fisiche delle lagune venete dove la salinità è in genere troppo bassa, la torbidità è elevata e sono frequenti sbalzi di temperatura.

Per tali specie di origine marina, inoltre, non sono da trascurare possibili interferenze e sovrapposizioni con le attività produttive e di filiera delle imprese aderenti ai Consorzi per la Gestione dei Molluschi nei compartimenti marittimi antistanti le coste del Veneto.

Si richiamano a tal proposito i seguenti Decreti del Direttore Generale della pesca marittima e



dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo:

- D.M. del 21 febbraio 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Chioggia al CO.GE.VO. Chioggia", il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Chioggia -, in sigla "CO.GE.VO. Chioggia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (settantasette) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)";
- D.M. del 27 marzo 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia al "CO.GE.VO. Venezia" il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia, in sigla "CO.GE.VO. Venezia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 86) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)".
- L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 07 febbraio 2006 avente ad oggetto "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto", prevede che "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto sono affidate ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per le seguenti specie: vongola o lupino (*Venus gallina*, *Dosinia exoleta*), vongola o longone (*Venerupis aurea* o *Tapes aureus*, *Venerupis pullastra*, *Venerupis rhomboides*), fasolaro (*Callista chione*), canalicchio o cappalunga (*Ensis minor*, *Solen vagina*), cuore (*Acanthocardia spp.*), scrigno di venere (*Scapharca spp.*), tellina (*Donax trunculus*), con l'utilizzo della



draga idraulica e, limitatamente al Mar Ionio e al Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline".

Il presente Piano di gestione prevede, pertanto, il divieto di allevamento, di raccolta e di pesca nelle aree lagunari delle seguenti specie di molluschi di origine marina: la capasanta (*Pecten jacobaeus*), il tartufo (*Venus verrucosa*), il fasolaro (*Callista chione*), la tellina (*Donax* sp.) e la vongola adriatica (specie *Chamelea (=Venus) gallina*).

Sono comunque fatti salvi i rinnovi di autorizzazioni di allevamento della sola specie Tartufo (*Venus verrucosa*), già rilasciate alla data di approvazione della Carta Ittica regionale, a patto che le imprese titolari dimostrino di avere conseguito una effettiva produzione commerciale nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda l'allevamento di Molluschi non appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, occorre distinguere tra allevamenti di tipo orizzontale specificamente dedicati alle Ostriche messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), che occupano in generale superfici significative di fondale lagunare, e allevamenti di tipo verticale (dedicati principalmente a Mitili e Ostriche) su fondali profondi (almeno 2 metri) che utilizzano pali di ancoraggio e cavi ai quali sono sospese linee di lanterne, reste o retine in verticale ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che occupano in generale superfici di fondale lagunare più limitate.

Nel primo caso, relativo ad allevamenti di tipo orizzontale messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), si ritiene che l'attività possa interessare le medesime aree individuate dalla presente Carta Ittica regionale quali aree idonee all'attività di venericoltura e eventuali ulteriori aree individuate dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nel limite di una superficie massima pari ad un ettaro e mezzo per ciascun addetto dell'impresa interessata. Inoltre, qualora nel Comprensorio sia stato individuato dalla Giunta regionale il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, si prevede che l'attività di molluschicoltura di tipo orizzontale dovrà essere svolta esclusivamente nelle aree di competenza del Soggetto gestore, previo ottenimento di autorizzazione da parte dello stesso Soggetto gestore.

Sarà cura inoltre del Soggetto gestore unico, dare priorità, nell'assegnazione di nuove aree, all'attività di Venericoltura, e solo nel caso tali aree non fossero utilizzabili per l'attività di Venericoltura potranno essere destinate alle attività di Ostreicoltura.

Qualora, invece, nel Comprensorio la Giunta regionale non abbia provveduto ad individuare il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, le attività di molluschicoltura di tipo orizzontale possono essere svolte previo ottenimento da parte dell'impresa interessata della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale, dell'autorizzazione regionale ai



sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari.

Per quanto riguarda invece la localizzazione di aree idonee all'allevamento di molluschi con tecniche in sospensione verticale (mitili, ostriche) ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che richiedono occupazione di fondali lagunari su superfici limitate, non si ritiene necessario individuare cartograficamente aree specifiche, fatte salve le necessità di ottenimento delle concessioni per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l'idoneità delle acque ai fini igienico sanitari.

3.7 Attività di pre-ingrasso

Nell'allevamento delle vongole, il pre-ingrasso o svezzamento consiste nell'accrescimento in strutture artificiali dei giovanili; normalmente questa fase interessa individui aventi una taglia compresa tra i 3 ed i 10 mm di lunghezza.

Tuttavia sempre più spesso negli ultimi anni gli operatori lavorano anche con taglie minori (*post setting*) arrivando a lavorare anche con animali di 0,5-2 mm di lunghezza.

Tutte le attività di pre-ingrasso rientrano pienamente nella definizione di attività di acquacoltura e, pertanto, possono essere svolte solo previo ottenimento dell'autorizzazione all'acquacoltura prevista dall'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 e della registrazione dell'allevamento ai fini igienico sanitari.

La prima fase di crescita che porta le vongole da una lunghezza di pochi mm a quella di circa 1 cm, idonea per la semina sui fondali lagunari, è estremamente delicata ed è caratterizzata in natura da un'altissima mortalità. Fare attraversare questo periodo di vita delle vongole in strutture protette da predatori, da fenomeni di ipossia o da possibile mancanza alimentare permette di ridurre drasticamente la mortalità naturale

Le tecniche di pre-ingrasso adottate possono essere di diverso tipo tra le quali possiamo distinguere fondamentalmente tecniche con strutture a terra ossia svolte in strutture poste al di fuori dei bacini lagunari e tecniche operanti in aree lagunari.

3.7.1 Tecniche di pre-ingrasso con strutture a terra

Per quanto riguarda le tecniche con strutture a terra, si utilizzano sistemi in vasche con flussi orizzontali (*raceway*) o verticali (*Upwelling* e *Downwelling*). Tra questi sistemi possiamo elencare:

- Vasche in tavoli con cestelli;
- Vasche Raceway (per individui > 3 mm di lunghezza);
- Bins con cestello con flusso verticale (*Upwelling*);



- Canalette con cestelli (utilizzate sia in Upwelling che Downwelling).

Di questi sistemi esistono molte varianti per forme e dimensioni, tutte accomunate da sistemi di circolazione dell'acqua forzati e quindi con uso di pompe a ciclo aperto. L'alimentazione degli animali è garantita da acque captate dalla laguna e/o può essere integrata con produzioni artificiali di fitoplancton nel caso delle taglie più piccole.

Queste strutture possono essere utilizzate su pontoni galleggianti, in capanni ai margini lagunari, in stabilimenti a terra o in valli da pesca, ossia in qualsiasi struttura che possa aver accesso alle acque lagunari da cui captare l'acqua di alimentazione e scaricarla.

L'efficacia dei vari sistemi dipende dalla tecnica utilizzata, dalla qualità delle acque di alimentazione (soprattutto dal punto di vista trofico), dalla tecnologia a disposizione e dalle capacità degli operatori.

Le principali difficoltà si possono riscontrare nella gestione delle acque in particolare per quanto riguarda temperature e conseguentemente l'ossigenazione. Per questo motivo questi impianti sono generalmente coadiuvati da sistemi di controllo dell'ossigeno disciolto e di ossigenazione delle acque come ad esempio agitatori, soffianti a sistemi di rilascio di ossigeno liquido nei tubi di immissione delle acque, etc.

I principali vantaggi dei sistemi di pre-ingrasso a terra sono il controllo diretto ed immediato degli animali, la loro esatta segregazione in vasche e cestelli, la sicurezza sia rispetto ai furti sia rispetto ai danneggiamenti da azioni antropiche o da eventi naturali.

Questi impianti devono essere registrati come unità di allevamento presso le ULSS competenti per territorio e, quando dovuto, assoggettati alle autorizzazioni necessarie dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico. Per questa tipologia di sistemi di pre-ingrasso il Piano di Gestione non prevede ulteriori specifiche limitazioni o prescrizioni rispetto a quelle sopra riportate

3.7.2 Tecniche di pre-ingrasso con strutture in ambiente lagunare

Per quanto riguarda il **pre-ingrasso in ambiente lagunare** le tecniche e le strutture si possono dividere tra metodi che vedono la semina delle piccole vongole direttamente sul fondale con successiva protezione con reti (orizzontali o verticali) e tecniche che contengono gli animali in sacche e lanterne.

In generale si utilizzano per il pre-ingrasso lagunare le seguenti strutture:

- sacche ostricole (poches) in sospensione o sul fondale;
- lanterne in sospensione su cestini modulari, non rigide o flessibili;
- semina a terra con reti di protezione verticali (recinti);



- semina a fondale con reti di protezione orizzontali.

Anche nel caso di questa tipologia di strutture non mancano comunque varianti sia come forma che come dimensioni.

Queste attività di pre-ingrasso vengono svolte all'interno di aree dedicate alla venericoltura, spesso per periodi limitati di tempo senza circolazione forzata delle acque ma utilizzando semplicemente i movimenti legati ai cicli di marea ed all'idrodinamismo.

Si tratta di tecniche di allevamento che non richiedono di conseguenza energia elettrica o sistemi di ossigenazione forzati. Essendo soggette alle variazioni delle condizioni ambientali, talvolta anche estreme dei periodi estivi, devono essere ben valutate le densità degli animali utilizzati.

Le tecniche in sospensione permettono di poter utilizzare anche aree con fondali di maggiore profondità (>1,5 m), non emergenti durante la bassa marea; spesso sono utilizzate entro canali o aree con fondali inadatti all'ingrasso propriamente detto.

La scelta, tra le diverse strutture, dipende sia dalle condizioni operative sia da quelle idrodinamiche; infatti non sempre l'uso delle *poches* è compatibile con le correnti ed in questo caso le strutture circolari come le lanterne risultano più adatte evitando l'accumulo degli animali in piccole porzioni del contenitore.

Le **tecniche in sospensione** permettono di avere risultati di crescita migliori rispetto ai sistemi a fondale soprattutto con gli animali di minori dimensioni ma richiedono una maggiore assistenza da parte degli operatori per continue azioni di pulizia da sedimenti e da *fouling* con interventi a cadenza quasi giornaliera (*non sono rare, ad esempio, le colonizzazioni delle strutture da ascidie o da larve di mitili*).

Le **reti di protezione orizzontali** del fondo richiedono un bassissimo impegno tecnologico ma necessitano di fondali emergenti durante le basse maree in modo da poter "seminare" i giovanili sul fondale emerso allontanando così efficacemente predatori come, ad esempio, i granchi.

Questa tecnica impegna tuttavia ampie aree di fondale sottraendole per alcuni mesi all'anno alle attività di ingrasso.

Tecnica simile alla precedente è quella che vede l'uso di **reti di protezione verticali** che comporta quindi la realizzazione di veri e propri recinti entro i quali viene posto il seme di vongola per il pre-ingrasso. Questa tecnica si utilizza su fondali non emergenti durante le basse maree e permette di gestire anche grandi quantità di seme con ridotto impegno del personale.

La realizzazione di protezioni verticali in cui reti di circa 5 mm di luce vengono sostenute da pali infissi sul fondale crea indubbiamente uno sbarramento al flusso orizzontale dell'acqua che comporta però una riduzione del ricambio idrico all'interno del recinto stesso con conseguente



minor apporto di fitoplancton agli individui posti in pre-ingrasso.

Pertanto se da un lato questa tipologia di intervento ha il pregio di permettere la gestione di importanti quantità di seme, dall'altro comporta il rischio di aver importanti morie e tempi più lunghi di accrescimento rispetto alle tecniche con reti di protezione orizzontale.

Nei casi dei recinti con reti verticali infatti la parte inferiore della rete tende a essere velocemente colonizzata da epibionti o ricoperto da macroalghe flottanti che, aderendo alla rete, la intasano ed impediscono o riducono fortemente il ricambio dell'acqua sul fondo.

Si rendono quindi necessarie periodiche pulizie delle macroalghe dalla rete e all'interno del recinto, soprattutto nei periodi estivi. Questo per evitare situazioni distrofiche dovute all'azione meccanica di blocco della circolazione delle acque e/o dalla putrefazione delle macroalghe entro il recinto stesso.

L'utilizzo di tecniche di pre-ingrasso con uso di reti di protezione verticale assieme a quella che prevede l'uso di strutture in sospensione va comunque sempre attentamente valutata dal concessionario dato che potrebbe talvolta porsi addirittura in contrasto con eventuali prescrizioni contenute negli atti concessori che, frequentemente, prevedono di non creare impedimento alla libera espansione delle maree ed alla navigazione. Inoltre possono facilitare l'accumulo o impedire il passaggio di macroalghe tra le diverse concessioni inducendo anche possibili situazioni di sedimentazione diversificata all'interno della concessione o in quelle vicine.

Con riguardo alla libera navigazione entro le concessioni per venericoltura va sottolineato comunque che essa dovrebbe essere concessa ai soli pescatori di professione oltre che alle autorità di vigilanza va sottolineato e che, indipendentemente dalla tecnica di pre-ingrasso utilizzata, in tali zone la navigazione dovrebbe comunque essere interdetta sia per la sicurezza di chi naviga sia per la tutela delle strutture e degli animali in pre-ingrasso. A mero titolo esemplificativo si evidenzia che anche il semplice transito con imbarcazioni con motori fuoribordo sopra aree di pre-ingrasso con reti di protezione orizzontale può comportare il taglio delle reti con l'elica ed il conseguente danno alla struttura ed agli animali allevati con conseguente ingente danno economico.

Ne consegue che le strutture di pre-ingrasso lagunare dovranno essere efficacemente segnalate con tabelle di riconoscimento e catarifrangenti posti su pali chiaramente identificabili a seguito di specifica tinteggiature delle teste.

Per quanto concerne i recinti con reti verticali si evidenzia che la forma più adatta ad evitare l'accumulo di macroalghe ed a facilitare il passaggio delle acque risulti essere quella circolare.

A titolo esemplificativo si segnala che con un recinto di tale tipologia, ben mantenuto, con dimensioni di circa 700 mq (=diametro 30 m) si possa ottenere una superficie di pre-ingrasso



sufficiente a gestire comunque importanti quantità di seme che variano all'incirca tra i 5 milioni di individui (*con densità di semina di 7.500 ind/mq*) ed i 2,8 milioni di individui (*con densità di semina minore pari a 4.000 ind/mq*).

La forma circolare è inoltre quella che comporta una minor uso di rete rispetto a forme di recinto rettangolari o poligonali, con conseguente minor impegno richiesto per mantenere pulite le pareti da *fouling* e/o da macroalghe oltre che comportare un minor consumo di materia prima.

Va sottolineato che queste strutture a recinto con reti verticali possono presentare un ulteriore problematica legata ad eventuali autorizzazioni di tipo urbanistico in quanto potrebbero essere soggette a rilascio di specifica concessione edilizia oltre che di eventuale nulla osta idraulico.

La medesima problematica si può manifestare anche per le strutture flottanti che prevedono l'uso di corpi morti per ancorare le boe di sostegno di lanterne e *poches*.

Oltre alle strutture finora descritte vanno inoltre considerati i **sistemi di pre-ingrasso con flusso ascendente**, posti su pontoni galleggianti e generalmente noti con il termine di "*flupsy*".

I *flupsy* sono strutture galleggianti dotate di un canale centrale e 2 serie di vasche laterali con fondo in rete, di opportuna maglia in funzione della taglia dei molluschi allevati, in cui vengono posti gli animali.

Le vasche comunicano con il canale centrale attraverso un'apertura posta nella parte superiore di un lato. Nel canale centrale è posto un motore elettrico con elica in grado di creare un flusso di richiamo d'acqua dal canale verso l'esterno e, di conseguenza, dal fondo delle vasche verso il canale. In questo modo si crea un flusso d'acqua ascendente dal fondo delle vasche in grado di portare acque cariche di nutrienti ed eliminare i cataboliti dei molluschi.

I *flupsy* sono strutture che consentono di tenere grosse quantità di seme in uno spazio ridotto grazie al flusso forzato di acqua con l'uso di motori elettrici a basso consumo di energia elettrica; possono essere utilizzate in ambienti lagunari, entro canali o entro valli da pesca. La necessità principale è quindi la disponibilità di un buon ancoraggio ed, ovviamente, di energia elettrica.

I *flupsy* utilizzati in ambiente lagunare incorrono nelle stesse problematiche già evidenziate per i recinti ovvero possono comportare un impedimento alla libera circolazione delle acque e, soprattutto in relazione al grande flusso d'acqua che attivano in modo continuo (24/24h), anche movimentazioni di acque e sedimenti maggiori rispetto a quelle naturali.

In linea generale considerato il movimento d'acqua e le dimensioni dei *flupsy* che costituiscono mediamente una barriera immersa in acqua di oltre 80 cm, si ritiene che il loro posizionamento in ambienti lagunari debba essere regolato e verificato da un punto di vista idrodinamico oltre che autorizzata dalle competente Autorità in termini di ormeggio permanente (concessione).



Per quanto riguarda il posizionamento, fatto salvo quanto sopra premesso in termini di possesso degli eventuali necessari permessi urbanistici e/o idraulici, gli impianti di pre-ingrasso nei diversi ambiti lagunari del Veneto potranno essere realizzati:

- nel caso di strutture di pre-ingrasso sul fondale (poches, reti orizzontali, reti verticali), esclusivamente all'interno delle aree di venericoltura già autorizzate;
- nel caso di strutture di pre-ingrasso in sospensione (lanterne, ceste, ecc.) negli impianti di mitilicoltura già esistenti o in strutture analoghe di nuova realizzazione da autorizzare da parte degli enti competenti (concessione demaniale, autorizzazione edilizia da parte del Comune, previo espletamento delle procedure previste ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale), in aree ove siano presenti condizioni ambientali idonee, ad adeguata batimetria, anche all'interno delle valli da pesca;
- nel caso dei *flupsy*, previa autorizzazione da parte degli enti competenti (concessione demaniale, autorizzazione edilizia da parte del Comune, previo espletamento delle procedure previste ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale), in aree ove siano presenti condizioni ambientali idonee, ad adeguata batimetria, anche all'interno delle valli da pesca.

In ogni caso tutte le strutture adibite a pre-ingrasso dovranno essere autorizzate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

3.8 Buone pratiche di gestione delle aree di venericoltura

La gestione delle attività produttive per ognuno degli ambiti omogenei individuati dalla Carta Ittica sarà definita dal "Gestore di Area", sulla base delle caratteristiche ambientali e socio-economiche della zona di competenza, tenendo in considerazione la tipologia di allevamento interessato.

In termini generali la produttività di un'area lagunare ai fini della venericoltura è in stretto rapporto alla localizzazione e alle caratteristiche ambientali, idrodinamiche e sedimentologiche del sito di allevamento ma risulta ugualmente importante garantire sempre e comunque della buone pratiche di allevamento.

Un elenco di alcune delle principali Buone Pratiche che il Gestore d'area dovrà adeguatamente selezionare e promuovere sono le seguenti:

- mantenimento dei fondali (pulizia da biomasse macroalgali, da specie predatrici e competitive, ecc.);
- definizione di una corretta politica di semina del materiale giovanili che risulti adeguata sia per gli aspetti qualitativi del prodotto immesso sia per i quantitativi dello stesso al fine di non superare la "capacità portante" delle varie zone di allevamento di cui si dispone;
- scelta appropriata della miglior taglia di commercializzazione. Una scelta che privilegiasse



la raccolta prevalente, nel caso delle vongole, di pezzature “grosse” (32-35 mm circa) potrebbe consentire una riduzione del fabbisogno di giovanili da semina anche del 20%;

- miglioramento della qualità dei siti da destinare alla venericoltura mediante la possibilità di procedere al ripascimento dei fondali lagunari, utilizzati per venericoltura, con la copertura di uno strato di diversi centimetri (anche >30) di sabbia ferma restando la necessità tale di non superare con tale ripascimento la quota massima di -0,50 m s.l.m. Tale pratica può ovviamente essere attuata solo in stretta sinergia con gli Enti Territoriali preposti al governo delle acque (Genio Civile, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), utilizzando i sedimenti sabbiosi prelevati dai lavori di scavo dei canali lagunari o dal rimodellamento della fascia costiera. Tutte queste attività devono ovviamente avvenire nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione negli ambiti della fascia lagunare costiera, quando presenti, come ad esempio nel caso della zona del Delta del Po (DGRV n. 442 del 09/04/2019).
- frantumazione del prodotto di scarto (gusci di molluschi) proveniente dall'attività di raccolta o di sistemazione dei fondali. L'eccessiva presenza di gusci di conchiglie infatti disturba, quando addirittura non impedisce, ai giovani esemplari di vongole seminate di penetrare nel sedimento. Con la frantumazione e/o la macinazione dei gusci (sino a una dimensione <4 mm) si possono quindi ridurre gli effetti della loro presenza nei fondali lagunari utilizzati per l'allevamento favorendo in particolare il buon esito delle operazioni di semina.



4 ATTREZZI CONSENTITI NELLE AREE DI VENERICOLTURA

L'uso di attrezzi e sistemi di prelievo delle specie di molluschi bivalvi che vivono all'interno del sedimento in aree di alto pregio naturalistico e di delicata conservazione ambientale ha evidenziato nel tempo una serie di criticità legate alla necessità di garantire nel contempo l'efficacia degli stessi attrezzi e la tutela degli ambienti lagunari.

Tra i fattori di pressione che devono essere considerati si possono richiamare l'utilizzo di imbarcazioni a motore, l'evoluzione degli attrezzi verso sistemi meccanizzati ad alta efficienza, il sommovimento continuo del fondale, l'aumento dei livelli di disturbo da rumore, i rischi di sversamenti, l'uso di annessi di bordo (quali vibrovagli, getti d'acqua in pressione, selezionatori a vite, ecc.).

I primi raccolti di vongola filippina avvenuti negli anni '80 dello scorso secolo venivano effettuati manualmente, così come avveniva tradizionalmente per la raccolta di *T. decussatus* (vongole veraci nostrane) sui bassi fondali che emergevano nei periodi di bassa marea, per non danneggiare i bivalvi. In seguito, l'aumento dei ritmi produttivi ha portato allo sviluppo di sistemi più pratici e speditivi per cui si rende necessario definire in modo preciso, a livello di Piano di Gestione, quali siano gli attrezzi utilizzabili nelle acque delle lagune venete in quanto sostenibili dal punto di vista ambientale.

4.1 Individuazione degli attrezzi utilizzabili nelle lagune del Veneto

Premesso quanto sopra e considerate le diverse specificità locali si riportano nei paragrafi seguenti, per ciascuna delle lagune del Veneto, gli attrezzi consentiti per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle zone di venericoltura.

La scelta di Piano è quella, sostanzialmente, di riconfermare gli attrezzi già attualmente autorizzati che peraltro sono già stati in gran parte oggetto di precedente positiva valutazione dal punto di vista dell'impatto ambientale.

4.1.1 Laguna di Venezia

Nelle acque della Laguna di Venezia gli attrezzi consentiti per la raccolta dei molluschi bivalvi presenti nei fondali delle aree lagunari autorizzate all'allevamento di molluschi sono i seguenti:

- Raccolta manuale
- Rastrello e rasca a trazione manuale;
- Rasca a pompa;
- Rusca o Rasca;
- Draga vibrante.



In considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali della Laguna di Venezia ed in continuità ed accordo con le precedenti pianificazioni si prevede inoltre di stabilire delle specifiche limitazioni per quanto riguarda il numero di imbarcazioni dotate di attrezzo vibrante da utilizzare per la venericoltura.

In particolare, i mezzi nautici dotati di draga vibrante potranno operare all'interno delle aree autorizzate per la venericoltura solo se già impiegati per attività di venericoltura in Laguna di Venezia per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti la data di approvazione della Carta Ittica dalla stessa impresa titolare dell'allevamento e il loro numero non potrà in ogni caso superare il numero di 80.

Sono comunque sempre fatti salvi i limiti di stazza e di potenza del motore previsti dal Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura.

4.1.2 Lagune del Polesine

Nelle acque delle Lagune del Polesine gli attrezzi consentiti per la raccolta dei molluschi bivalvi presenti nei fondali delle aree lagunari autorizzate all'allevamento sono i seguenti:

- Raccolta manuale;
- Rastrello e rasca a trazione manuale;
- Rasca a pompa, in corto o in lungo;
- Rasca a pompa modificata.

Sono comunque sempre fatti salvi i limiti di stazza e di potenza del motore previsti dal Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura.

4.2 Descrizione degli attrezzi e relative specifiche d'uso

Si riporta in questo paragrafo una descrizione sintetica delle caratteristiche degli attrezzi elencati nel paragrafo precedente e consentiti nelle diverse zone destinate alla venericoltura ed individuate nella allegata cartografia di piano.

4.2.1 Rastrelli e rasche manuali

Gli attrezzi descritti nel presente paragrafo vanno utilizzati senza l'ausilio di qualsiasi forza motrice, compresa quella dei motori dell'unità da pesca per la eventuale trazione del rastrello e/o rasca.

Il **rastrello a trazione manuale** è costituito essenzialmente da un cestello metallico (in ferro od in acciaio inox) formato da tondini di ferro distanziati fra loro cm 2, un'asta in legno e una cinghia. L'apertura della rastrello va da cm 50 a circa m 1 ed è munita di punte in metallo ("denti" sporgenti



dalla lama) distanziate fra loro cm 2,5-3 (Pellizzato, 2011). Nel caso in cui l'attrezzo non presenti i "denti" (*ad esempio negli attrezzi talvolta usati nella raccolta dei giovanili*) è considerato tecnicamente come **rasca**. L'azione di pesca si effettua senza ausilio di imbarcazione nelle aree con battente idrico fino a 1,5 m. Il rastrello o la rasca sono trainate camminando all'indietro: l'operatore, con una larga cinghia che gli cinge la vita, indietreggiando muove ritmicamente il manico del rastrello, favorendone la penetrazione nel sedimento. La penetrazione dell'attrezzo nel substrato è facilitata da una serie di "denti" (punte) che comunque non consentono di scavare per più di cm 5-15 nel fondale. L'asta in legno di circa 2 m ha lo scopo di scuotere l'attrezzo e favorire in questo modo l'avanzamento dello stesso e la fuoriuscita del sedimento (Pellizzato, 2011).

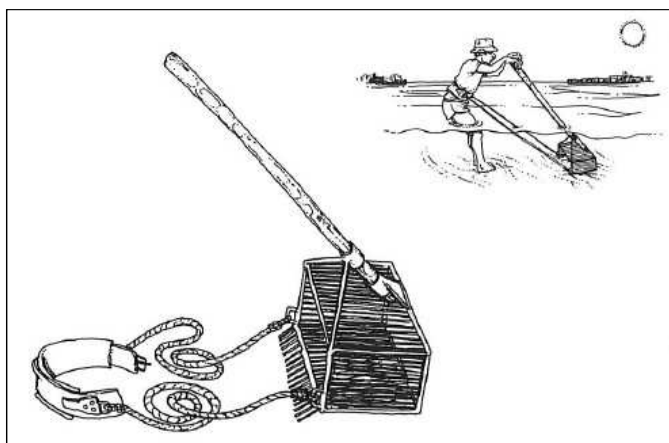


Figura 4-1 – Esempio di rastrello a trazione manuale (Pellizzato, 2011)

Il **rastrello manuale da barca o raschetto** è un attrezzo costituito da un telaio in metallo di forma rettangolare (larghezza 50-70 cm, altezza 30-40 cm) dotato di una fila di "denti" di 5-7 cm distanziati tra loro 2,5-3 cm per facilitarne la penetrazione nel fondale. Sul telaio è armata una rete a forma conica dove viene raccolto il pescato ed è fissato ad un palo di lunghezza variabile, corto o a volte lungo anche sino a 6 m in funzione delle diverse profondità dell'acqua, che serve per manovrare l'attrezzo dall'imbarcazione (Pellizzato, 2011). La variante più significativa è rappresentata dalla presenza di un cestello metallico con un grigliato in tondini metallici al posto della rete. L'azione di pesca viene effettuata con l'imbarcazione ancorata (zone di canale) o ormeggiata a due pali (bassi fondali) e lanciando l'attrezzo che, una volta toccato il fondo, viene recuperato con movimenti ritmici fino a quando il palo raggiunge la posizione verticale. Il rastrello viene quindi salpato per le successive operazioni di pulizia e cernita del prodotto. Nei casi in cui l'attrezzo non presenta "denti" è identificato come **rasca**.



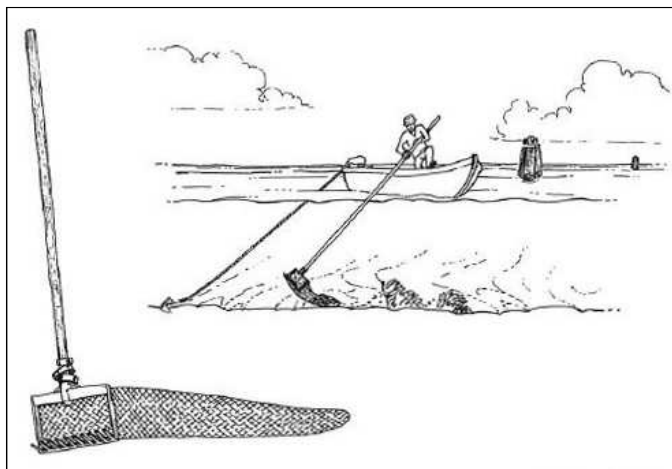


Figura 4-2 – Esempio di rastrello manuale in lungo da imbarcazione (Pellizzato, 2011)

4.2.2 Rasche a pompa o idrorasche

La rasca a pompa (o rastrello a pompa se in presenza di “denti”) è un attrezzo per la pesca di tipo idraulico. La rasca è costituita da una gabbia metallica con bocca di apertura massima pari a 60 cm caratterizzata da una struttura in tondini di metallo e da due slitte laterali che limitano lo sprofondamento dell'attrezzo e ne facilitano il traino tramite imbarcazione. L'attività di pesca è agevolata da un sistema (tubo collegato a una pompa per acque sporche che invia acqua in pressione ad una lama dotata di alcune file di ugelli con funzione di lavaggio e sfondamento).

Il prodotto pescato viene raccolto in un sacco, la cui maglia non può essere inferiore ai 40 mm, fissato nella parte terminale della gabbia. La rasca a pompa, nelle versioni in lungo e in corto, è un attrezzo simile per caratteristiche di costruzione e tipo di impiego.

La rasca a pompa in corto è utilizzata in fondali dove la profondità dell'acqua è inferiore a m 1,5. Il manico possiede in questo caso un'impugnatura che viene usata dal pescatore per trainare a ritroso l'attrezzo anche grazie a due cime legate all'attrezzo e ad una cintura in cuoio che il pescatore porta in vita. In questa tipologia di pesca l'imbarcazione con la motopompa viene ancorata nei pressi dell'area di raccolta. La rasca in corto, nella parte inferiore della bocca della gabbia, presenta invece della bocca della lama per tagliare il sedimento una fila di denti metallici (Pellizzato, 2011).



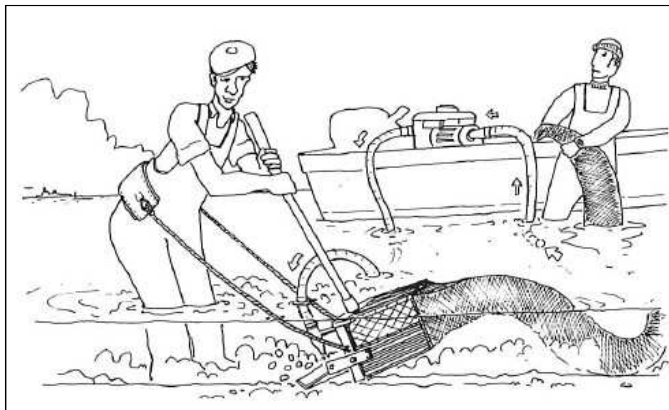


Figura 4-3 – Esempio di rasca a pompa o idrorasca in corto (Pellizzato, 2011)

La rasca a pompa in lungo viene utilizzata su profondità superiori a m 1,5. L'attrezzo viene manovrato dall'imbarcazione con l'ausilio di un palo in acciaio di m 5-6. L'addetto alla pesca opera a prua dell'imbarcazione che procede in retromarcia trainando l'attrezzo fissato tramite due corde alla barca stessa (Pellizzato, 2011).

In provincia di Rovigo si usa anche la rasca a pompa modificata in cui la rasca viene stabilmente collegata all'imbarcazione, prevalentemente a poppa, mediante funi od altri sistemi, e trascinata grazie la spinta propulsiva del motore. L'attrezzo è dotato di slitte per il trascinamento e l'insieme può essere issato tramite verricello.

4.2.2.1 Previsione di specifiche limitazioni per l'uso di rasche a pompa o idrorasche

Le rasche a pompa o idrorasche si possono utilizzare nelle zone di venericoltura autorizzate in Laguna di Venezia e nelle Lagune del Polesine secondo le seguenti specifiche indicazioni e/o limitazioni.

4.2.2.1.1 Laguna di Venezia

La rasca a pompa in Laguna di Venezia per poter essere utilizzata deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- larghezza massima dell'apertura della gabbia cm 60;
- luce minima tra i tondini nella gabbia non inferiore a mm 14, con tolleranza costruttiva di 1 mm;
- potenza massima erogabile dalla motopompa kW 17.65 pari a 24 CV;
- pressione massima di esercizio all'uscita degli ugelli non superiore a 3 bar.
- maglia del sacco tessile non inferiore a mm 40.



L'utilizzo di questo attrezzo è consentito in un numero massimo di uno per ogni unità da pesca.

4.2.2.1.2 Lagune del Polesine

La rasca a pompa per poter essere utilizzata nelle Lagune del Polesine deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- potenza massima erogabile dalla motopompa kW 17.65 pari a 24 CV;
- pressione massima di esercizio all'uscita degli ugelli non superiore a 3 bar;
- Larghezza massima dell'apertura della gabbia 60 cm;
- Distanza minima dei tondini nella cassa (luce o distanza interna): 14 mm, con tolleranza costruttiva di 1 mm;
- Maglia del sacco tessile non inferiore a mm 40

La rasca in lungo a pompa viene utilizzata assicurando l'attrezzo con apposite cime alla prua o poppa dell'imbarcazione, trainandola, mentre la rasca in corto a pompa viene tirata dal pescatore.

La rasca a pompa modificata viene stabilmente collegata all'imbarcazione, prevalentemente a poppa, mediante funi od altri sistemi e trascinata grazie alla spinta propulsiva del motore. L'attrezzo è dotato di slitte per il trascinamento. L'insieme può essere issato tramite verricello.

All'interno delle aree di allevamento e delle zone nursery è consentito anche l'uso di rasche aventi gabbie con luce tra i tondini <14 mm e/o della maglia del sacco tessile di misure inferiore a mm 40 in caso di raccolta del seme, nonché per eventuali spostamenti tra diverse zone di allevamento di prodotto di taglia inferiore a quella commerciale.

4.2.3 Rusca o Rasca

La rusca è un attrezzo che ha fatto la sua comparsa in laguna di Venezia tra il 1994 e 1995 diventando in breve il sistema di pesca più diffuso. Questa tipologia di pesca, attualmente impiegata in Laguna di Venezia da circa 300 imbarcazioni esclusivamente in aree concesse per l'allevamento, prevede l'impiego di una gabbia metallica di 20-30 kg che reca sul fondo e sui lati un grigliato in tondini di ferro di luce variabile in funzione della taglia di cattura prevista. La gabbia si rastrema dalla parte opposta della bocca terminando con una cornice rettangolare su cui è armata la rete all'interno della quale viene raccolto il pescato. La parte inferiore della bocca è costituita da una lama metallica da cui partono i tondini di ferro che si saldano alla cornice d'attacco della rete secondo un piano leggermente inclinato. La cassa è munita di due slitte laterali che ne impediscono un eccessivo affondamento nel sedimento (Pellizzato, 2011).

Durante le operazioni di pesca, praticate generalmente in zone con batimetria non superiore a 1-1,5 m, la rusca, fissata con catene, viene calata lateralmente all'imbarcazione in corrispondenza



di un motore ausiliario che, a seconda del pescaggio dell'imbarcazione o del tipo di lavoro richiesto, può essere più o meno calato o salpato (pur essendo vietato talora vengono impiegate contemporaneamente due rusche con due motori laterali aumentando così lo sforzo di pesca). Il motore ausiliario oltre a far procedere l'imbarcazione, consente di trainare la gabbia e, grazie all'azione dell'elica, di smuovere il sedimento e di convogliare i molluschi all'interno dell'attrezzo. Il sacco in rete viene periodicamente salpato per raccogliere il prodotto senza necessità di interrompere l'attività di pesca. La pesca così descritta viene generalmente condotta da due/tre pescatori ma, non di rado, anche da un singolo operatore che grazie anche alla presenza del vibrovaglio per la cernita del prodotto, è in grado di effettuare da solo tutte le operazioni. Le caratteristiche dell'attrezzo (distanza dei tondini di ferro, posizione delle griglie, apertura bocca, ecc.) così come le modalità di impiego hanno subito modifiche nel corso degli anni per aumentarne l'efficienza e allo stesso tempo migliorare le condizioni di lavoro.

A metà degli anni '90 dello scorso secolo, infatti, la rusca veniva calata a poppa dietro il motore principale e uno o due operatori scendevano in acqua per "guidare" l'imbarcazione e occuparsi del funzionamento della cassa. Trovata una zona di pesca redditizia, veniva infisso sul fondo lagunare un palo sul quale veniva legata una corda la cui estremità veniva assicurata ad una bitta a prua dell'imbarcazione. In questo modo la barca, era costretta a girare attorno al palo.

Compiuti uno o due giri, veniva recuperata la cima in quantità circa uguale all'apertura della bocca, in tal modo era possibile pescare sistematicamente tutto o quasi tutto il prodotto presente in zona, fino a quando la distanza dal palo era tale da rendere difficoltosa la manovra.

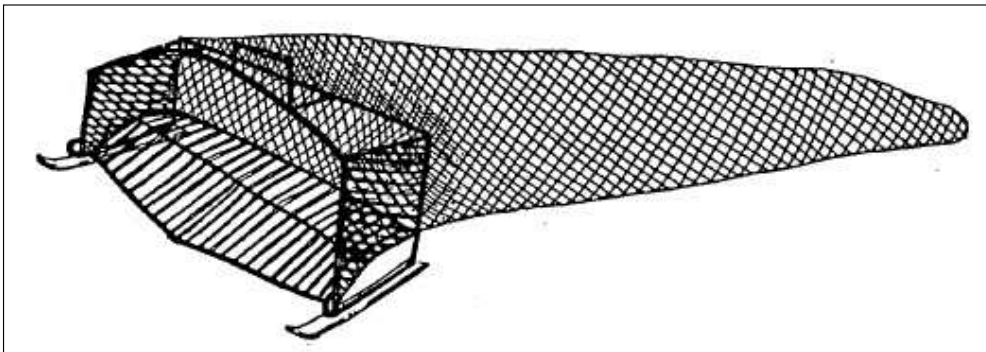


Figura 4-4 – Particolare della rusca (Pellizzato, 2011)

4.2.3.1 Previsione di specifiche limitazioni per l'uso della rusca

La rusca si può utilizzare nella sola Laguna di Venezia nelle aree di venericoltura autorizzate.

4.2.4 Draga vibrante

Un altro sistema di pesca in uso in laguna di Venezia è la draga vibrante che consente di praticare



la raccolta anche in aree con battente idrico superiore ai 2-3 m. Introdotta in via sperimentale a metà degli anni '90, ha subito nel tempo varie modifiche. L'attrezzo, imbarcato su natanti di lunghezza di 10-14 m, è costituito da una gabbia in tondini di ferro con un'apertura di 1,40-1,70 m ed un peso di 400-500 kg. Dietro alla lama e presente una griglia a maglia quadrata (variabile per la pesca del seme o del prodotto adulto), inclinata rispetto alla parte inferiore dell'attrezzo e terminante sulla parte posteriore della gabbia.

Sulla gabbia sono presenti uno o due motovibratori elettrici, un cavo elettrico protetto da un tubo di gomma ed un sistema di ammortizzatori che la rendono indipendente dalle due slitte laterali utili a limitarne lo sprofondamento nel sedimento. Giunti nella zona di pesca viene calata l'ancora di poppa e vengono filati, tramite un verricello, 100-150 m di cavo d'acciaio. Con l'imbarcazione ferma viene calata sul fondale la gabbia metallica per iniziare l'operazione di dragaggio che avviene grazie all'azione di traino del verricello di poppa che riavvolge il cavo dell'ancora. Il sistema che fa vibrare la gabbia permette l'eliminazione di parte dello "scarto" (gusci, cocci, ecc.) mentre il sedimento con le vongole passa attraverso una griglia inclinata.

Le vongole sono trattenute all'interno della gabbia, mentre sabbia, fango e prodotto sotto-misura fuoriescono e parzialmente si depositano sul fondale. Terminata l'azione di pesca l'attrezzo viene salpato e il contenuto versato a prua nella vasca di raccolta in comunicazione con una linea di cernita-lavaggio, dove il prodotto viene fatto passare su dei vagli separatori (Pellizzato, 2011). Come avvenuto per la rusca, anche questo attrezzo ha subito nel tempo modifiche e perfezionamenti mirati a migliorarne l'efficienza anche in funzione dell'uso (pesca di prodotto commerciale o raccolta del seme).

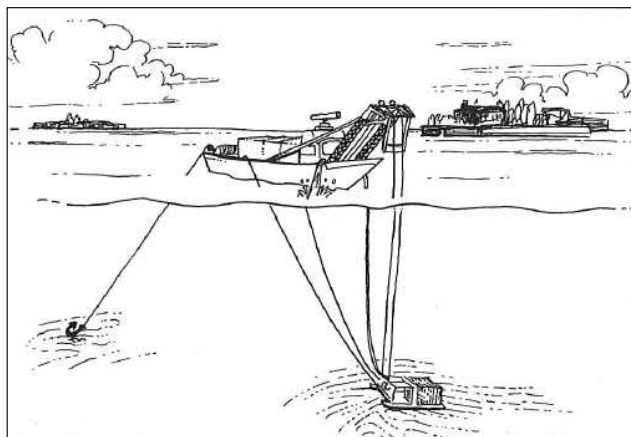


Figura 4-5 - Draga vibrante (Pellizzato, 2011)



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

4.2.4.1 Previsione di specifiche limitazioni per l'uso della draga vibrante

La draga vibrante si può utilizzare nella sola Laguna di Venezia, esclusivamente nelle aree di venericoltura autorizzate.



34f5a5fa



5 GESTIONE DELLE AREE NURSERY

Le aree nursery sono zone che per morfologia del fondale, caratteristiche del sedimento, idrodinamismo, circolazione idrica, ecc. favoriscono l'insediamento ed il reclutamento delle forme larvali di *Ruditapes philippinarum*; queste sono aree di importanza strategica per la filiera della vongola, e la loro gestione deve essere attentamente valutata e salvaguardata.

Le campagne di raccolta del seme che si effettuano nelle aree nursery, devono avere la finalità prevalente di garantire agli allevatori una quota di prodotto giovanile necessaria ai reali fabbisogni produttivi e non di raccolta di prodotto destinato alla commercializzazione a soggetti terzi.

La necessità di tutela e di gestione di queste aree sono fondamentali e vanno considerate come un patrimonio pubblico disponibile a sostegno delle attività produttive al fine di evitare fenomeni di prelievo abusivo o non gestito con la conseguente compromissione ambientale di tali aree e conseguente riduzione e/o scomparsa di questi luoghi produttivi fondamentali.

L'approvvigionamento dei giovanili è stato indicato, da sempre, come il collo di bottiglia del settore della venericoltura; pertanto, la gestione razionale del seme selvatico costituisce una delle azioni fondamentali per sostenere la filiera produttiva.

Pur riconoscendo agli impianti di riproduzione controllata (schiuditoi) un'importanza strategica, di ricerca e sperimentazione nonché di produzione di limitate quantità di seme/giovanili di vongola è comunque evidente la loro attuale impossibilità (tecnica, economica e produttiva) di garantire un adeguato rifornimento per le necessità produttive della filiera produttiva nazionale.

Possono essere invece le stesse Lagune venete, quando opportunamente gestite, a sopperire al fabbisogno produttivo necessario ai venericoltori locali attraverso la raccolta di materiale nelle aree *nursery* naturali presenti negli stessi bacini deltizi e lagunari, alle foci di alcuni dei principali fiumi o nelle zone di sottocosta.

Nelle aree lagunari venete sono presenti numerose aree nursery che, per morfologia del fondale, caratteristiche del sedimento, circolazione idrica, ecc. favoriscono l'insediamento ed il reclutamento delle forme larvali di *Ruditapes philippinarum*: queste sono aree di straordinaria importanza strategica per la filiera della vongola, e la loro gestione deve essere attentamente gestita.

Le campagne di raccolta del seme che si effettuano nelle aree nursery, devono avere la finalità di garantire agli allevatori locali, per ciascuna area omogenea e nei limiti delle disponibilità di prodotto, una quota proporzionale ai loro fabbisogni produttivi che deve essere prevalentemente calcolata sul numero degli addetti di tale attività.

Per migliorare la gestione delle aree nursery e avere un maggior beneficio sulla produzione, è quindi opportuno definire in modo attento la ripartizione e l'uso della risorsa "seme" di *Ruditapes*



philippinarum.

Va quindi evitato che le aree nursery siano utilizzate anche per pratiche ordinarie di venericoltura con la conseguente negativa interferenza sull'insediamento delle forme larvali e sui giovanili di vongola in relazione al disturbo dovuto alla movimentazione dei sedimenti superficiali causato dall'azione dei sistemi di raccolta impiegati.

La delimitazione delle aree di nursery, prevista da questo Piano di Gestione, andrà comunque riverificata costantemente anche in relazione agli effetti delle variazioni ambientali, morfologiche e meteo-climatiche locali, dovute sia all'attività umana che ad eventi naturali.

Il costante monitoraggio dovrà essere svolto dal Gestore di Area omogenea o comunque eseguito sotto il suo diretto controllo. Oltre a definire le aree in questione, il monitoraggio servirà per la valutazione quantitativa del seme disponibile e quindi per organizzare le campagne annuali di raccolta e distribuzione.

I periodi di raccolta sono ben definiti ed individuabili, in linea generale, nella stagione primaverile ed in quella autunnale per non compromettere, causa eccessivo disturbo dei fondali, il reclutamento e l'insediamento della successiva generazione di vongole.

Di primaria importanza risulta essere inoltre l'attività di vigilanza dei banchi naturali, al fine di dissuadere i diffusi fenomeni di bracconaggio e di pesca illegale.

La vendita di seme di *Ruditapes philippinarum* proveniente da banchi naturali posti nelle acque regionali è vietata. Ogni Gestore di Area Omogenea dovrà programmare prioritariamente la gestione dei ripopolamenti basandosi su banchi di seme presente nel proprio ambito gestionale.

Nel caso si verificano situazioni di insufficienza nell'approvvigionamento del seme naturale le imprese potranno comunque procedere con l'acquisto di lotti di giovanili provenienti da altre aree geografiche nazionali o da schiuditori che operano in Paesi comunitari e non, fermo restando che dovranno essere sempre valutati anche gli aspetti biologici e sanitari implicati nel trasferimento da altre aree geografiche di organismi viventi al fine di prevenire l'ingresso accidentale di specie aliene e/o agenti patogeni.

5.1 Linee di gestione per aree nursery

Premesso quanto sopra riportato, le linee di gestione per le aree nursery, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia igienico sanitaria, possono essere riassunte nel modo seguente:

- Sarà compito del Gestore d'area garantire il periodico monitoraggio dell'evoluzione della distribuzione dei giovanili di *R. philippinarum* in tutte le zone nursery ricadenti nel proprio ambito di competenza.



- Il monitoraggio dovrà essere effettuato con maggior frequenza nel periodo compreso tra marzo ed ottobre di ogni anno in modo da seguire costantemente l'andamento del reclutamento e programmare di conseguenza le attività di prelievo in modo efficace.
- L'attività di monitoraggio deve essere estesa anche ad altre aree lagunari nel caso dovesse essere segnalata la presenza di seme, con particolare riferimento alle aree con livelli di reclutamento tali da ritenersi sfruttabili ai fini della raccolta dei giovanili.
- Il Gestore dell'Area omogenea potrà, sulla base dei monitoraggi effettuati, richiedere ai competenti Uffici Regionali l'istituzione di nuove aree oltre a quelle individuate dal Piano di Gestione le quali manterranno lo status di *nursery* per un minimo di 18 mesi.
- Il Gestore d'Area omogenea, sulla base delle risultanze del monitoraggio, pianifica nel più breve tempo possibile il prelievo di seme nelle aree nursery individuate dal Piano di Gestione ed, eventualmente, in quelle nuove per le quali intenda eventualmente richiedere la definizione di "nursery".
- Le campagne di raccolta del seme saranno subordinate all'attività di monitoraggio delle aree nursery e alla presenza di densità media di giovanili (*taglia >10 mm di lunghezza*) non inferiori a 75 individui/mq. In caso di una forte variabilità spaziale il prelievo dovrà essere limitato solamente alle aree risultate maggiormente idonee.
- Il prelievo del materiale dalle aree nursery potrà essere effettuato nei periodi compresi tra marzo e giugno e tra settembre e novembre, fatte salve necessità di raccolta d'urgenza che dovranno essere oggetto di specifica motivata richiesta ed oggetto di preventiva autorizzazione da parte dei competenti Uffici Regionali.
- In presenza di banchi di seme con densità economicamente sfruttabili in aree di foce fluviale, può essere autorizzato il prelievo immediato volto a minimizzare gli effetti di possibili morie dovute dalla variabilità ambientale tipica di questa tipologia di habitat. In questi particolari ambienti verranno meno i valori limite di densità e di taglia sopra riportati.
- Il trattenimento e lo sfruttamento a fini commerciali del prodotto adulto effettuato nel corso della attività di raccolta del seme può essere autorizzato nelle aree fluviali al fine di evitare perdita di prodotto a causa dei periodici abbassamenti della salinità delle acque, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
- Il prelievo del materiale adulto (>25 mm) può essere autorizzato anche nelle zone nursery poste in area lagunare quando vi sia, a seguito dei risultati del monitoraggio in precedenza richiamato, una presenza di una biomassa media di tali individui >400 g/mq. In tal caso l'autorizzazione deve definire la quantità di prodotto massima pescabile per ciascuna imbarcazione e per ciascuna campagna tenendo prioritariamente in considerazione la



necessità di tutela del banco naturale di riproduttori. Il prelievo della frazione di materiale adulto eccedente i 400 gr/mq soprarichiamati è consentito solo in corrispondenza di campagne di raccolta del seme o nel corso delle attività di pulizia delle aree nursery come meglio descritto in seguito.

- Il seme ed il materiale adulto, quando quest'ultimo sia consentito, dovranno essere mantenuti a bordo delle imbarcazioni in ceste separate in modo da favorire l'attività di controllo.
- Dovrà essere redatta la contabilizzazione giornaliera del prodotto, raccolto da parte del Gestore d'area omogena.
- Dovrà essere monitorato lo sviluppo di estese coperture macroalgali o di specie epibentoniche come *Musculista senhousia* che può limitare l'idoneità dei fondali all'insediamento larvale e al successivo reclutamento della vongola filippina o, a seconda della stagione, lo sviluppo degli esemplari neo insediati e dei riproduttori.
- Gli interventi di pulizia dei fondali delle zone nursery, quando necessari in funzione degli esiti dei periodici monitoraggi eseguiti dal Gestore d'Area, sono realizzati tra marzo ed aprile di ogni anno con l'utilizzo delle medesime attrezzature, manuali e/o meccaniche, già previste per ciascuno degli Ambito omogenei individuati dal Piano di Gestione. L'attività ha l'obiettivo di preparare i fondali per l'insediamento dei nuovi giovanili con l'eliminazione dei bioclasti, delle coperture macroalgali, etc.. In tali occasioni possono essere anche raccolte le eventuali vongole adulte presenti (>25 mm) per la sola frazione eccedente il valore minimo di 400 g/mq, al fine di preservare il lotto di riproduttori presenti in loco.
- Le aree nursery dovranno essere oggetto di attività di vigilanza finalizzate a contrastare azioni di pesca illegale e a preservare la risorsa per la semina nelle aree in concessione per venericoltura.
- E' vietata la commercializzazione del seme di vongola filippina raccolto su banchi naturali al fine di tutelare la risorsa, gli addetti e la filiera locale
- Nella Laguna di Venezia, le attività di raccolta del prodotto nelle aree nursery devono essere condotte preferibilmente in fase di marea crescente onde evitare perdite di sedimento dovute all'utilizzo di attrezzi meccanici.
- Sono fatti sempre salvi gli obblighi legati al rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria.

5.2 Ulteriori prescrizioni per la gestione delle Aree Nursery

Oltre a quanto riportato nelle Linee Guida esposte nel precedente paragrafo ai fini della ottimale gestione delle Aree Nursery devono sempre essere rispettate le seguenti prescrizioni:



1. Il seme proveniente dalle aree nursery è destinato agli allevamenti di imprese che svolgano attività di venericoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 all'interno dell'ambito omogeneo nel quale ricade l'area nursery stessa;
2. l'attività di raccolta del seme può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A;
3. in relazione ai quantitativi stimati in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote dovrà essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
4. il seme di vongola (inteso come tutti gli individui di lunghezza totale < 25 mm) dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione all'attività di venericoltura ricomprese all'interno dell'ambito omogeneo all'interno del quale ricade la nursery stessa. Il prodotto maturo, raccolto secondo i criteri precedentemente riportati, potrà essere avviato al commercio comunque sempre nel rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.



6 LINEE GUIDA PER LA PESCA PROFESSIONALE DEI VENERIDI

La pesca professionale dei veneridi, in particolare della vongola verace *Ruditapes philippinarum*, rappresenta una fonte di reddito assai significativo per gli operatori della venericoltura lagunare e, più in generale, per gli addetti del settore della pesca che spesso integrano con questa attività altre forme più tradizionali di pesca.

Questa attività può essere effettuata nelle aree individuate dalla specifica cartografia allegata al presente Piano di Gestione, sia nelle aree individuate quali idonee alla pesca delle vongole sia nelle aree individuate quali idonee all'attività di venericoltura che non siano già state assegnate e autorizzate per l'attività di acquacoltura.

In considerazione dell'importanza strategica dell'attività di pesca delle vongole, risulta rilevante che le aree individuate nella cartografia di piano come utilizzabili per tale scopo siano classificate idonee anche ai fini igienico sanitari.

L'attività di pesca professionale ai Veneridi potrà essere esercitata in Veneto nelle acque della Laguna di Venezia, in Laguna di Vallona, della Laguna di Barbamarco, della Laguna del Basson, della Laguna del Canarin ed in Sacca di Scardovari, con modalità ed attrezzi differenti in relazione alle diverse caratteristiche ambientali e morfologiche delle varie lagune, come esposto nei seguenti paragrafi. Nelle restanti lagune venete tale attività è vietata.

È inoltre sempre vietata in tutte le acque di Zona C del Veneto la pesca e la raccolta della vongola adriatica (*Chamaelea gallina*).

La pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca, è soggetta alla autorizzazione prevista dall'articolo 33, comma 4, della L.R. n. 19/1998, rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.

Le localizzazioni delle aree idonee alla pesca professionale di veneridi trovano un riscontro preciso nell'allegato tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato "Aree_Raccolta_Banchi_Naturali_SDP_01".

È vietata la pesca professionale ai molluschi in aree con presenza, anche limitata, di praterie di fanerogame sommerse e nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat 1310, 1320, 1410 e 1420 (*aree barenicole con presenza di vegetazione alofila*) ancorché esse fossero ricomprese entro le aree individuate dal Piano di Gestione come potenzialmente idonee.

Le attività di pesca professionale di molluschi sono altresì vietate nelle aree a canneto.



6.1 Laguna di Venezia

6.1.1 Modalità di pesca e attrezzi utilizzabili

In Laguna di Venezia la pesca professionale delle vongole può essere praticata dai pescatori di professione, che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione, con i soli metodi ed attrezzi di seguito riportati:

- pesca a mano;
- pesca con rasca/rastrello manuale manovrato dall'imbarcazione;
- pesca con rasca/rastrello manuale trainata all'indietro.

La **pesca a mano** o "a palpo" viene effettuata con il solo uso delle mani, anche con l'eventuale ausilio di maschere subacquee con tubo per la respirazione non collegato ad apparecchi ausiliari di respirazione quali bombole o compressori.

Per quanto riguarda la descrizione degli attrezzi di pesca sopracitati si rimanda al precedente paragrafo 4.2.

6.1.2 Aree di pesca

L'attività può svolgersi esclusivamente nell'ambito della conterminazione della Laguna di Venezia, nelle zone specificatamente individuate nella allegata specifica cartografia di piano per la pesca professionale ai veneridi oltre che in quelle individuate come idonee alla venericoltura, con esclusione tra quest'ultime di quelle aree che siano già state assegnate in concessione-ad altri soggetti ai fini di allevamento.

Tutte le zone sopraindicate sono utilizzabili per la pesca professionale delle vongole qualora non siano state ad essa precluse per ragioni igienico sanitarie o comunque interdette alla pesca in ragione di provvedimenti di altre autorità.

Nei canali e nelle aree portuali di competenza delle Autorità Marittime dovrà essere sempre assicurato il rispetto dell'art. 79 "Codice della Navigazione" e delle ordinanze emesse dalle suddette autorità ed in particolare, ai sensi del soprarichiamato art. 79 del Codice della Navigazione, l'esercizio dell'attività di pesca in tali aree dovrà essere sottoposto all'Autorizzazione del Comandante di Porto.

6.1.3 Periodi di pesca

L'attività di pesca è consentita tutto l'anno dalla levata del sole al tramonto con esclusione dei giorni festivi.



6.1.4 Operatori autorizzabili

I requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione di pesca professionale ai Veneridi in Laguna di Venezia sono i seguenti:

1. titolarità da parte del richiedente della licenza di pesca di categoria A per un periodo di tempo non inferiore a due anni ovvero titolarità della licenza di tipo A e avere svolto l'attività di pescatore professionale quale imbarcato su motopeschereccio di pesca marittima per un uguale periodo di tempo. Dal possesso di tale requisito sono esonerati gli operatori inseriti negli elenchi degli addetti alla venericoltura formati dal soggetto Gestore dell'Area Omogenea, purché siano comunque titolari di licenza di pesca professionale di tipo A.
2. disponibilità di una unità da pesca con stazza lorda inferiore alle 3 tonnellate iscritta negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

6.1.5 Numero massimo di operatori autorizzabili

Il numero totale dei soggetti autorizzati a tale tipo di attività in Laguna di Venezia è stato, negli ultimi anni, mediamente pari a circa 250 (duecentocinquanta) autorizzazioni complessive. Considerata ancora possibile in relazione alle risorse disponibili una ulteriore, limitata, espansione di questa attività in laguna di Venezia si fissa in n. 300 (trecento) il totale delle autorizzazioni di pesca professionale ai veneridi rilasciabili annualmente per Laguna di Venezia.

6.1.6 Quantitativi pescabili

La relativa scarsità di prodotto nelle acque della Laguna di Venezia e più in generale in tutte le acque del Veneto induce a porre la massima attenzione sulle quantità di pescato giornaliero autorizzabile.

Il Piano di Gestione della Carta Ittica regionale conferma la quantità massima di pescato giornaliero in 50 Kg/giorno così come attualmente previsto dal PGRAV (2015).

6.1.7 Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'attività di pesca professionale ai Veneridi avranno la validità di un anno dalla data del rilascio.

6.1.8 Limitazioni ed obblighi

Le autorizzazioni di cui al punto precedente dovranno prevedere anche le seguenti limitazioni ed obblighi:



1. Non potranno essere esercitate nello stesso giorno l'attività di pesca professionale delle vongole di cui al presente capitolo e altre attività di prelievo di vongole anche se poste all'interno di aree in concessione;
2. Dovrà essere obbligatoriamente trasmessa, alla scadenza dell'autorizzazione, il rendiconto dell'attività di pesca svolta con l'indicazione delle giornate di effettiva uscita di pesca e le relative quantità giornaliere di pescato.

6.1.9 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa per violazione degli obblighi contemplati nel provvedimento stesso o per altri illeciti di natura ambientale, sanitaria o di altra natura commessi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione. I provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni saranno adottati in conformità alle fattispecie di illeciti commessi ed ai periodi temporali previsti in apposito provvedimento assunto dal Direttore della Struttura Regionale competente.

6.2 Acque marittime interne comprese tra la foce del Fiume Adige e la foce del Po di Maistra

L'attività di pesca professionale ai veneridi nelle aree di cui al presente paragrafo può essere effettuata esclusivamente secondo le indicazioni contenute nei seguenti paragrafi.

6.2.1 Aree di pesca

La pesca professionale ai veneridi è consentita esclusivamente per la Laguna di Vallona nelle aree individuate nella cartografia di piano qualora non siano precluse per ragioni igienico sanitarie o comunque interdette alla pesca in ragione di provvedimenti di altre autorità e/o già assegnate in concessione con carattere di esclusività ad altri soggetti.

Tale attività è invece vietata nelle acque marittime interne delle Lagune di Caleri e Marinetta in considerazione dell'elevata presenza nelle superfici acque idonee a tale attività di aree già destinate all'attività di venericoltura.

6.2.2 Modalità di pesca ed attrezzi utilizzabili

Date le specifiche caratteristiche morfologico-ambientali delle aree lagunari di cui al presente paragrafo gli attrezzi consentiti per la pesca dei veneridi sono sia tipo manuale che meccanico così come di seguito descritto:

- Raccolta manuale;
- Rastrello e rasca a trazione manuale;
- Rasca a pompa, in corto o in lungo;



- Rasca a pompa modificata.

Si tratta quindi di attrezzi già trattati al precedente paragrafo 4.2 al quale si rimanda per la specifica descrizione di ciascuno di essi.

6.2.3 Numero massimo di operatori autorizzabili

In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche ambientali della Laguna di Vallona il numero totale dei soggetti autorizzabili a tale tipo di attività viene fissato in n. 25 (venticinque).

6.2.4 Quantitativi pescabili

La quantità massima di pescato giornaliero è fissato in 50 Kg/giorno di vongole.

6.2.5 Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'attività di pesca professionale ai Veneridi avranno la validità di un anno dalla data del rilascio.

6.2.6 Limitazioni ed obblighi

Le autorizzazioni di cui al punto precedente dovranno prevedere anche le seguenti limitazioni ed obblighi:

1. Non potranno essere esercitate nello stesso giorno l'attività di pesca professionale delle vongole di cui al presente capitolo e altre attività di prelievo di vongole anche se poste all'interno di aree in concessione;
2. Dovrà essere obbligatoriamente trasmessa, alla scadenza dell'autorizzazione, il rendiconto dell'attività di pesca svolta con l'indicazione delle giornate di effettiva uscita di pesca e le relative quantità giornaliere di pescato.

6.2.7 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa per violazione degli obblighi contemplati nel provvedimento stesso o per altri illeciti di natura ambientale, sanitaria o di altra natura commessi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione. I provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni saranno adottati in conformità alle fattispecie di illeciti commessi ed ai periodi temporali previsti in apposito provvedimento assunto dal Direttore della Struttura Regionale competente.

6.3 Acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra ed il fiume Po di Goro

La pesca professionale ai veneridi e lo sfruttamento di tutti i banchi di molluschi presenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra ed il fiume Po di



Goro (Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine) risulta essere una attività riservata a titolo esclusivo ai detentori dei “Diritti esclusivi di Pesca” che gravano su tali aree.

Il titolare di tali Diritti esclusivi di pesca è la Provincia di Rovigo che li ha attualmente ceduti, in regime di convenzione, al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari.

La gestione della pesca nell’area avviene quindi secondo quanto previsto dalla convenzione, secondo le precise regole di gestione fissate dal Consorzio nei confronti dei pescatori associati nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme e regolamenti in materia sanitaria, di pesca, di tutela ambientale e ogni altra norma applicabile. In questo Piano di Gestione vengono inoltre fissate alcuni ulteriori norme gestionali relative agli attrezzi utilizzabili per la pesca ed all’individuazione delle aree di pesca.

6.3.1 Aree di pesca

L’attività di pesca professionale alle vongole può svolgersi specificatamente nella Sacca di Scardovari, nella Laguna del Canarin, nella Laguna di Barbamarco, nella Laguna del Basson nelle zone specificatamente individuate nella cartografia allegata al presente Piano di Gestione, quali aree idonee alla pesca professionale di vongole e quali aree idonee alla venericoltura che non siano già state assegnate e autorizzate per l’attività di acquacoltura.

Tutte le zone sopraindicate sono utilizzabili per la pesca professionale delle vongole qualora non siano precluse per ragioni igienico sanitarie o comunque interdette alla pesca in ragione di provvedimenti di altre autorità e/o già assegnate in concessione con carattere di esclusività ad altri soggetti.

6.3.2 Modalità di pesca ed attrezzi utilizzabili

Date le specifiche caratteristiche morfologico-ambientali dei siti lagunari di cui al presente paragrafo gli attrezzi consentiti per la pesca dei veneridi sono sia tipo manuale che meccanico così come di seguito descritto:

- Raccolta manuale
- Rastrello e rasca a trazione manuale;
- Rasca a pompa, in corto o in lungo;
- Rasca a pompa modificata.

Si tratta quindi di attrezzi già trattati al precedente paragrafo 4.2 al quale si rimanda per la specifica descrizione di ciascuno di essi.



6.4 Altre acque lagunari del Veneto

In tutte le altre aree lagunari del Veneto non specificatamente individuate per tale scopo in questo capitolo la pesca professionale ai veneridi non è consentita.

34f5a5fa

7 ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PESCA DI OSTRICHE SU BANCHI NATURALI DI OSTRICA CONCAVA

L'attività professionale di pesca di ostriche concave, è una attività poco diffusa in Veneto ed è attualmente limitata a poche aree dell'area nord del Delta del Po.

Pur interessando un ristretto numero di addetti (in tutto 4 operatori nel 2019) si tratta di una attività che va incontro alla finalità di promuovere ed incentivare ulteriori forme di pesca tese a diversificare la produzione alieutica nelle lagune venete mediante l'allevamento e/o la pesca, come in questo caso, di specie diverse dalla vongola verace.

Tale attività potrà essere svolta dai pescatori professionisti secondo quanto previsto nei seguenti paragrafi fatto sempre salvo l'obbligo di rispettare qualsiasi altra norma, disposizione o divieto prevista da altre autorità ed in particolare dalle autorità sanitarie

7.1 Aree di pesca

La pesca professionale alle ostriche potrà essere nelle acque di Zona C esclusivamente all'interno degli ambiti sanitari per i quali la competente autorità abbia preventivamente espresso il proprio nulla osta.

7.2 Periodi e tempi di pesca

La raccolta di ostriche potrà avvenire nei giorni feriali dalla levata del sole al tramonto.

7.3 Metodi e quantità di raccolta

La raccolta del prodotto è consentita con il solo utilizzo di attrezzi manuali (mani, coltello, vanghetto, raschietto con lama non superiore a 20 cm) e per ogni giornata di pesca sarà consentita la raccolta di un quantitativo massimo di Kg 100 di ostriche concave per pescatore professionista.

Le operazioni di cernita delle ostriche dovranno essere eseguite sui posto, in modo tale che tutto il materiale scartato venga ridepositato nuovamente sul banco di provenienza, per garantire ulteriore superficie idonea per l'insediamento delle nuove generazioni.

7.4 Taglia minima

La taglia minima di raccolta delle ostriche concava è fissata in 30 mm per le specie del genere *Ostrea* vale quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di specie di origine marina.



8 MISURE DI PREVENZIONE AMBIENTALE PER RIDURRE I RISCHI DI IMPATTO DERIVANTI DALLA PESCA E DALL'ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI

Al fine di prevenire e mitigare gli eventi calamitosi più comuni e diffusi nelle zone produttive del Veneto si evidenzia l'importanza della messa in atto delle azioni descritte in questo capitolo, oltre a quanto già previsto nel precedente paragrafo 3.8 *“Buone pratiche di gestione della venericoltura”*.

Tali azioni saranno da attuare da parte del Gestore d'Area Omogena previa autorizzazione o nulla osta, quando necessari, degli Enti preposti al governo idraulico e morfologico delle aree lagunari.

Le azioni sono da perseguire a vari livelli, sia spaziale (su scala di vivaio e di bacino) sia temporale (tutto l'anno o limitatamente ai momenti di crisi) e sono riassunte nei punti seguenti:

- Asporto delle macroalghe: attività che dovrà essere effettuata sia su scala ridotta (singola concessione) sia su vasta scala (azioni di raccolta collettiva su intere parti dei bacini lagunari da parte della comunità dei pescatori o loro incaricati). Le attività di raccolta e asporto potranno essere effettuate con l'uso di attrezzature e macchinari atti alla raccolta massiva delle macroalghe. Tali attrezzature dovranno inoltre essere poco invasive nei confronti del fondale in modo da non alterare i popolamenti bentonici e la struttura sedimentologica.
- Vivificazione delle acque: andrà favorito un adeguato idrodinamismo lagunare con il ripristino/creazione di sistemi di circolazione naturale e mantenimento delle aperture con il mare che garantisce il mantenimento dei valori vitali di qualità delle acque soprattutto per quanto riguarda i parametri chimico-fisici più importanti ovvero salinità e tenore di ossigeno disciolto.
- Mantenimento di elevati livelli di produttività primaria (eutrofia): senza correre il rischio di innescare fenomeni distrofici, si dovranno perseguire gli obiettivi necessari ad ottenere elevati livelli di presenza di fitoplancton nel corpo idrico (fioriture) e quindi consentire elevati tassi di crescita di vongole anche quando seminate ad alta densità (massimizzare la *“carrying capacity”*).
- Misure per la gestione del fondale: al fine di favorire la stabilità delle condizioni ambientali nelle aree produttive e ridurre la possibilità del verificarsi di eventi anossico/distrofici, soprattutto in aree confinate o a basso idrodinamismo, vanno favorite e sostenute le sopracitate attività di raccolta delle alghe e la triturazione dei gusci (capulero) con la reimmersione del materiale inerte frantumato.

Sarà inoltre possibile intraprendere da parte del Gestore anche altre tipologie di azioni con il



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

coordinamento da parte dei competenti Uffici della Regione del Veneto.

Tra queste si elencano, a titolo non esaustivo:

- Coordinamento con gli altri piani/iniziative/accordi di programma che hanno connessioni (contrasto, sinergia, interferenze, ecc.) con i settori della Pesca e dell’acquacoltura.
- Realizzazione di una banca dati aggiornata relativa ad operatori e imbarcazioni utilizzate.
- Agevolare le attività imprenditoriali connesse al settore.
- Contrastare la pesca illegale.
- Attività di formazione operatori.



34f5a5fa



9 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA E PROFESSIONALE NELLE ACQUE DI ZONA C

L'analisi delle caratteristiche delle diverse attrezzature di pesca in uso nella Regione Veneto nonché delle caratteristiche ambientali ed ittologiche dei diversi contesti ambientali ricadenti nell'ampia fascia di acque costiere ricadenti all'interno del perimetro della Zona C hanno determinato una diversificazione degli attrezzi utilizzabili nella varie zone che viene descritta nei paragrafi seguenti.

9.1 Attrezzi utilizzabili per la pesca dilettantistico-sportiva in zona C

Gli attrezzi utilizzabili per la pesca dilettantistico sportiva in Zona C sono stati diversificati per 3 diversi ambiti ambientali omogenei ovvero:

- Acque lagunari venete con esclusione delle Lagune di Caorle e del Mort;
- Acque delle Lagune di Caorle e del Mort;
- Acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella Zona C del Delta del Po.

In tutta la Zona C il pescatore sportivo o dilettante può inoltre utilizzare tutti gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

9.1.1 Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistica nelle acque lagunari del Veneto ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort

Oltre gli attrezzi consentiti per la Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B in tutte le acque lagunari della Regione Veneto, ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort, il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità.

Tabella 9.1- Attrezzi per la pesca dilettantistica-sportiva ammessi in tutte le acque lagunari di Zona C della Regione Veneto ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato.
b) " correntina " e " bolentino " con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore.
c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola . Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non può essere inferiore a metri 20; l'uso di tali attrezzi è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5.
d) fiocina . La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso.



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

e) sugheri o “suri” con un amo e in numero massimo di venticinque.
f) volega . Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 20. È vietato l'uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato.
g) “paravanti da caminar” , con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16.
h) rezzaglio o “sparviero” o “giacchio” . La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28.
i) slitta con scivolo divergente , con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore.
j) “chebe da gò o da gamberi” di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca.
k) canna da bisati o passarini , con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni pescatore.
l) “re' da imbrocco” o “barracuda” . La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie.
m) tremaglio per “acquadelle” . La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta.
n) cerchio o rassaio , con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

Ove non specificato diversamente, gli attrezzi possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore. È consentita la pesca con le mani.

Gli attrezzi di cui alla Tabella 9.1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

La Giunta regionale può autorizzare, per limitati periodi di tempo, i pescatori sportivi o dilettanti all'utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati nella Tabella 9.1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

9.1.2 Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistico-sportiva nella Laguna di Caorle e Laguna del Mort

Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e) e i) riportati in Tabella 9.1, come riassunto nella tabella che segue, nonché gli attrezzi consentiti per la Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

Tabella 9.2- Attrezzi per la pesca dilettantistica ammessi nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato.
b) " correntina " e " bolentino " con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore.
c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola . Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non può essere inferiore a metri 20; l'uso di tali attrezzi è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5.
e) sugheri o " suri " con un amo e in numero massimo di venticinque.
i) slitta con scivolo divergente , con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore.

9.1.3 Attrezzi ammessi per la pesca dilettantistica nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella zona C del Delta del Po

Nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella Zona C del Delta del Po possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) riportati in Tabella 9.1, come riassunto nella tabella che segue, nonché gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

Tabella 9.3- Attrezzi per la pesca dilettantistica ammessi nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti in zona C

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato.
b) " correntina " e " bolentino " con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore.
c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola . Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non può essere inferiore a metri 20; l'uso di tali attrezzi è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5.

9.1.4 Limitazioni specifiche di cattura per molluschi, crostacei e ricci di mare

Al pescatore sportivo o dilettante è consentita la raccolta in Zona C di non più di complessivi chilogrammi 2,5 (duevirgolacinque) tra molluschi, crostacei e ricci di mare di cui non più di 50 (cinquanta) esemplari di ricci di mare.

9.2 Attrezzi ammessi per la pesca professionale in zona C

Gli attrezzi utilizzabili per la pesca professionale in Zona C sono stati diversificati per 3 diversi ambiti ambientali omogenei ovvero:

- Acque lagunari venete con esclusione delle Lagune di Caorle e del Mort;



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

- Acque delle Lagune di Caorle e del Mort;
- Acque del Fiume Po e dei suoi rami laterali;
- Altre acque fluviali e canali di bonifica diverse dal F. Po.

9.2.1 Attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque lagunari con esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort

In tutte le acque lagunari della Regione Veneto, ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort, il pescatore professionale può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalità.

Tabella 9.4 - Attrezzi per la pesca professionale ammessi in tutte le acque lagunari della Regione Veneto ad esclusione della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort

a) gli attrezzi consentiti al pescatore dilettante-sportivo di cui alla Tabella 9.1 con le modalità e le limitazioni ivi indicate.
b) cerchio o "rassaio" , con rete a maglia non inferiore a mm 14.
c) tirlindana .
d) saccaleva o cianciolo , denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100.
e) rete da posta con cogolli o "tresse" . La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14.
f) trimaglio o tramaglio o sorbera , anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35.
g) sorbera a canna . La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
h) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12.
i) bertovello senza ali . Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24.
j) volega . La maglia non deve essere inferiore a mm 16.
k) coccia volante . La maglia non deve essere inferiore a mm 14.
l) coccia con ciocioli . La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata.
m) battarella . La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12.
n) tartana fissa da schille o da acquadelle . La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;
o) tartanella ciara o da sepe . La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
p) granzerà o bragagna da granchi . La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20.
q) schiller . La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10.



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

r) parangale di fondo o di superficie , con un massimo di 100 ami per attrezzo e massimo 1 attrezzo per licenza di pesca.
s) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15.
t) canna da bisati o passarini .
u) fureghin . La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri.
v) “re’ da imbrocco” o “barracuda” , anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35.
w) tremaglio per “acquadelle” . La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta.
x) reoni da seppie . L'attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza.
y) nassa da seppie . La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,50; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50.
z) nassa . Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20.
aa) vangaiaola (negossa) . L'apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno.
bb) rete da acquadelle . Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

L'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere k), l), n), o), p) e q) di cui alla precedente Tabella 9.4 è sempre vietato in aree caratterizzate da presenza di praterie di fanerogame marine.

9.2.2 Attrezzi ammessi per la pesca professionale nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort

Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere b), e), f), g), h), j), m), r), s), t), u), v) e w) di cui alla precedente Tabella 9.4, così come riassunti nella tabella seguente, oltre agli attrezzi consenti al pescatore dilettante – sportivo nella stessa Laguna di Caorle e del Mort (

Tabella 9.2).

Tabella 9.5- Attrezzi per la pesca professionale ammessi nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort

b) cerchio o “rassaio” , con rete a maglia non inferiore a mm 14.
e) rete da posta con cogolli o “tresse” . La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle “pareti” non deve essere inferiore a mm 14.



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

f) trimaglio o tramaglio o sorbera , anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35.
g) sorbera a canna . La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
h) cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “tratturo”, “monchin” o “mezzaluna”. La bocca dell’attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12.
i) volega . La maglia non deve essere inferiore a mm 16.
m) battarella . La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12.
r) parangale di fondo o di superficie , con un massimo di 100 ami per attrezzo e massimo 1 attrezzo per licenza di pesca.
s) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15.
t) canna da bisati o passarini .
u) fureghin . La maglia non dev’essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri.
v) “re’ da imbrocco” o “barracuda” , anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev’essere inferiore a mm 35.
w) tremaglio per “acquadelle” . La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta.

9.2.3 Fiume Po e suoi rami laterali ricadenti in zona C

Nei tratti del Fiume Po e dei suoi rami laterali ricadenti entro i confini della Zona C possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere f), h), i), v), w), z), aa) e bb) della precedente Tabella 9.4, come riassunto nella tabella che segue, oltre che gli attrezzi consenti al pescatore dilettante-sportivi nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella zona C del Delta del Po.

Tabella 9.6- Attrezzi per la pesca professionale ammessi nel fiume Po e suoi rami laterali ricadenti in zona C

f) trimaglio o tramaglio o sorbera , anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35.
h) cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “tratturo”, “monchin” o “mezzaluna”. La bocca dell’attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12.
i) bertovello senza ali . Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24.
v) “re’ da imbrocco” o “barracuda” , anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev’essere inferiore a mm 35.
w) tremaglio per “acquadelle” . La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta.



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

z) nassa . Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20.
aa) vangaiola (negossa) . L'apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno.
bb) rete da acquadelle . Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

9.2.4 Attrezzi ammessi per la pesca professionale nelle altre acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in zona C

Nelle altre acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in zona C i pescatori professionali possono utilizzare il bertovello senza ali di cui alla lettera i) e la nassa di cui alla lettera z) della Tabella 9.4 nonché tutti gli attrezzi consenti al pescatore dilettante-sportivo nelle medesime acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella zona C del Delta del Po così come riportati nella precedente Tabella 9.3.

Tabella 9.7- Attrezzi per la pesca professionale nelle acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in zona C

i) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24.
z) nassa . Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20.

9.2.5 Limitazioni specifiche di cattura dei ricci di mare in Zona C

Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più 1000 (mille) esemplari di riccio di mare.



34f5a5fa



10 AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA PROFESSIONALE CON “RETE DA POSTA” CON COGOLLI O TRESSE”, “REONE DA SEPIE” E “NASSA DA SEPIE”

Già con D.G.R. n. 1824 del 06/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca professionale mediante l'utilizzo degli attrezzi “rete da posta con cogolli”, “reone da sepie” e “nassa da sepie”.

Si tratta di attrezzi da pesca tradizionali di cui si intende mantenere l'uso anche in relazione al valore storico e culturale che questo tipo di pesca riveste negli ambiti lagunari del Veneto pur nel rispetto della necessità di garantire la sostenibilità ambientale del prelievo da pesca.

Conseguentemente il Piano di Gestione, sulla scorta delle indagini condotte, prevede che tali attività di pesca possano avvenire secondo le modalità riportate nei paragrafi seguenti che riconfermano la maggior parte delle disposizioni contenute della soprarichiamata D.G.R. 1824/2019. Le imprese di pesca interessate a posizionare le reti di cui al presente capitolo dovranno presentare annualmente domanda alla Struttura territorialmente competente della Regione Veneto.

10.1 Rete da posta con cogolli o “tresse”

L'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato rete da posta con cogolli o “tresse” è consentito in tutte le acque comprese entro la Zona C (*Laguna di Caorle, Laguna del Mort, Laguna di Venezia, Lagune del Polesine*).

Le aree in cui è consentito l'utilizzo delle reti da posta trovano un riscontro preciso nell'allegato tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato “Aree_Autorizzabili_per_Pesca_con_Reti_Fisse_SDP_01”.

10.1.1 Individuazione del numero delle autorizzazioni concedibili

L'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato “rete da posta con cogolli” o “tresse” è consentito con le seguenti limitazioni numeriche di autorizzazioni

- Laguna di Caorle (VE): limite massimo di 5 operatori autorizzabili;
- Laguna del Mort di Eraclea e Jesolo (VE), entro il limite massimo di 1 operatore autorizzabile;
- Laguna di Venezia (Comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Campagna Lupia, Codevigo, Mira, Quarto d'Altino, Venezia): limite massimo di 120 operatori autorizzabili;
- Lagune del Delta del Po (tutte) entro il limite massimo complessivo di 50 operatori autorizzabili.



10.2 Reoni e nasse da seppie

Gli attrezzi da pesca denominati “reoni da seppie” e “nasse da seppie” sono anch'essi attrezzi da pesca tradizionali.

Si tratta di attrezzi per i quali viene previsto l'uso esclusivamente in Laguna di Venezia entro il limite massimo di 80 operatori autorizzabili.

In accordo a quanto precedentemente previsto dalle precedenti pianificazioni dovranno essere adottate delle misure per la tutela di questa specie (*Sepia officinalis*) ed in particolare nei provvedimenti autorizzativi dovrà essere introdotto l'obbligo di dotare le camere delle singole trappole, di supporti per la deposizione delle ovature di seppia con libertà di scelta da parte del singolo pescatore sulla tipologia di supporto utilizzato.

Si fa obbligo ai pescatori autorizzati di rimuovere i supporti al termine dell'attività di pesca e/o ogni qualvolta essi risultino completamente ricoperti di uova e a sospenderli in altre aree che fungeranno da sito di schiusa.



11 ATTIVITÀ TRADIZIONALE DI PRODUZIONE DI “MOECHE”

Questa particolare attività, profondamente legata alla cultura tradizionale delle aree lagunari del Veneto, si basa sulla capacità e sull'abilità del pescatore, spesso tramandata di padre in figlio, di distinguere i granchi in grado di fare entro pochi giorni la muta da quelli che invece l'hanno appena fatta e/o da quelli che, almeno nel breve periodo, non la faranno proprio.

I granchi del primi tipo, chiamati “*gransi boni*” vengono trattenuti e posti in particolari contenitori (*vieri*), senza alcun tipo di alimentazione, mentre gli altri tipi di granchi vengono reimmessi in acqua.

Si tratta in particolare di una attività esercitata dai pescatori che utilizzano le reti fisse (*seragianti*) in quanto praticanti l'unica tipologia di pesca in grado di fornire le notevoli quantità di granchio verde necessarie per procedere alla selezione dei “*gransi boni*”.

La produzione di moeche, benché da molti venga considerata crostaceicoltura, non è tecnicamente assimilabile ad un allevamento in senso stretto, nel quale viene assistita la crescita delle diverse specie a partire dagli stadi larvali fino alla taglia ritenuta commerciabile, ma piuttosto ad una commistione di attività di pesca e di allevamento.

A tal riguardo è importante precisare che il D. Lgs. n. 148/2008, all'art. 3, c. 1, lett. h), esclude esplicitamente dalla definizione di “azienda di acquacoltura” le aziende “*in cui sono tenuti temporaneamente senza nutrirla, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano*”.

Inoltre il D. Lgs. n. 4/2012, all'art. 2, comma 1, definisce in modo altrettanto chiaro che “*la pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca*”.

Premesso quanto sopra e considerato che le “*moeche*” sono incluse nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi della L. 238/2016, art. 12, comma 1 oltre che del D.M. del 16/02/2018, appare corretto considerare che la produzione tradizionale di “moeche” non rientra tra le attività di acquacoltura, così come intesa ai sensi di cui all'articolo 4 del sopracitato D. Lgs. n. 148/2008 così come negli articoli n. 20 e n. 22 della L.R. 19/1998, a condizione che l'attività abbia per oggetto solo granchi pescati nelle lagune del Veneto e che l'attività sia svolta esclusivamente da pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A.

Sempre per poterla considerare come attività diversa dall'allevamento va inoltre previsto che il mantenimento dei granchi all'interno dei vieri non superi il periodo massimo di 30 giorni e che in



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

tale periodi ai granchi così stoccati non sia somministrato alcun tipo di alimento.

Sono ovviamente sempre fatte salve le disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui alle vigenti normative in materia specifica.



34f5a5fa



12 LINEE GUIDA DI GESTIONE DELLA PESCA DEL PESCE NOVELLO

Gli avannotti delle specie eurialine giungono stagionalmente nelle lagune dal mare, in cui sono avvenute le fasi riproduttive, per poi passarvi periodi di accrescimento prolungati; nei bassi fondali colonizzati da ampie praterie di fanerogame trovano in particolare rifugio e alimentazione per completare il periodo di svezzamento.

La migrazione degli avannotti si realizza nei mesi primaverili e risulta in genere imponente; nei mesi autunnali si verifica poi la “smontata” dei giovanili dalle lagune al mare dove prosegue il normale ciclo di crescita e maturazione sessuale.

Le principali specie che compiono questi spostamenti sono l'orata (*Sparus aurata*), la spigola o branzino (*Dicentrarchus labrax*) e le varie specie di cefali (*Liza ramada*, cefalo calamita; *L. aurata*, lotregano; *L. saliens*, verzelata; *Chelon labrosus*, bosega; *Mugil cephalus* volpina); si tratta quindi di specie che vengono comunemente allevate nelle valli da pesca dell'Alto Adriatico e raggruppate indistintamente con il termine tradizionale di “pesce bianco”.

Il periodo nel quale il fenomeno della montata è più intensa, sia in termini di numero di individui (“reclute”) che di numero di specie coinvolte, è quello tardo invernale-primaverile, quando entrano negli ambienti lagunari gli avannotti di orata, spigola e di alcuni cefali (*L. ramada*, *L. aurata* e *C. labrosus*). Un secondo picco migratorio, di minor intensità, si registra poi dalla tarda estate all'autunno, quando rimontano negli ambienti costieri gli avannotti di altri cefali: *L. saliens* e *M. cephalus*.

Nel complesso l'attività di pesca del novellame non rappresenta economicamente una risorsa particolarmente rilevante ma è comunque ancora una realtà abbastanza importante per l'alimentazione del sistema vallivo e per l'integrazione del reddito di alcuni pescatori specializzati (pesca novellanti).

Si tenga presente che il ripopolamento delle valli venete non è sostenuto unicamente dalla produzione locale ma viene integrato da risorse ittiche che provengono anche da altre parti d'Italia. Ad esempio la cattura di cieche di anguilla è praticamente azzerata lungo le coste venete ed è necessario quindi reperire il novellame di questa specie negli estuari dei principali fiumi della penisola o dall'estero.

L'abbandono da parte della vallicoltura di pratiche intensive e semi-intensive delle valli da pesca e i buoni risultati ottenuti con la riproduzione in ambiente controllato di orate e branzini che riforniscono i competitivi sistemi di allevamento in gabbie galleggianti in mare, hanno portato ad una significativa riduzione della richiesta di avannotti da parte delle valli da pesca venete.

Da qualche anno la produzione delle valli è stata orientata verso pratiche di allevamento compatibili con questi ambienti marginali, tra laguna e terraferma, indirizzate su sistemi produttivi



ambientalmente sostenibili di tipo estensivo.

La riduzione della domanda di “pesce novello” ha portato di conseguenza alla rinuncia di molti pescatori a questa attività stagionale (*relegata al periodo primaverile*) per dedicarsi ad altri tipi di pesca (come ad esempio alle seppie, alle vongole o alla pesca in mare, ...).

Nel 2018, a titolo esemplificativo, in Regione Veneto sono stati rilasciati 27 permessi per la pesca al pesce novello: 19 nelle acque della Città Metropolitana di Venezia e 8 in provincia di Rovigo. La pesca al pesce novello era invece vietata in Valle Millecampi (Provincia di Padova).

Si è valutato che in tale annata sia avvenuto il prelievo di circa 2-3 milioni di avannotti: circa la metà in oratine, centomila giovani branzini (baicoli) e il restante come “cefalame” (giovani otregani, botoli e misto).

Si è inoltre stimato che il margine superiore di tale forchetta di cattura (3 milioni di pezzi/anno) sia la pressione di pesca attualmente sostenibile nei confronti del pesce novello.

In continuità con le precedenti pianificazioni, si stabiliscono le seguenti misure gestionali che prevedono comunque un adeguamento del numero massimo di autorizzazioni annue rilasciabili:

1. Limitazione del numero massimo di addetti autorizzabili: 30 autorizzazioni annuali complessive per le Lagune di Venezia e Caorle e 10 autorizzazioni annuali complessive per le aree lagunari ricadenti nella Provincia di Rovigo.
2. Le autorizzazioni per singolo pescatore possono riguardare una sola delle tre aree omogenee seguenti: Laguna di Venezia, Laguna di Caorle, Lagune ricadenti nel territorio della Provincia di Rovigo.
3. Il periodo per il quale è possibile autorizzare la pesca al pesce novello è individuato nella finestra temporale compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio.
4. Obbligo di dichiarazione dei quantitativi pescati, dei luoghi, degli orari e degli attrezzi utilizzati mediante un report da restituire alla Regione Veneto entro il 31 luglio. La mancata produzione di un documento attestante l'attività preclude la possibilità di ottenere l'autorizzazione per l'anno successivo.
5. Le autorizzazioni per la pesca del pesce novello possono essere rilasciate solo ai pescatori titolari di licenza di pesca professionale di tipo A da almeno 6 mesi
6. Esclusione dell'anguilla dalle specie oggetto di cattura da parte dei titolari di autorizzazione alla pesca del pesce novello.
7. Facoltà dei competenti Uffici Regionali di ridurre il numero delle autorizzazioni di cui al punto 1) qualora dalle statistiche di pesca annuali si evidenziassero significativi superamenti del valore massimo di catture stimato in 3.000.000 pezzi/anno.



13 LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DI CORBOLE E ANELLIDI

La raccolta di anellidi e corbole (*Upogebia pusilla*) riveste interesse sia per i pescatori di professione che per i dilettanti, i quali possono accedere a queste risorse con limitazioni diversificate in termini di quantitativi e di attrezzi utilizzabili.

Per quanto riguarda le corbole esiste tuttavia una importante serie di dati relativi alla pesca professionale messi a disposizione dalla Provincia di Rovigo riferiti al periodo 2003-2019 con l'eccezione dell'anno 2017 nel quale non sono state rilasciate autorizzazioni.

Come si nota da grafico riassuntivo seguente i dati evidenziano una tendenza verso una forte riduzione del pescato, pur in presenza di un progressiva riduzione delle autorizzazioni rilasciate, a testimonianza di una condizione di netta riduzione della risorsa.

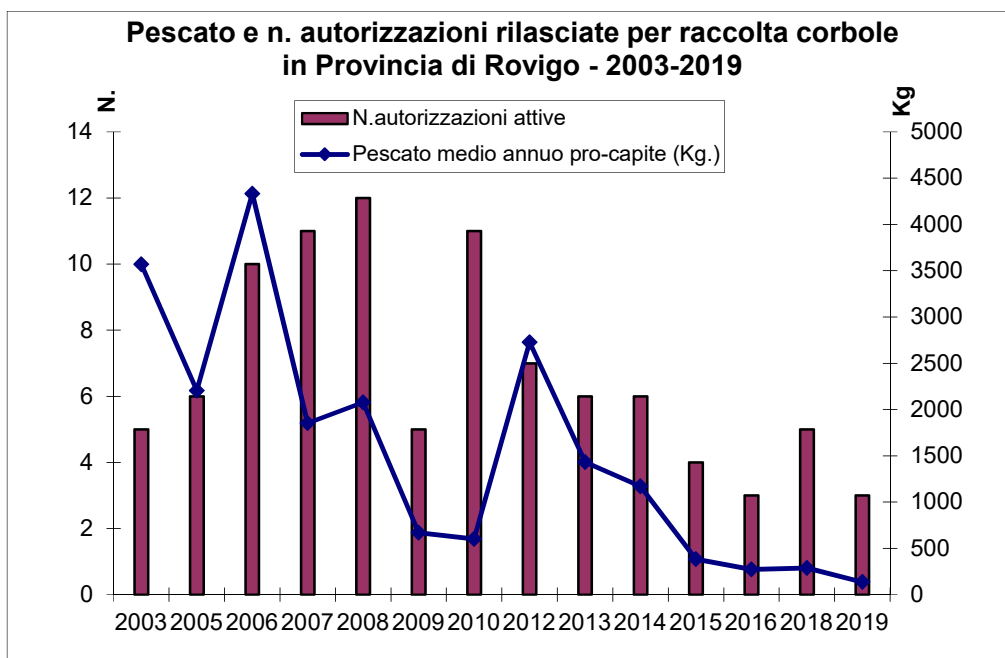


Figura 13-6 Trend di catture da pesca professionale di corbole in Provincia di Rovigo (2003-2019)

Questi dati indicano esplicitamente che è necessario intervenire sullo sforzo di pesca e soprattutto contestualmente sensibilizzando sulla problematica sia il mondo della pesca sportivo-ricreativa che quello della pesca professionale per la quale tuttavia questo tipo di attività risulta attualmente essere assai marginale

13.1 Misure gestionali per raccolta di anellidi e corbole

In termini pratici va considerato la maggior pressione di pesca su queste specie deriva dalla pesca dilettantistico-sportiva considerato che il numero di pescatori sportivi che praticano questo tipo di raccolta è molto maggior rispetto a quello dei pescatori professionisti.



Ne deriva quindi la necessità di procedere con una logica gestionale diversificata volta al contingentamento delle catture, alla riduzione degli attrezzi utilizzabile

Di conseguenza vengono previste in questo piano una serie di misure gestionali diversificate per la pesca professionale e quella sportiva così come riportato nei successivi paragrafi.

13.2 Pesca professionale

Per quanto riguarda la pesca professionale le misure gestionali previste dal Piano di Gestione sono le seguenti:

- Gli attrezzi consentiti saranno i seguenti: coltello, palo, forca, vaso a mano (massimo 15 cm), crivello a mano con rete a sacco (massimo 60x90 cm o diametro massimo cm 80.)
- Viene vietato l'utilizzo di vanghetti, del motore dell'imbarcazione e di altri mezzi meccanici e idraulici come ausilio alla pesca.
- È fatto obbligo di risistemare le aree esplorate dopo l'effettuazione della pesca.

13.3 Pesca sportiva

Per quanto riguarda la pesca dilettantistico-sportiva le misure gestionali previste dal Piano di Gestione sono le seguenti:

- Gli attrezzi consentiti sono i seguenti: coltello, palo, forca.
- Viene vietato l'utilizzo di vanghetti, del motore dell'imbarcazione e di altri mezzi meccanici e idraulici come ausilio alla pesca.
- Il numero di catture massime giornaliere consentite fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste sin.*, *Nereis sp.*, *Perinereis sp.*), di cui non più di 50 della specie verme duro o "muriddu" (*Marphisa sanguinea*) e fino a 100 esemplari di corbole (*Upogebia pusilla*).
- È fatto obbligo di risistemare le aree esplorate dopo l'effettuazione della pesca.

13.4 Periodi di divieto

I periodi di divieto di raccolta di anellidi e corbole, validi sia per la pesca professionale che dilettantistico sportiva sono i seguenti:

- È fatto divieto di pesca per le corbole dal 1° giugno al 31 luglio.
- È fatto divieto di pesca per gli anellidi dal 1° dicembre al 28 febbraio.



14 LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI VALLICOLTURA E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 19/1998

14.1 Premessa

La vallicoltura è un'attività di acquicoltura sostenibile tipica dell'area costiera del Nord Adriatico che riveste un grande interesse storico, culturale e produttivo: rappresenta ancora oggi una peculiare pratica di allevamento ittico estensivo nella gestione degli ambienti lagunari, permettendone nel tempo tutela e funzionalità.

Il presente documento individua in modo specifico le Linee Guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura tradizionale nelle lagune di competenza della Regione del Veneto (laguna di Caorle-Bibione, Laguna di Venezia e lagune del Delta del Po), definendo periodi, luoghi e mezzi per lo svolgimento dell'attività.

Attività di acquicoltura svolte all'interno delle valli da pesca con modalità diverse da quelle descritte nel presente capitolo (ad es.: attività di pre-ingrasso di molluschi, allevamento di specie diverse da quelle indicate o modalità diverse di allevamento, etc...) potranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19/1998 da parte della Struttura regionale competente in materia di pesca previa valutazione degli elementi istruttori specifici e positivo espletamento della procedura di V.INC.A.

14.2 Ambito di applicazione

L'applicazione delle Linee Guida interessa tutte le valli da pesca comprese nel territorio regionale

In Veneto le aziende produttive titolari di concessione di vallicoltura sono una quarantina per una superficie complessiva di oltre 18.000 ettari.

Tra queste 22 valli sono localizzate nel veneziano, per una superficie complessiva di poco superiore ai 10.000 ettari (situazione aggiornata al 31.12.2018), 17 nel Rodigino, per un totale di circa 7.604 ettari e 2 nel Padovano (800 ettari circa).

Le aziende produttive del veneziano sono ripartite tra laguna di Caorle (4 aziende) e laguna di Venezia (18 aziende). Queste ultime sono distribuite in misura maggiore nel bacino Nord (10 aziende), seguito dal bacino Centrale (6 aziende) e dal bacino Sud (2 aziende)

In Provincia di Padova opera una sola struttura produttiva costituita da due strutture che operano sotto una unica regia produttiva (Morosina e Ghebo Storto).

Nel veneziano risultano essere presenti altre 5 valli non attualmente produttive: Zignago e Perera in laguna di Caorle e Olivara, Liona e Falconera nel bacino Nord della laguna di Venezia



Nel rodigino le valli da pesca occupano circa 3.000 ettari nel comune di Rosolina, circa 3.500 ettari in quello di Porto Viro e circa 1.650 ettari a Porto Tolle.

Un totale di 8 tra le 17 aziende del rodigino sono localizzate nella zona di Porto Levante (Cà Pisani, Bagliona, Sacchetta, S. Leonardo, Cannocchione-Moraro, Scannarello, Cà Pasta), 4 nella zona di Boccasette (Valnova-S. Carlo, Cà Zuliani, Ripiego, La Chiusa-Palua) e 5 nella zona di Caleri: Segà, (Sagreda, Pozzatini-Centona, Veniera), (Boccavecchia, Passarella-Casonetto), Capitania, Morosina.

Sempre in zona Caleri, le valli Spolverina e Cannelle non risultano essere in produzione.

14.3 Tipologia di allevamento

L'attività di vallicoltura si configura essenzialmente come una policoltura estensiva, basata sullo sfruttamento delle reti trofiche naturali.

L'apporto di mangime artificiale, a supporto della catena trofica naturale, è consentito esclusivamente per lo svezzamento degli avannotti in aree circoscritte di ciascuna valle che dovranno essere riportate in una apposita cartografia da presentare in fase di autorizzazione o di rinnovo.

L'alimentazione artificiale sarà limitata alla prima stagione di allevamento. Le quantità di alimento somministrato non potranno eccedere il quantitativo giornaliero di 0,5 kg/ettaro di superficie acquea valliva.

Ulteriori interventi di alimentazione artificiale eccedenti i quantitativi ed i tempi (1 anno) di cui sopra dovrà essere subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte degli Uffici regionali di competenza, sentita la Provincia competente per la autorizzazione allo scarico in acque superficiali, oltre che previo positivo superamento della procedura di VINCA.

In nessuna fase del ciclo produttivo sarà consentita la somministrazione di presidi sanitari.

14.4 Specie oggetto di allevamento

Nell'esercizio dell'attività di vallicoltura sarà consentito l'allevamento, nelle sue diverse fasi, esclusivamente delle seguenti specie autoctone:

- orata (*Sparus aurata*);
- branzino o spigola (*Dicentrarchus labrax*);
- anguilla (*Anguilla anguilla*);
- volpina o cefalo (*Mugil cephalus*);
- bosega o cefalo (*Chelon labrosus*);



- lotregano o cefalo dorato (*Liza aurata*);
- verzelata o cefalo (*Liza saliens*);
- botolo o cefalo (*Liza ramada*);
- latterino (*Atherina boyeri*);
- granchio comune (*Carcinus aestuarii*).

È vietato allevare specie diverse da quelle sopra indicate.

È ammessa la raccolta e la commercializzazione delle specie autoctone casualmente presenti nei bacini o frutto di rimonta naturale fatti salvi i divieti e le limitazioni stabilite dalla normativa sulla pesca vigente in relazione alle specie protette e alle taglie minime.

E' fatto divieto di allevamento di specie alloctone; gli esemplari catturati di tali specie esotiche non potranno essere reimmessi in acqua ma dovranno essere destinati alla commercializzazione e/o smaltiti a norma di legge.

14.5 Semina del novellame

L'allevamento si basa sulla rimonta naturale di specie ittiche all'interno degli estensivi vallivi e sulla immissione di pesce novello da semina (avannotti).

La semina del novellame selvatico è consentita esclusivamente dal 1° marzo al 31 Maggio e può essere effettuata solo da materiale ittico fornito da pescatori in possesso di relativa autorizzazione (*pescanovellanti*).

In caso di utilizzo di avannotti provenienti da impianti di riproduzione controllata, la semina potrà essere effettuata senza i vincoli temporali sopra riportati, nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.

14.6 Periodi, attrezzi e sistemi di pesca

La raccolta del prodotto allevato nelle valli da pesca è consentita durante tutto l'anno, anche se si concentra tradizionalmente nel periodo autunnale (*fraima*), proseguendo anche nei mesi invernali.

L'attività si svolge essenzialmente al *colauro*, un canale in diretto contatto con la chiavica maestra, dove il pesce viene attirato dal richiamo dell'acqua lagunare che nel periodo della *fraima* è più calda. La presenza dei *lavorieri* costituiti da griglie metalliche consente una prima selezione del prodotto in base alla pezzatura.

In funzione della biomassa presente, il pesce può essere raccolto con l'impiego di vologhe, e reti di dimensione variabile (*bragotti*, *trattoline*, *tratte*, ecc.) trainate lungo il *colauro*.



Il pesce raccolto che non viene avviato alla commercializzazione per il consumo umano può essere trasferito nelle *peschiere di sverno* o temporaneamente stoccato in appositi bacini in attesa più propizie delle condizioni di mercato. La successiva raccolta può avvenire con l'impiego di reti e tramagli. Altri attrezzi da pesca utilizzabili nei bacini vallivi oltre a bragotti, trattoline, tratte e tramagli, figurano, reti da imbrocco o barracuda, i bertovelli e vologhe di diversa foggia.

14.7 Metodi di separazione delle acque

Sulle chiaviche utilizzate per la derivazione di acqua dolce verso i bacini vallivi devono essere posizionate griglie con luce adeguata atte ad impedire il passaggio delle specie ittiche alloctone.

14.8 Difese passive

È facoltà dell'impresa titolare di concessione predisporre lungo il *colauro*, sulle *peschiere di sverno* e in eventuali ulteriori altre zone della valle difese di tipo passivo (riconducibili agli interventi di controllo selettivo mediante metodi ecologici di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992) costituite da fili e reti posti verticalmente e orizzontalmente finalizzati ad ostacolare l'accesso degli uccelli ittiofagi.

Le difese passive potranno interessare fino al 10 % della superficie di ciascuna valle. Per le valli che svolgono l'attività di allevamento esclusivamente in peschiere e reti di canali è ammessa la deroga a tale limite.

14.9 Validità della autorizzazione

Le autorizzazioni per l'attività di vallicoltura tradizionale hanno validità di 10 anni dalla data del rilascio. La durata delle concessioni potrà cambiare per adeguarsi a eventuali modifiche della normativa regionale e/o nazionale.

14.10 Elementi per il rilascio della autorizzazione per la vallicoltura

La domanda autorizzativa dovrà essere corredata dai seguenti dati

1. dati identificativi del richiedente;
2. titolo attestante la legittima detenzione della valle ovvero atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell'amministrazione pubblica competente per l'assegnazione dello spazio acqueo, ovvero altro atto equivalente dell'organo competente per l'assegnazione dello spazio acqueo;
3. dichiarazione attestante:
 - le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;



- gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove esistenti;
 - la conformità a tutte le normative vigenti delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
4. idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
5. relazione tecnica indicante:
- l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
 - la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
 - le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
 - la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
 - l'eventuale modalità di alimentazione e di integrazione trofica;
6. dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
7. studio di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

14.11 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere agli Uffici competenti della Regione del Veneto, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione e successivamente, solo in caso di variazioni, un elenco degli addetti all'impianto, con i relativi dati anagrafici.

Entro il 30 aprile di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare agli Uffici regionali di competenza una relazione sulle attività svolte riportante almeno:

- quantitativi e provenienze del novellame seminato, suddivisi per specie;
- quantitativi prodotti dall'azienda nell'impianto oggetto della presente concessione e venduti, suddivisi per specie;

Il titolare dell'autorizzazione dovrà osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, disciplina antinfortunistica e previdenza.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà esercitare l'attività di acquacoltura, inclusa la manipolazione del prodotto e il suo trasporto, nell'osservanza della vigente normativa e dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge nel caso di realizzazione di opere ritenute funzionali all'esercizio delle attività di acquacoltura di cui al presente disciplinare.



È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di fornire assistenza logistica al personale del Servizio Veterinario delle ULSS competente per territorio e della Regione del Veneto per lo svolgimento delle rispettive attività di controllo e verifica. Il titolare dell'autorizzazione, nell'esecuzione dell'attività d'allevamento, deve provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dalle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati.

14.12 Controllo e sanzioni

La Regione del Veneto potrà esercitare in ogni tempo, anche con accessi in loco, attività ispettiva e di monitoraggio, finalizzata anche a verificare che il titolare dell'autorizzazione osservi gli obblighi derivanti dalla normativa e dal disciplinare di concessione.

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire l'accesso alle aree oggetto della concessione, alle strutture e ai mezzi adibiti all'attività di acquacoltura e a quelle strettamente connesse, da parte di tutti gli organi di controllo competenti, nonché di altro personale autorizzato dalla Regione Veneto, nel rispetto delle attività e delle lavorazioni dell'allevamento.

In caso di illeciti di natura penale o amministrativa connessi all'attività d'allevamento ittico vallivo di cui alle presenti linee guida, nonché di violazioni delle disposizioni previste dal disciplinare di concessione, la Regione del Veneto ha facoltà:

- di diffidare il titolare dell'autorizzazione a cessare la violazione o il comportamento illecito qualora si configuri come colpa lieve e non sia suscettibile di produrre danno ambientale;
- di escludere i singoli operatori dagli elenchi degli addetti all'impianto, temporaneamente o in via definitiva, qualora la responsabilità sia a essi ascrivibile;
- di sospendere l'esercizio dell'allevamento qualora la responsabilità sia ascrivibile al titolare dell'autorizzazione, fino a un massimo di dodici mesi;
- di revocare la concessione se gli illeciti o le violazioni del disciplinare sono gravi oppure ripetute. Nel caso di violazioni ripetute la revoca avverrà previa diffida e sospensione.

14.13 Cause di revoca dell'autorizzazione

Il venire meno dei titoli di possesso dell'area valliva comporterà la revoca dell'autorizzazione all'attività di acquacoltura anche prima dei termini di scadenza previsti.

Costituisce inoltre motivo di revoca l'omessa registrazione dell'allevamento presso la competente U.L.S.S.



15 BILANCONI

Le attività di pesca, professionale e dilettantistico-sportiva, praticate nelle lagune e nel reticolo idrografico della Regione Veneto prevedono l'impiego di una ampia varietà di attrezzi tra i quali uno dei più caratteristici e tradizionali è rappresentato dal bilancione. Si tratta di un attrezzo di pesca utilizzabile sia nelle acque di Zona B che si Zona C per cui la pianificazione viene trattata unitariamente in questo paragrafo per entrambe le acque di entrambe le Zone.

15.1 Descrizione dell'attrezzo

Il bilancione (bilancia grande) è una postazione da pesca, costituita da un capanno (casotto) e da una rete, in genere quadrangolare, assicurata ai quattro angoli, tramite cavi e carrucole, ad apposite strutture portanti in grado di garantirne l'apertura.

Il pescato viene solitamente raccolto tramite l'ausilio di una piccola barca che il pescatore conduce fino sotto il centro della rete dove si trova l'apertura della stessa, sciogliendone la cima che la tiene chiusa durante l'azione di pesca.

L'uso professionale dei bilancioni è andato progressivamente diminuendo a favore di un prevalente utilizzo ai fini della pesca dilettantistico-sportiva. La pesca operata dai bilancioni incide prevalentemente su specie ittiche che compiono migrazioni periodiche tra il mare e le lagune.



Foto 15.1 - Esempio di bilancione a due antenne

15.2 Stato di fatto

Al momento della redazione del presente Piano di Gestione il territorio regionale complessivamente si caratterizza per la presenza di **97 bilancioni** di cui 91 in provincia di Venezia, 4 in Provincia di Rovigo e 2 in Provincia di Padova. Di questi 97 bilancioni: 56 ricadono in zona B e 41 in zona C.



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

Tutti i dati sopracitati sono stati acquisiti dai competenti Uffici Regionali e/o provinciali. Nella tabella che segue si riporta la localizzazione di ciascuno di essi.

Tabella 15.1 – Bilancioni Stato di fatto (2020) in Regione Veneto

CORPO IDRICO	COMUNE	PROVINCIA	X (GBO)	Y (GBO)	ZONA
Laguna di Venezia	Chioggia	VE	1752017	5010038	C
Laguna di Venezia	Chioggia	VE	1752574	5010167	C
Laguna di Venezia	Chioggia	VE	1756184	5013691	C
Laguna di Venezia	Chioggia	VE	1753074	5010266	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1759853	5025461	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1760813	5025853	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1767828	5047164	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1765595	5047777	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1765583	5047723	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1765724	5045104	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764251	5046058	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764203	5045667	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764172	5044863	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1763859	5044972	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1763799	5044922	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1763718	5044809	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764038	5044952	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764236	5044644	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764511	5044745	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764420	5044654	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764374	5044572	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764578	5044510	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1763974	5045010	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764246	5045000	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764125	5045572	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1758674	5015481	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1758919	5016376	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1764614	5046003	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1766332	5046363	C
Laguna di Venezia	Chioggia	VE	1751795	5009904	C
Laguna di Venezia	Venezia	VE	1767043	5044388	C
Canale Nuovo Taglietto (Laguna di Venezia)	Venezia	VE	1770001	5049546	C
Canale Nuovo Taglietto (Laguna di Venezia)	Venezia	VE	1768408	5049212	C
Canale Maranghetto (Laguna di Caorle)	Caorle	VE	1799549	5066797	C
Canale Maranghetto (Laguna di Caorle)	Caorle	VE	1800553	5066870	C



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

CORPO IDRICO	COMUNE	PROVINCIA	X (GBO)	Y (GBO)	ZONA
Fiume Brenta	Chioggia	VE	1760227	5008382	B
Fiume Brenta	Chioggia	VE	1760387	5008594	B
Fiume Livenza	San Stino di Livenza	VE	1798737	5062299	B
Fiume Livenza	Caorle	VE	1800822	5060045	B
Fiume Livenza	Caorle	VE	1801898	5057267	B
Fiume Livenza	Caorle	VE	1801471	5056979	B
Fiume Livenza	Caorle	VE	1795255	5063150	B
Fiume Livenza	Torre di Mosto	VE	1792224	5064233	B
Fiume Livenza	San Stino di Livenza	VE	1785961	5070941	B
Fiume Loncon	Concordia Sagittaria	VE	1798033	5066589	B
Fiume Piave	San Donà di Piave	VE	1782111	5055584	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1786425	5053414	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1789025	5052390	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1791227	5049943	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1790988	5050480	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1789815	5051671	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790880	5050735	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790976	5050890	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790460	5051150	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1789892	5051402	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1785146	5053931	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790955	5048634	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790905	5048703	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790888	5048751	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790831	5048862	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790856	5048814	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790735	5049048	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790705	5049105	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790697	5049257	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790954	5050152	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1791011	5050017	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1791046	5049970	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1791128	5049771	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790930	5050242	B
Fiume Piave	Jesolo	VE	1790836	5050612	B
Fiume Piave	Eraclea	VE	1788269	5052789	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779530	5044174	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779515	5044083	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1780017	5042514	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779953	5042590	B



Carta ittica Regionale – Piano di gestione delle acque di Zona C – Variante n.1

CORPO IDRICO	COMUNE	PROVINCIA	X (GBO)	Y (GBO)	ZONA
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779986	5042736	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779531	5043834	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779593	5043667	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779543	5043763	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779746	5043537	B
Fiume Sile	Cavallino-Treporti	VE	1779678	5043560	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779611	5043814	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779596	5043874	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1780208	5042857	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1780176	5042830	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779896	5044780	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1780669	5045445	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779566	5044039	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1782674	5049350	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779663	5044496	B
Fiume Sile	Jesolo	VE	1779811	5044768	B
Po di Gnocca	Ariano Polesine	RO	1768219	4968199	C
Po di Gnocca	Taglio di Po	RO	1766654	4970753	C
Po di Tolle	Porto Tolle	RO	1773498	4975943	C
Laguna Marinetta	Rosolina	RO	1764417	4995017	C
Scaricatore Fogolana	Codevigo	PD	1748187	5016426	C
Scaricatore Fogolana	Codevigo	PD	1748154	5016338	C

Si evidenzia che, rispetto allo stato di fatto riportato nella precedente versione del Piano di Gestione, la posizione del bilancione sul Fiume Piave in comune di Jesolo (coordinate: X 1790700; Y 5051149) è stata rivista, in relazione a quanto disposto con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 315 del 13/08/2019, con rettifica del posizionamento sull'opposta sponda del F. Piave, ricadente in comune di Eraclea, nel punto di cui alle coordinate X: 1789815; Y: 5051671.

15.3 Stato di progetto: piano per la localizzazione dei bilancioni

Per quanto riguarda la pesca esercitata con i bilancioni va sottolineato come le catture effettuate mediante l'impiego di questa tipologia di attrezzi possano essere non trascurabili soprattutto in determinanti momenti dell'anno, in particolare in corrispondenza dei periodi di migrazione e spostamento delle specie ittiche) nonché in alcune aree strategiche per la loro conformazione morfologica (Provincia di Venezia, 2009; Regione Veneto, 2009).

Per tale ragione si rende necessaria una attenta pianificazione del numero e delle località di posizionamento dei bilancioni stessi. Nel presente Piano si recepiscono sostanzialmente le previsioni contenute nei Piani provinciali precedentemente vigenti con l'apporto di alcune limitate



modifiche così come descritto nei paragrafi successivi.

Si specifica che la pianificazione riportata in questo Piano riguarda esclusivamente gli aspetti legati alla gestione della pesca e tutela della fauna ittica; è quindi sempre fatta salva l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni di tipo urbanistico, idraulico, paesaggistico e/o comunque dovute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la costruzione della struttura del bilancione stesso.

Si specifica infine che per tutti i corpi idrici non citati nei successivi paragrafi la realizzazione di bilancioni è sempre vietata.

La distanza minima di rispetto tra 2 bilancioni misurata in linea d'aria deve essere sempre pari ad almeno 200 metri; sono fatti salvi dall'obbligo di rispetto di tale distanza, qualora fosse inferiore, solo i bilancioni già autorizzati alla data attuale.

In allegato al presente Piano di Gestione viene fornita la cartografia dei bilancioni esistenti e dei tratti o aree in cui è possibile la realizzazione di nuovi bilancioni; tali localizzazioni trovano riscontro preciso, in formato georiferito nei 3 shape files denominati rispettivamente "Bilancioni_SDP_Punto_01", "Bilancioni_SDP_Linea_00" e "Bilancioni_SDP_Poligono_00".

15.3.1 Pianificazione dei bilancioni in Zona B

15.3.1.1 Fiume Adige

Allo stato attuale (aggiornato ad Agosto 2019) non risulta presente alcun bilancione realizzato sul Fiume Adige in zona B. Il Piano bilancioni della Provincia di Venezia prevedeva la realizzazione, in sponda idrografica sinistra, di un massimo di 12 bilancioni nel tratto compreso tra il ponte della S.S. Romea e il punto localizzato 150 metri a monte dell'Isola Mezzana. Il presente piano conferma la tratta di localizzazione dei nuovi bilancioni ma ritiene opportuno ridurre il numero a **massimo 6 bilancioni** per garantire una maggiore sostenibilità della gestione della risorsa ittica.

15.3.1.2 Fiume Brenta

Allo stato attuale (aggiornato ad Agosto 2019) risultano realizzati, sul tratto terminale del Fiume Brenta in Zona B in comune di Chioggia **2 bilancioni**. Il Piano bilancioni della Provincia di Venezia 2012 prevedeva la realizzazione di un massimo complessivo di 12 bilancioni nel tratto di Fiume Brenta compreso tra il ponte di Ca' Pasqua e la foce.

Il presente piano conferma la tratta di localizzazione dei nuovi bilancioni ma ritiene opportuno prevedere la possibile realizzazione di **ulteriori 6 bilancioni** (per un totale complessivo sulla tratta di 8 bilancioni) per garantire una maggiore sostenibilità della gestione della risorsa ittica.



15.3.1.3 Fiume Sile

Allo stato attuale (aggiornato ad Agosto 2019) risultano realizzati sul Fiume Sile in Zona B **20 bilanci** di cui:

- 1 nel tratto tra il ponte di Caposile e il ponte girevole di Jesolo;
- 12 nel tratto tra il ponte girevole di Jesolo e il ponte di Cavallino;
- 7 nel tratto tra il ponte di Cavallino e la foce.

Le previsioni del Piano bilanci della Provincia di Venezia per il fiume Sile erano di un massimo complessivo di 36 bilanci ferma restando la previsione contenuta nella Carta Ittica provinciale di prevedere l'impossibilità di realizzare ulteriori bilanci, oltre ai 7 già esistenti, nel tratto compreso tra il ponte di Cavallino e la foce.

Il presente piano prevede che per il Fiume Sile le vigenti previsioni pianificatorie vengano riconfermate e che quindi eventuali nuovi bilanci possano essere realizzati, in aggiunta a quelli esistenti, fino a massimo **ulteriori 11 bilanci** nel tratto compreso tra il ponte girevole di Jesolo e il ponte di Cavallino nonché fino a massimo **ulteriori 5 bilanci** nel tratto compreso tra il ponte di Caposile e il confine tra i comuni di Musile di Piave e di Jesolo in prossimità della Torre Caligo.

15.3.1.4 Fiume Piave (numeri bilanci da riverificare in base riscontri ufficio VE)

Allo stato attuale risultano realizzati sul Fiume Piave in Zona B **26 bilanci** così distribuiti:

- 2 dall'inizio alveo Piave Vecchia (Intestadura) a Via Toscanini in Comune di Eraclea;
- 1 da Via Toscanini fino a Via Largon in Comune di Eraclea;
- 15 da Via Largon in Comune di Eraclea a conca navigabile con Canale Revedoli;
- 8 da conca navigabile con Canale Revedoli alla foce;

Il Piano bilanci della Provincia di Venezia 2012 prevedeva la realizzazione lungo il Fiume Piave di un massimo complessivo di 34 bilanci.

Il presente piano prevede che per il Fiume Piave vengano riconfermate le precedenti previsioni pianificatorie e che quindi possano essere realizzati, in aggiunta a quelli esistenti, **ulteriori 8 nuovi bilanci** esclusivamente secondo le quantità ed i tratti di seguito indicati:

- massimo **2 bilanci** nel tratto compreso tra il ponte della Vittoria a San Donà di Piave e l'inizio dell'alveo della Piave Vecchia (Intestadura);
- massimo **3 bilanci** nel tratto compreso tra l'inizio dell'alveo della Piave Vecchia (Intestadura) e la località Passarella in Comune di San Donà di Piave;



- massimo **1 bilancio** nel tratto compreso tra via Tombolino e Via Toscanini in Comune di Eraclea;
- massimo **2 bilanci** nel tratto compreso tra Via Largon in Comune di Eraclea e la foce, ad esclusione della sponda sinistra nel tratto a valle della conca navigabile del Canale Revedoli.

15.3.1.5 Fiume Livenza

Allo stato attuale risultano realizzati sul Fiume Livenza in Zona B i seguenti **7 bilanci**:

- 3 nel tratto compreso tra il ponte dell'Autostrada VE-TS e il ponte di La Salute di Livenza;
- 4 nel tratto compreso tra il ponte di La Salute di Livenza e la foce.

Il Piano bilanci della Provincia di Venezia 2012 prevedeva la realizzazione lungo il Fiume Livenza di un massimo complessivo di 37 bilanci.

Il presente piano ritiene opportuno prevedere la possibile realizzazione di **ulteriori 15 bilanci** (per un totale complessivo di 22 bilanci) per garantire una maggiore sostenibilità della gestione della risorsa ittica.

Le previsioni di Piano prevedono pertanto il seguente numero di nuovi bilanci nei tratti di seguito indicati:

- massimo di **5 ulteriori bilanci** nel tratto compreso tra il ponte dell'Autostrada VE-TS e il ponte di La Salute di Livenza;
- massimo di **10 ulteriori bilanci** nel tratto compreso tra il ponte di La Salute di Livenza e la foce.

15.3.1.6 Fiume Loncon

Allo stato attuale risulta realizzato sul Fiume Loncon in Zona B **un solo bilancio**.

Il presente Piano prevede che per questo corso d'acqua minore non venga prevista la possibilità di installazione di ulteriori bilanci.

15.3.2 Pianificazione dei bilanci in Zona C

15.3.2.1 Laguna di Venezia

Allo stato attuale (aggiornamento Agosto 2020) risultano presenti in Laguna di Venezia **33 bilanci**: 24 in laguna Nord, quasi tutti situati in prossimità della foce del fiume Dese; 7 nel bacino meridionale e 2 lungo la diga foranea ed in prossimità della bocca di porto di Malamocco-Alberoni.

Il Piano bilanci della Provincia di Venezia (2015), prevedeva che in Laguna di Venezia



potessero essere realizzati un numero massimo di ulteriori 6 bilanciamenti, oltre a quelli esistenti al 2008, per un **massimo complessivo di 36 bilanciamenti**.

Il presente Piano prevede per la Laguna di Venezia che le vigenti previsioni pianificatorie vengano riconfermate e che quindi possano essere realizzati, con esclusione dell'area di Valle Millecampi, **ulteriori 3 bilanciamenti** oltre ai 33 attualmente già esistenti e precedentemente elencati in questo paragrafo.

A tal riguardo si evidenzia inoltre che i pareri preventivi rilasciati dalla Provincia di Venezia antecedentemente alla data di approvazione del Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche della Laguna della Provincia di Venezia (20/05/2015) non rivestono più alcuna validità in quanto i relativi bilanciamenti non sono stati successivamente realizzati.

15.3.2.2 Laguna di Caorle e Bibione

Allo stato attuale risultano realizzati in Laguna di Caorle **2 bilanciamenti**, entrambi sul Canale Maranghetto.

Il presente Piano conferma il divieto di realizzazione di nuovi bilanciamenti in accordo con la previsione del precedente Piano bilanciamenti della Provincia di Venezia.

15.3.2.3 Fiume Po

Allo stato attuale risultano attualmente esistenti sul Fiume Po in Zona C **3 bilanciamenti**:

- 1 bilanciamento nel Fiume Po di Gnocca in Provincia di Rovigo, comune di Taglio di Po, località Gorino Sullam
- 1 bilanciamento nel Fiume Po di Tolle in Provincia di Rovigo, comune di Porto Tolle località Scardovari
- 1 bilanciamento nel Fiume Po di Gnocca in Provincia di Rovigo, comune di Ariano Polesine località santa Giulia

Il piano bilanciamenti della Provincia di Rovigo, redatto nel 2008, prevedeva la possibilità di realizzazione di un totale massimo complessivo di 13 bilanciamenti in tutto l'ambito territoriale di Rovigo di cui 8 nel fiume Po.

Rispetto agli 8 bilanciamenti complessivi previsti dal Piano bilanciamenti 2008 nel fiume Po 1 bilanciamento è stato successivamente eliminato per motivi autorizzativi (*ex sito di progetto 6 sul fiume Po di Tolle in località Bonelli*); pertanto il numero massimo di bilanciamenti potenzialmente realizzabili sul Fiume Po assommava a 7.

Il presente piano prevede che per il Fiume Po le vigenti previsioni pianificatorie vengano riconfermate e che quindi possano essere realizzati **ulteriori 4 nuovi bilanciamenti** per garantire



una maggiore sostenibilità della gestione della risorsa ittica:

- 1 bilancione nel Fiume Po di Venezia in Provincia di Rovigo, comune di Taglio di Po, località Ponte Molo;
- 1 bilancione nel Fiume Po di Tolle in Provincia di Rovigo, comune di Porto Tolle, località Polesine Camerini;
- 1 bilancione nel Fiume Po di Pila in Provincia di Rovigo, comune di Porto Tolle, località Pila;
- 1 bilancione nel Fiume Po di Maistra in Provincia di Rovigo, comune di Porto Viro, località Scanarello.

15.3.2.4 Laguna Marinetta

In Laguna di Marinetta risulta realizzato allo stato attuale:

- 1 bilancione in comune di Rosolina località Albarella

Il presente Piano prevede che per questa Laguna non ci sia la possibilità di installazione di ulteriori bilanci, in accordo con le precedenti previsioni pianificatorie.

15.3.2.5 Sacca di Scardovari

Allo stato attuale non risulta alcun bilancione realizzato in Sacca di Scardovari.

Il piano bilanci della Provincia di Rovigo 2008 prevedeva la possibilità di realizzazione di 1 bilancione.

Il presente piano prevede che in Sacca di Scardovari, in accordo con le precedenti previsioni pianificatorie, possa essere realizzato esclusivamente **1 nuovo bilancione** in località Scardovari in comune di Porto Tolle (RO).

15.3.2.6 Scaricatore Fogolana

Nello scaricatore Fogolana sono attualmente esistenti 2 bilanci in località Fogolana in comune di Codevigo (PD).

Il presente piano prevede che nel Canale Scaricatore Fogolana non venga prevista la realizzazione di alcun nuovo bilancione.

15.4 Tipologia standard di realizzazione dei nuovi bilanci

Nelle nuove installazioni l'apertura della rete dovrà essere garantita da 2 sole "braccia o antenne" (legno o metallo) o da forme di sostegno tipo "a cornice" che potranno essere manovrate dalla struttura di appoggio.



In tali strutture il pesce potrà essere raccolto esclusivamente con l'ausilio di un retino con manico (volega) dalla parte superiore della rete di raccolta con previsione che gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di raccolta, nonché gli esemplari alle specie ittiche per le quali vige il divieto di pesca, dovranno essere rilasciati immediatamente in buone condizioni, mediante reimmersione della rete principale.

Tale sistema di pesca risulta maggiormente tutelante per la fauna ittica, di minor impatto ambientale oltre che più sicuro per la navigazione.

Pertanto nelle nuove realizzazioni di bilancioni la rete dovrà essere priva del sacco terminale di raccolta che trovava in precedenza collocazione in posizione centrale della rete e quindi il pescato dovrà essere recuperato con un guadino dalla superficie superiore della rete.

La presenza del sacco terminale di raccolta comporta infatti, in tale parte della rete, il compattamento della fauna ittica catturata, inducendo un notevole stress nei pesci con possibilità di aumento della mortalità diretta o differita al momento del rilascio. Il sistema a braccio" o "a cornice", senza sacco terminale di raccolta, evita quindi inutili stress o addirittura la morte di specie ittiche protette, di interesse comunitario o semplicemente anche di specie pescabili ma non di interesse alieutico.



Foto 15.2 - Bilancione a due antenne con rete senza sacco terminale di raccolta (Fonte: Provincia di Venezia)

15.5 Previsioni regolamentari

La messa in esercizio e l'utilizzo del bilancione, fermo restando l'acquisizione di ogni altro necessario permesso o autorizzazione, dovrà deve rispettare le seguenti norme e condizioni:

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;



- b) la rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione;
 - c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.
2. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.
3. Nelle nuove installazioni i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.
4. L'uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione rilasciata ai singoli pescatori da parte della Struttura regionale competente in materia di pesca, la cui validità ha durata di anni tre e che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche stabilite nella presente Carta ittica regionale
5. L'autorizzazione può essere rilasciata ai pescatori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;
 - b) essere titolari della concessione all'occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell'area, ovvero essere delegati dal titolare.
 - c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.
6. I pescatori autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.
7. La pesca con l'utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla presente Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.
8. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.



16 RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE MOTIVATO N. 252 DEL 15 NOVEMBRE 2022 DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel al Parere Motivato n. 252 del 15 novembre 2022 della Commissione Regionale Vas di approvazione del Rapporto Ambientale della Carta Ittica costituiscono parte integrante del presente Piano di Gestione le seguenti **prescrizioni**:

1. indirizzare le modalità esecutive dell'attività di venericoltura (all'interno delle aree potenzialmente idonee e di nursery) e dell'attività di pesca professionale dei veneridi (all'interno delle aree dei banchi naturali) in modo da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150 * "Lagune costiere", conservandone quindi complessivamente i relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali attraverso specifiche direttive da definirsi in sede di autorizzazione (tra cui distanze minime di tutela dell'elemento a seconda dell'attrezzo assentito) che altresì possono prevedere l'esecuzione di interventi per la ricolonizzazione di fanerogame a prosecuzione ed integrazione dei progetti LIFE SeResto (LIFE12 NAT/IT/000331) e TRANSFER (LIFE19 NAT/IT/000264). Laddove l'attività di pesca professionale su banchi naturali di ostrica si realizzasse in corrispondenza dei settori caratterizzati dalla presenza degli habitat 1140 e 1150*, andranno adottate le medesime misure previste per la pesca professionale dei tipicamente locali. In assenza di specifica autorizzazione, sia escluso qualsiasi intervento di tipo morfologico, anche con finalità di vivificazione, laddove non previsto dagli strumenti sovraordinati di pianificazione di settore (tra cui D.G.R. n. 442/2019) e nel rispetto degli habitat e delle specie di interesse comunitario ivi presenti;
2. orientare l'attività di vallicoltura ad una policoltura estensiva, basata sullo sfruttamento delle reti trofiche naturali, di specie autoctone quali: orata (*Sparus aurata*), branzino o spigola (*Dicentrarchus labrax*), anguilla (*Anguilla anguilla*), volpina o cefalo (*Mugil cephalus*), bosega o cefalo (*Chelon labrosus*), lotregano o cefalo dorato (*Liza aurata*), verzelata o cefalo (*Liza saliens*), botolo o cefalo (*Liza ramada*), latterino (*Atherina boyeri*), granchio comune (*Carcinus aestuarii*). Il sistema di reti da impiegarsi per la difesa passiva della valle dalle specie ittiofaghe andrà integrato anche con l'attività giornaliera di sorveglianza per rimuovere eventuali esemplari impigliati ovvero tali sistemi di difesa passiva andranno dotati di opportuni elementi che consentano un'adeguata visibilità per tali specie ittiofaghe e possibilmente, al tempo stesso, consentano una limitata capacità di trattenere gli esemplari che dovessero eventualmente rimanere impigliati ovvero andranno impiegati sistemi per la copertura della peschiera in modo da schermarne la visibilità alle predette specie ittiofaghe;



3. assicurare nella scelta localizzativa dei nuovi bilanciamenti, oltre a non comportare il coinvolgimento di superfici corrispondenti ad habitat di interesse comunitario all'interno dei siti della rete Natura 2000, di non precludere lo sfruttamento a fini riproduttivi di quelle superfici degli habitat di specie di interesse comunitario in cui risulta accertato il relativo utilizzo (es. canneti, garzaie). A tal fine, nell'autorizzazione di nuovi bilanciamenti andrà favorita la situazione in cui è garantito l'effettivo utilizzo e completa funzionalità dei bilanciamenti già esistenti a monte e a valle (in un intorno di non meno di 500 m);
4. prevedere preferibilmente l'impiego di soggetti sterili delle specie alloctone nei tratti fluviali ricompresi, ovvero in diretta continuità idraulica, nei siti della rete Natura 2000 (con riguardo a: IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", IT3220013 "Bosco di Dueville", IT3220038 "Torrente Valdiezza", IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", IT3230032 "Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane", IT3230044 "Fontane di Nogare", IT3230047 "Lago di Santa Croce", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba", IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano", IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgana e S. Cristina", IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo", IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240015 "Palù del Quartiere del Piave", IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio", IT3240023 "Grave del Piave", IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fossa di Negrizia", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio", IT3240032 "Fiume Meschio", IT3240033 "Fiumi Meola e Vallio", IT3240034 "Garzaia di Pederobba", IT3240035 "Settolo Basso", IT3250012 "Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3260001 "Palude di Onara", IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta", IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Aqualonga", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270022 "Galena di Bergantino", IT3270023 "Delta del Po"). Quanta sopra per le specie alloctone, trascorso il termine di cui al comma 837 bis dell'art. 1 della L. 234/2021, si realizza con l'impiego di soggetti sterili nei precitati siti. Le densità ammissibili, anche delle specie autoctone, andranno opportunamente commisurate con le caratteristiche idrauliche, morfologiche ed ecologiche del corso d'acqua e in modo da non determinare squilibri nelle popolazioni delle specie di interesse comunitario ivi presenti, conseguenti a predazione o a competizioni per le medesime



- risorse ambientali. A tal fine, per i siti della rete Natura 2000 sopra riportati, andrà prevista una specifica campagna di monitoraggio sul tratto del corso d'acqua interessato dalle attività di immissione sia precedentemente che successivamente all'attività in parola;
5. attuare quanto previsto al punto precedente anche nell'assolvimento degli obblighi ittigenici;
 6. garantire la valutazione del rischio di diffusione ai fini dell'autorizzazione dell'attività di acquacoltura e della pesca sportiva, secondo le disposizioni di cui al Piano di Gestione acque di Zona A e B, laddove non vi sia la certezza nell'escludere la fuoriuscita delle specie alloctone dagli impianti di acquacoltura o nei laghetti di pesca sportiva che possono essere idraulicamente e funzionalmente connessi con i predetti siti della rete Natura 2000;
 7. incentivare la realizzazione di periodiche campagne (possibilmente annuali) di recupero delle specie alloctone invasive all'interno di tratta significative dei predetti siti della rete Natura 2000;
 8. prevedere l'integrazione con il progetto istituzionale "BioSTREAM" (Biological System for Transmission and Retrieval of Environmental Attributes and Metadata) relativamente ai dataset di presenza delle specie faunistiche e floristiche e degli habitat laddove fosse previsto lo svolgimento di monitoraggi ambientali che possano riguardare habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario. La trasmissione dei relativi report di monitoraggio sia effettuata anche alle Strutture Regionali competenti in materia di rete Natura 2000 e valutazione di incidenza;
 9. verificare la corretta attuazione della Carta Ittica Regionale, fornendo adeguato riscontro documentale alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 10. rispettare le indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni poste nella documentazione adottata con DGR n. 1042 del 28 luglio 2021 così come aggiornata e adeguata ai sensi del precedente punto "2." delle presenti "Condizioni Ambientali";
 11. dare puntualmente seguito e attuato quanto previsto dal "Monitoraggio Ambientale": nel rispetto di quanto previsto dell'Art. "18 - Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 12. i risultati del "Monitoraggio Ambientale", nel rispetto di quanto previsto dal comma "2-bis" dell'Art. "18 - Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere trasmessi dall'Autorità procedente, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, alla competente Commissione Regionale per la VAS;
 13. con riferimento "Monitoraggio Ambientale", qualora si osservasse un trend negativo degli



indicatori di tipo ambientale, devono essere verificati i reali impatti connessi alle attività di competenza della "Carta Ittica Regionale", o l'eventuale incidenza di attività o fattori terzi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato monitoraggio.

Costituisce parte integrante del presente Piano di Gestione anche la seguente **raccomandazione**:

1. si raccomanda la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nella studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.



